



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2258

Disposizioni in materia di conflitti di interessi

19/02/2018 - 12:12

Indice

1. DDL S. 2258 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali.	2
1.2. Testi.	4
1.2.1. Testo DDL 2258.	5
1.3. Trattazione in Commissione.	18
1.3.1. Sedute.	19
1.3.2. Resoconti sommari.	22
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali).	23
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 385 (pom.) del 12/04/2016.	24
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 387 (pom.) del 19/04/2016.	41
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 389 (pom.) del 27/04/2016.	49
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 390 (pom.) del 28/04/2016.	59
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 391 (pom.) del 03/05/2016.	62
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 392 (pom.) del 04/05/2016.	69
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 394 (pom.) del 17/05/2016.	76
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 397 (pom.) del 24/05/2016.	89
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 398 (pom.) del 25/05/2016.	100
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 110 (ant.) del 05/07/2016.	107
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 405 (pom.) del 05/07/2016.	108
1.3.2.1.12. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 419 (pom.) del 07/09/2016.	116
1.3.2.1.13. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 113 (pom.) del 13/09/2016.	118
1.3.2.1.14. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (pom.) del 20/09/2016.	119
1.3.2.1.15. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 424 (pom.) del 27/09/2016.	120
1.3.2.1.16. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 426 (pom.) del 04/10/2016.	124
1.3.2.1.17. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 483 (pom.) del 10/05/2017.	131
1.4. Trattazione in consultiva.	144
1.4.1. Sedute.	145
1.4.2. Resoconti sommari.	146
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio).	147
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 579 (pom.) del 18/05/2016.	148
1.4.2.1.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 704 (pom.) del 01/03/2017.	155
1.4.2.1.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 750 (pom.) del 31/05/2017.	160
1.4.2.2. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).	168

1.4.2.2.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 238 (pom.) del 17/05/2016.	169
1.4.2.2.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 239 (pom.) del 18/05/2016.	174

1. DDL S. 2258 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2258
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di conflitti di interessi
Titolo breve: *Disposizioni in materia di conflitti di interessi*

Iter

10 maggio 2017: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.275](#)

T. U. con [C.1059](#), [C.1832](#), [C.1969](#), [C.2339](#), [C.2634](#), [C.2652](#), [C.3426](#)
approvato in testo unificato

S.2258

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[On. Gianclaudio Bressa](#) (PD)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.1059 - [On. Riccardo Fraccaro](#) (M5S) e altri

C.1832 - [On. Giuseppe Civati](#) (PD) e altri

C.1969 - [On. Irene Tinagli](#) (SCpI) e altri

C.2339 - [On. Eabiana Dadone](#) (M5S) e altri

C.2634 - [On. Walter Rizzetto](#) (M5S) e altri

C.2652 - [On. Arturo Scotto](#) (SEL) e altri

C.3426 - [On. Simonetta Rubinato](#) (PD)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **29 febbraio 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 583 del 1 marzo 2016.

Classificazione TESEO

INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE ELETTIVE AMMINISTRATIVE E DI GOVERNO ,
RAPPORTI TRA ISTITUZIONI E SOCIETA'

Articoli

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.2), MINISTRI (Art.2), VICE MINISTRI E SOTTOSEGRETARI (Art.2), PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (Art.2), PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI (Art.2), GIUNTE PROVINCIALI (Art.2), ASSESSORI E ASSESSORATI COMUNALI (Art.2), ASSESSORI E ASSESSORATI PROVINCIALI (Art.2), ASSESSORI E ASSESSORATI REGIONALI (Art.2), CONIUGI (Art.5), IMPRESE PRIVATE (Art.4), CONCORRENZA (Art.4), AMMINISTRATORI (Art.9), DECRETI MINISTERIALI (Art.12),

RICORSI GIURISDIZIONALI (Art.16), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.5), BENI (Art.5), PATRIMONIO FAMILIARE (Art.5), PARTECIPAZIONI IN IMPRESE (Art.8), OPZIONE (Art.6), GESTIONI FIDUCIARIE (Art.9), ALIQUOTE DI IMPOSTE (Art.10), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.6), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.13, 18), PARLAMENTARI (Art.2), CONSIGLIERI REGIONALI (Artt.2, 14), AUTORITA' INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA (Artt.2, 12), VIGILANZA (Art.3), AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (Artt.3, 15), ATTI NOTORI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Art.5), DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Art.5), CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Art.5), INCARICHI (Art.6), CESSIONE DI BENI (Art.9), VENDITA (Art.9), PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE (Art.10), REGIONI (Art.11), PROVINCE AUTONOME (Art.11), BANCA D' ITALIA E BANCHE CENTRALI (Art.12), ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS) (Art.12), INELEGGIBILITA' PARLAMENTARE (Art.13), INELEGGIBILITA' (Art.14)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Alessandro Maran \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 12 aprile 2016) .

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente l'8 marzo 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 587 dell'8 marzo 2016.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 13^a (Ambiente), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2258

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2258

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 25 febbraio 2016, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati Camera nn.? 275, 1059, 1832, 1969, 2339, 2634, 2652 e 3426)

d'iniziativa dei deputati **BRESSA** (275); **FRACCARO**, **COZZOLINO**, **TONINELLI**, **DADONE**, **DIENI**, **LOMBARDI**, **D'AMBROSIO**, **CANCELLERI**, **AGOSTINELLI**, **ALBERTI**, **ARTINI**, **BALDASSARRE**, **BARBANTI**, **BARONI**, **BASILIO**, **BATTELLI**, **BECHIS**, **BENEDETTI**, **Massimiliano BERNINI**, **Paolo BERNINI**, **Nicola BIANCHI**, **BONAFEDE**, **BRESCIA**, **BRUGNEROTTO**, **BUSINAROLO**, **BUSTO**, **CARIELLO**, **CARINELLI**, **CASO**, **CASTELLI**, **CATALANO**, **CECCONI**, **CHIMIENTI**, **CIPRINI**, **COLLETTI**, **COLONNESE**, **COMINARDI**, **CORDA**, **CRIPPA**, **CURRÒ**, **DA VILLA**, **DAGA**, **DALL'OSSO**, **DE LORENZIS**, **DE ROSA**, **DEL GROSSO**, **DELLA VALLE**, **DELL'ORCO**, **DI BATTISTA**, **DI BENEDETTO**, **Luigi DI MAIO**, **Manlio DI STEFANO**, **DI VITA**, **D'INCÀ**, **D'UVA**, **FANTINATI**, **FERRARESI**, **FICO**, **FRUSONE**, **GAGNARLI**, **GALLINELLA**, **Luigi GALLO**, **Silvia GIORDANO**, **GRANDE**, **GRILLO**, **Cristian IANNUZZI**, **L'ABBATE**, **LIUZZI**, **LOREFICE**, **LUPO**, **MANNINO**, **MANTERO**, **MARZANA**, **MICILLO**, **MUCCI**, **NESCI**, **NUTI**, **PARENTELA**, **PESCO**, **PETRAROLI**, **PINNA**, **PISANO**, **PRODANI**, **RIZZETTO**, **RIZZO**, **Paolo Nicolò ROMANO**, **ROSTELLATO**, **RUOCCO**, **SARTI**, **SCAGLIUSI**, **SEGONI**, **SIBILIA**, **SORIAL**, **SPADONI**, **SPESSOTTO**, **TACCONI**, **TERZONI**, **TOFALO**, **TRIPIEDI**, **TURCO**, **VACCA**, **Simone VALENTE**, **VALLASCAS**, **VIGNAROLI**, **VILLAROSA** e **ZOLEZZI** (1059); **CIVATI**, **MATTIELLO**, **TENTORI**, **Giuseppe GUERINI**, **GANDOLFI** e **PASTORINO** (1832); **TINAGLI**, **MAZZIOTTI DI CELSO**, **Andrea ROMANO** e **Antimo CESARO** (1969); **DADONE**, **COZZOLINO**, **NUTI**, **TONINELLI**, **AGOSTINELLI**, **ALBERTI**, **ARTINI**, **Massimiliano BERNINI**, **Nicola BIANCHI**, **BRESCIA**, **CARIELLO**, **CASTELLI**, **CECCONI**, **CHIMIENTI**, **CIPRINI**, **COLLETTI**, **CORDA**, **CRIPPA**, **DA VILLA**, **DAGA**, **DALL'OSSO**, **D'AMBROSIO**, **DELLA VALLE**, **Luigi DI MAIO**, **DIENI**, **D'INCÀ**, **D'UVA**, **FERRARESI**, **FICO**, **FRACCARO**, **GAGNARLI**, **Silvia GIORDANO**, **GRILLO**, **Cristian IANNUZZI**, **L'ABBATE**, **LIUZZI**, **LOMBARDI**, **MARZANA**, **MICILLO**, **NESCI**, **PARENTELA**, **RIZZO**, **Paolo Nicolò ROMANO**, **SARTI**, **SCAGLIUSI**, **SEGONI**, **SPESSOTTO**, **VACCA**, **Simone VALENTE**, **VILLAROSA** e **ZOLEZZI** (2339); **RIZZETTO**, **PRODANI**, **ROSTELLATO**, **TURCO**, **SEGONI**, **BALDASSARRE**, **BECHIS**, **MUCCI**, **BARBANTI** e **ARTINI** (2634); **SCOTTO**, **QUARANTA**, **COSTANTINO**, **FRATOIANNI**, **AIRAUDO**, **Franco BORDO**, **DURANTI**, **Daniele FARINA**, **FERRARA**, **Giancarlo GIORDANO**, **KRONBICHLER**, **MARCON**, **MATARRELLI**, **MELILLA**, **NICCHI**, **PAGLIA**, **PALAZZOTTO**, **PANNARALE**, **PELLEGRINO**, **PIRAS**, **PLACIDO**, **RICCIATTI**, **SANNICANDRO**, **ZACCAGNINI** e **ZARATTI** (2652); **RUBINATO** e **CASELLATO** (3426)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 29 febbraio 2016

Disposizioni in materia di conflitti di interessi

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Esclusiva cura degli interessi pubblici)

1. I titolari di cariche politiche, nell'esercizio delle loro funzioni, operano esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati e per l'interesse generale della Repubblica.

Art. 2.

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Agli effetti dei capi II e III, per titolari di cariche politiche si intendono:

a) i titolari di cariche di governo nazionali: il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) i titolari di cariche di governo regionali: i presidenti delle regioni e delle province autonome e i componenti delle giunte regionali e delle province autonome;

c) i membri del Parlamento;

d) i consiglieri regionali.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai componenti delle autorità indipendenti.

Art. 3.

(Autorità di vigilanza)

1. L'autorità competente per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata «Autorità».

2. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa.

3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

Capo II

CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 4.

(Situazioni di conflitto di interessi)

1. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Art. 5.

(Obblighi dichiarativi)

1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica, i titolari di cariche di governo nazionali:

a) dichiarano all'Autorità di quali cariche o attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 siano titolari, anche se cessate nei dodici mesi precedenti;

b) trasmettono all'Autorità l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona, inclusi i dati relativi alla titolarità di imprese individuali e agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58;

c) comunicano all'Autorità ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dalla carica di governo, un impiego o un'attività di qualunque natura.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 si riferiscono anche ai beni, alle attività patrimoniali, alle cariche e alle altre attività, ivi indicati, detenuti o svolti all'estero.

3. Ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui al comma 1 è comunicata, attraverso apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di governo nazionali all'Autorità entro venti giorni dalla sua realizzazione.

4. Entro i venti giorni successivi alla cessazione dalla carica, i titolari di cariche di governo nazionali presentano all'Autorità una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui al comma 1, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3 e la cessazione dalla carica pubblica, salvo l'avvenuto ricorso alla gestione fiduciaria a norma della presente legge.

5. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato e dai parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo nazionale o comunque dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, ove acconsentano. Nel caso in cui non acconsentano, l'Autorità procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili secondo le modalità previste dal comma 10, lettera a).

6. Alle dichiarazioni di cui al comma 1 è allegato l'elenco dei beni di cui al medesimo comma 1, lettera b), che il titolare della carica di governo nazionale dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei soggetti di cui al comma 5.

7. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'Autorità può avvalersi di banche di dati pubbliche, ivi comprese quelle del sistema informativo della fiscalità detenute dalle agenzie fiscali, sulla base di specifiche linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini di cui al presente comma, l'Autorità può stipulare apposite convenzioni con le competenti agenzie fiscali e con i titolari delle predette banche di dati pubbliche nonché richiedere ai soggetti privati le informazioni pertinenti e rilevanti, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

8. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità in attuazione della presente legge deve essere motivato.

9. I provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *internet* dell'Autorità, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali.

10. L'Autorità, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, provvede agli accertamenti della completezza e veridicità delle dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 anche avvalendosi, ove occorra, tramite il Corpo della guardia di finanza, delle banche di dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria. L'Autorità può, entro lo stesso termine, richiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non siano presentate o risultino incomplete o non veritiere, l'Autorità ne informa immediatamente gli interessati perché provvedano entro venti giorni all'integrazione o alla correzione delle dichiarazioni stesse. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità:

a) procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili, con le modalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, avvalendosi, ove occorra, del Corpo della guardia di finanza, sulla base di apposito protocollo d'intesa con cui sono stabiliti le modalità dell'avvalimento e il rimborso degli oneri anticipati dal Corpo medesimo;

b) qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 siano rese successivamente alla scadenza del termine fissato per l'integrazione o la correzione delle stesse ma non oltre trenta giorni da tale

scadenza, applica nei confronti dei soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro;

c) informa contestualmente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria.

11. I titolari di cariche di governo nazionali che non presentano le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 nei trenta giorni successivi al termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse sono puniti ai sensi dell'articolo 328, secondo comma, del codice penale; nel caso di dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non veritiere o incomplete si applica l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

12. L'Autorità procede con gli stessi poteri previsti dalla lettera a) del comma 10, allorché, anche in tempi successivi, entro cinque anni dalla fine del mandato, emergano elementi che rendano necessarie correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese; procede con gli stessi poteri e con le stesse modalità previsti alle lettere b) e c) del comma 10 allorché, anche in tempi successivi, entro cinque anni dalla fine del mandato, emergano violazioni degli obblighi dichiarativi previsti dal presente articolo, ferma restando l'applicazione del comma 11.

13. Le dichiarazioni dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero dei soggetti di cui al comma 5 del presente articolo, sono pubblicate nel sito *internet* dell'Autorità, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi. Le dichiarazioni dei soggetti di cui al citato comma 5 del presente articolo sono pubblicate a condizione che i medesimi soggetti vi abbiano acconsentito. Nel caso in cui i predetti soggetti non abbiano reso le dichiarazioni o non abbiano prestato il proprio consenso alla loro pubblicazione, ne è data notizia nel medesimo sito *internet*.

Art. 6.

(Incompatibilità)

1. La titolarità di una carica di governo nazionale è incompatibile con:

a) qualunque carica o ufficio pubblico, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta;

b) qualunque impiego pubblico o privato;

c) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuito;

d) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;

e) qualunque carica, ufficio o funzione comunque denominati, ovvero l'esercizio di compiti di gestione, in imprese o società pubbliche o private, ivi comprese le società in forma cooperativa, in enti di diritto pubblico, anche economici, o in fondazioni ad eccezione di quelli ricoperti in ragione della funzione di governo svolta.

2. Sussiste incompatibilità anche quando le cariche, le attività e, in ogni caso, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte o ricoperte all'estero.

3. L'imprenditore, per evitare la dichiarazione di incompatibilità, d'intesa con l'Autorità, accede all'applicazione di una delle misure per la prevenzione dei conflitti di interessi di cui agli articoli 8 e 9.

4. Per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto.

5. I titolari delle cariche di governo nazionali non possono, nell'anno successivo alla cessazione dal loro ufficio, svolgere attività di impresa né assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Autorità che, considerata l'attività precedentemente svolta in qualità di titolare della carica di governo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi. L'autorizzazione si intende favorevolmente rilasciata qualora, entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta, l'Autorità non si sia pronunciata in senso negativo.

6. L'accertamento della violazione del divieto di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.

7. I dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analogia posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

8. I titolari delle cariche di governo nazionali iscritti in albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di governo.

9. Dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari ovvero determinati o determinabili in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa antecedente all'assunzione della carica pubblica. In caso di accertamento della violazione del divieto di cui al precedente periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.

10. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.

11. Della comunicazione dell'invito a optare vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. La comunicazione dell'invito a optare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

12. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 10 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo.

13. Nel caso di cui al comma 12, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli.

14. Quando la comunicazione dell'Autorità ai sensi dell'articolo 5, comma 10, lettera c), dei commi 11 e 13 del presente articolo e dell'articolo 7, comma 7, riguarda il Presidente del Consiglio dei ministri, è informato il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 7.

(Astensione)

1. L'Autorità, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 5, se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, informa il medesimo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione, fatta salva la possibilità per l'Autorità

- di applicare le misure di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 9, su richiesta dell'interessato. A decorrere dall'applicazione delle misure di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 9, non sussiste obbligo di astensione.
2. L'Autorità procede ai sensi del comma 1 anche se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 un vantaggio economicamente rilevante.
 3. L'obbligo di astensione dalla partecipazione ad una deliberazione ai sensi del presente articolo riguarda ogni attività del Consiglio dei ministri relativa alla deliberazione medesima. Della mancata partecipazione del titolare di una carica di governo nazionale al Consiglio dei ministri ai sensi del primo periodo è sempre data comunicazione all'Autorità, che provvede alla pubblicazione della notizia nella sezione del sito *internet* prevista dall'articolo 5, comma 13.
 4. Indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, il titolare della carica di governo nazionale soggiace comunque al generale obbligo di astensione nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 4.
 5. Il titolare di una carica di governo nazionale, prima di adottare una decisione o partecipare a una deliberazione, può richiedere all'Autorità una pronuncia sulla sussistenza nel caso specifico dell'obbligo di astensione.
 6. L'Autorità deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato è esente dall'obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.
 7. Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo nazionale è tenuto ad astenersi sono comunicate dall'Autorità stessa ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, perché ne informi il Consiglio dei ministri.
 8. In caso di astensione, prescritta dall'Autorità o volontaria, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone l'atto al Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 9. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell'adozione di atti dovuti.
 10. Se, in violazione dell'obbligo di astensione, il titolare di una carica di governo nazionale prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati.
 11. Nel caso in cui il titolare della carica di governo nazionale abbia partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, il Consiglio dei ministri può revocare l'atto o procedere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli atti individuali posti in essere in violazione del dovere di astensione possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della violazione dell'obbligo di astensione al Presidente del Consiglio dei ministri da parte dell'Autorità. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 8.

(Conflitto di interessi patrimoniale)

1. Esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 5, l'Autorità procede a norma del presente articolo:
 - a) quando il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti in imprese operanti nel settore della difesa, del credito o in imprese di rilevanza nazionale nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'editoria, della raccolta pubblicitaria, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale o dei servizi erogati in concessione o autorizzazione;
 - b) quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
2. Ai fini della presente legge sono rilevanti le partecipazioni, detenute direttamente o per interposta persona, superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi, nonché le partecipazioni inferiori a tali soglie che assicurano al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ai fini della presente legge sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 9.
4. Entro i successivi quindici giorni, l'interessato può sottoporre all'Autorità osservazioni e rilievi o proporre misure alternative. L'Autorità esamina le osservazioni e le controproposte e, qualora le ritenga comunque idonee a prevenire i conflitti di interessi, le accoglie, anche con eventuali integrazioni e modifiche, sentito l'interessato. L'Autorità adotta in ogni caso la decisione definitiva, con provvedimento motivato, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5.

Art. 9.

(Misure tipiche per la prevenzione del conflitto di interessi e contratto di gestione fiduciaria)

1. Nel caso in cui risulti inadeguata la previsione di obblighi di astensione, l'Autorità, al fine di prevenire i conflitti di interessi, può disporre che i beni e le attività patrimoniali, rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria.
2. L'affidamento in gestione dei beni e delle attività patrimoniali di cui al comma 1 ha luogo mediante la sottoscrizione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato «gestore», scelto con determinazione adottata dall'Autorità, sentiti gli interessati e, ove essa lo ritenga opportuno, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Banca d'Italia o la competente autorità di settore. I gestori sono scelti tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare. L'Autorità stabilisce i requisiti per lo svolgimento del mandato di gestore nonché i criteri per la determinazione del relativo compenso; a tale fine istituisce un elenco dei gestori al quale possono accedere tutti i soggetti in possesso dei requisiti. Il mandato al gestore comprende il potere di trasformazione, anche mediante alienazione parziale o totale, dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione. Il contratto di gestione regola le condizioni per l'alienazione, prevede espressamente che qualunque comunicazione relativa alla gestione, ancorché ammessa dalle disposizioni della presente legge, avvenga in forma scritta e per il tramite dell'Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il gestore e il titolare della carica di governo. Il contratto di gestione non può contenere clausole incompatibili con le disposizioni della presente legge ed è, a tal fine, sottoposto all'approvazione dell'Autorità.

3. Ai beni e alle attività patrimoniali affidati al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. In caso di cessazione dalla carica di governo per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la gestione dei beni e delle attività patrimoniali, salvo diverso accordo tra le parti.
4. I creditori possono far valere i propri diritti sui beni e le attività patrimoniali affidati in gestione ai sensi del presente articolo. Il titolare della carica di governo può richiedere al gestore, per il tramite dell'Autorità, di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni. In tal caso, il gestore dispone il trasferimento, previa, se necessaria, liquidazione anche parziale dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, di somme di denaro in misura sufficiente a soddisfare i crediti. Il titolare della carica di governo può altresì comunicare al gestore, per il tramite dell'Autorità, che intende opporsi al credito e può a tale scopo fornire le indicazioni e le informazioni necessarie a proporre le eccezioni e le azioni a tutela dei beni e delle attività patrimoniali.
5. Il gestore assicura il conseguimento della finalità di cui al comma 1 e opera per la valorizzazione dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, disponendo a tal fine dei medesimi beni e attività patrimoniali. Il titolare della carica di governo non può chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti l'attività di gestione; ha diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità, ogni novanta giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione; ove ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, quale risultante dai resoconti periodici, esso può richiedere la sostituzione del gestore all'Autorità, che può provvedervi nei modi previsti dal comma 2.
6. Il gestore deve essere dotato di organizzazione adeguata al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 e la riservatezza delle informazioni concernenti l'attività di gestione.
7. Il gestore è tenuto ad amministrare i beni e le attività patrimoniali conferiti con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze, apprestando altresì a tal fine, salvo diverso accordo tra le parti, idonee garanzie assicurative. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, il gestore presenta al titolare della carica di governo, inviandone copia all'Autorità, un dettagliato rendiconto contabile della gestione.
8. Il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Qualora il gestore venga meno agli obblighi di cui al presente comma, l'Autorità applica nei suoi confronti una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, al 5 per cento dei beni e delle attività patrimoniali gestiti e, nel massimo, al 20 per cento dei medesimi.
9. L'Autorità vigila sull'osservanza, nella gestione dei beni e delle attività patrimoniali, di quanto stabilito dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.
10. Qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, l'Autorità può disporre che il titolare della carica di governo proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti. In tal caso, l'Autorità fissa il termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Entro il predetto termine, il titolare della carica di governo può tuttavia comunicare all'Autorità che non intende procedere alla vendita. In tal caso, ove il titolare della carica di governo non opti per le dimissioni dall'incarico, conferisce, in favore dell'Autorità o del gestore, se già nominato, un mandato irrevocabile a vendere i beni e le attività patrimoniali rilevanti. Ove il mandato sia stato conferito all'Autorità, quest'ultima provvede senza indugio tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della vendita. Se entro il termine il titolare della carica di governo non ha proceduto alla vendita né ha conferito all'Autorità o al gestore il mandato a vendere, si intende che abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo e la vendita non ha luogo. Si applica l'articolo 6, comma 13.
11. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo, previa verifica dell'Autorità, i beni comunque destinati alla fruizione e al godimento personale del titolare della carica di governo e dei suoi familiari,

indicati nell'elenco allegato alle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

12. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 6, ove l'impresa facente capo al titolare della carica di governo nazionale o a uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 5, ovvero le imprese o le società da essi controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 4, l'Autorità, ove ricorrano le condizioni per l'applicazione di quanto stabilito ai commi da 1 a 10 del presente articolo, diffida l'impresa dal proseguire qualsiasi ulteriore comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo, dall'adottarne di nuovi ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive.

13. L'Autorità applica nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa, correlandola alla gravità del comportamento e alla pronta ottemperanza alla diffida di cui al comma 12.

Art. 10.

(Regime fiscale)

1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di governo eseguite dall'interessato o dal gestore in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

2. L'eventuale trasferimento di attività economiche in gestione fiduciaria ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta. I proventi derivanti dai beni e dalle attività patrimoniali trasferiti sono imputati al titolare dei beni e delle attività patrimoniali, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

Art. 11.

(Regioni e province autonome)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica contenuti nel presente capo e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 e fino all'emanazione della normativa regionale, si applicano le disposizioni della presente legge. In tal caso, i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7, commi 8 e 11, sono esercitati, rispettivamente, dal presidente della regione e dalla giunta regionale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 12.

(Autorità indipendenti)

1. Ai fini della presente legge, i componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione nazionale per le società e la borsa, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e degli organi di vertice della Banca d'Italia, di seguito denominati «autorità indipendenti», sono equiparati ai titolari di cariche di governo nazionali.

2. Quando le comunicazioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 5, comma 10, lettera c), dell'articolo 6, commi 11 e 13, e dell'articolo 7, comma 7, riguardano un componente di un'autorità indipendente, è informato altresì il presidente della relativa autorità. Quando la comunicazione riguarda il presidente dell'autorità, è informato il componente dell'autorità abilitato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
3. L'articolo 6, comma 5, si applica considerando l'attività di regolazione svolta in qualità di componente dell'autorità indipendente.
4. Per i componenti delle autorità indipendenti non trova applicazione l'articolo 7, comma 8. Nei casi di cui all'articolo 7, comma 11, l'atto può essere revocato o annullato dalla relativa autorità.
5. Per i componenti delle autorità indipendenti, l'articolo 8, comma 1, lettera a), si applica alle partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori soggetti alla vigilanza della relativa autorità.
6. Per i componenti delle autorità indipendenti restano ferme le disposizioni che recano misure più restrittive rispetto a quanto stabilito dalla presente legge.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta l'applicazione delle disposizioni della presente legge ai componenti degli organi di vertice della Banca d'Italia e ai componenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
8. L'autorità competente per l'applicazione delle disposizioni della presente legge nei confronti dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'Autorità nazionale anticorruzione, che opera con i medesimi poteri riconosciuti dalla presente legge all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Capo III

INELEGGIBILITÀ

Art. 13.

(Ineleggibilità dei membri del Parlamento)

1. All'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), le parole: «contratti di opere o di somministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di notevole entità economica»;

b) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) coloro che abbiano nei confronti di un'impresa che svolge prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione di notevole entità economica rilasciata dallo Stato che importi l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta, la titolarità o il controllo, anche indiretto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

c) al numero 3), dopo le parole: «nn. 1», è inserita la seguente: «, 1-bis»;

d) il comma 2 è abrogato.

2. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dal presente articolo, non si applicano:

a) agli amministratori delle imprese che siano cessati dalla carica prima della presentazione della candidatura;

b) ai proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, prima della presentazione della candidatura, perfezionino la cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo ovvero si adeguino alle prescrizioni

dai medesimi richieste all'Autorità.

3. Ai fini di cui alla lettera *b*) del comma 2 è vietata la cessione al coniuge o ai parenti e agli affini entro il secondo grado, o alla persona convivente non a scopo di lavoro domestico, a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo ovvero a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.

4. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, coloro che intendono candidarsi, anche prima del decreto di convocazione dei comizi elettorali, possono accedere alla procedura di cui agli articoli 8 e 9. In caso di elezione, l'Autorità trasmette una propria relazione sulle misure adottate ai sensi degli articoli 8 e 9 alla Giunta della Camera competente sulla verifica dei poteri.

Art. 14.

(Ineleggibilità dei consiglieri regionali)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente: «*a-bis*) previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione di notevole entità economica rilasciata dallo Stato o dalla regione».

Capo IV

AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 15.

(Composizione e nomina dei membri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dai seguenti:

«2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri.

2-bis. I membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza e di specifica competenza e professionalità da individuare tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie, amministrative e contabili, gli avvocati dello Stato, gli avvocati e i commercialisti dopo quindici anni di esercizio della professione, nonché tra altre personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza.

2-ter. Le candidature a membro dell'Autorità, corredate del *curriculum* professionale, sono depositate presso la Segreteria generale di uno dei due rami del Parlamento, che le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che, a maggioranza dei due terzi dei componenti e nel rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, formano, rispettivamente, un elenco di dodici e uno di otto soggetti.

2-quater. La Camera dei deputati elegge tre membri dell'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui al comma *2-ter*. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a un quinto dei componenti. Il Senato della Repubblica elegge due membri nell'ambito dell'elenco di cui al comma *2-ter*. Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a un terzo dei componenti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un componente, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità medesima. In tal caso l'elenco di cui al comma *2-ter* è composto da quattro soggetti.

2-quinquies. Il presidente dell'Autorità è eletto dal collegio nella prima riunione dell'Autorità medesima».

2. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sull'attività svolta ai sensi della presente

legge.

3. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

(Giurisdizione)

1. I ricorsi, anche in via d'urgenza, e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicati dall'Autorità ai sensi della presente legge sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

2. Le relative controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione e sono devolute alla corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio a cui si riferisce la carica pubblica. Il collegio è presieduto dal presidente della corte di appello e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'Autorità.

4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.

5. Contro la decisione il soggetto interessato e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro quindici giorni dalla comunicazione.

6. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata e di essa è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di far fronte alle funzioni e ai compiti attribuiti dalla presente legge all'Autorità, il ruolo organico di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aumentato fino ad un massimo di dieci unità. A tale incremento del ruolo organico nonché all'incremento del numero dei componenti dell'Autorità stessa, di cui all'articolo 15, si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie della predetta Autorità e senza incremento del contributo a carico dei soggetti vigilati dovuto ai sensi dell'articolo 10, comma 7-ter, della medesima legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Il personale di cui al comma 1 è reclutato, in posizione di comando, tra dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo esperimento di procedura selettiva pubblica tramite appositi bandi.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione dell'articolo 15 nonché del presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 18.

(Abrogazioni)

1. È abrogata la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione dell'articolo 6, commi 4, 5 e 7, e degli articoli 7 e 9.

2. All'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al coniuge e ai parenti entro il secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «al coniuge non legalmente separato, ai parenti entro il secondo grado o comunque alla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I-bis.* Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le dichiarazioni ricevute dai titolari delle cariche di governo e dai soggetti di cui al medesimo comma 1».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2258
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di conflitti di interessi
Titolo breve: *Disposizioni in materia di conflitti di interessi*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 385 \(pom.\)](#)

12 aprile 2016

Congiunzione di
[S. 840](#), [S. 853](#),
[S. 904](#), [S. 1319](#),
[S. 2170](#), [Petizione](#)
[n. 791](#), [Petizione](#)
[n. 1116](#)

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 385 \(pom.\)](#)

12 aprile 2016

Discusso
congiuntamente:
[S. 840](#), [S. 853](#),
[S. 904](#), [S. 1319](#),
[S. 2170](#), [Petizione](#)
[n. 791](#), [Petizione](#)
[n. 1116](#)

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 387 \(pom.\)](#)

19 aprile 2016

Discusso
congiuntamente:
[S. 840](#), [S. 853](#),
[S. 904](#), [S. 1319](#),
[S. 2170](#), [Petizione](#)
[n. 791](#), [Petizione](#)
[n. 1116](#)

[N. 389 \(pom.\)](#)

27 aprile 2016

[N. 390 \(pom.\)](#)

28 aprile 2016

[N. 391 \(pom.\)](#)

3 maggio 2016

[N. 392 \(pom.\)](#)

4 maggio 2016

[N. 394 \(pom.\)](#)

17 maggio 2016

[N. 397 \(pom.\)](#)

24 maggio 2016

[N. 398 \(pom.\)](#)

25 maggio 2016

(proposto ciclo di
audizioni
informali)

[N. 110 \(ant.\)](#)

5 luglio 2016

Audizioni
informali

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi**

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 405 \(pom.\)](#)

5 luglio 2016

Discusso
congiuntamente:
[S. 840](#), [S. 853](#),
[S. 904](#), [S. 1319](#),
[S. 2170](#), [Petizione
n. 791](#), [Petizione
n. 1116](#)
Pubblicazione di
documenti
acquisiti

[N. 419 \(pom.\)](#)

7 settembre 2016

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 113 \(pom.\)](#)

13 settembre 2016

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi**

Discusso
congiuntamente:
[S. 840](#), [S. 853](#),
[S. 904](#), [S. 1319](#),
[S. 2170](#), [Petizione
n. 791](#), [Petizione
n. 1116](#)

Audizione
informale

[N. 114 \(pom.\)](#)

20 settembre 2016

Audizione
informale

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi**

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 424 \(pom.\)](#)
27 settembre 2016

Discusso
congiuntamente:
[S.840](#), [S.853](#),
[S.904](#), [S.1319](#),
[S.2170](#), [Petizione](#)
[n.791](#), [Petizione](#)
[n.1116](#)
Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 426 \(pom.\)](#)
4 ottobre 2016

Discusso
congiuntamente:
[S.840](#), [S.853](#),
[S.904](#), [S.1319](#),
[S.2170](#), [Petizione](#)
[n.791](#), [Petizione](#)
[n.1116](#)

[N. 483 \(pom.\)](#)
10 maggio 2017

Adottato testo
base T.U. del
relatore, allegato
al resoconto.

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 385 (pom.) del 12/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 12 APRILE 2016
385ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari svolta nella giornata del 6 aprile, nella quale si è convenuto di integrare l'ordine del giorno con l'esame del disegno di legge n. [2258](#), approvato dalla Camera dei deputati, e di altri disegni di legge connessi, in materia di conflitti di interessi, che avrà inizio a partire dalla seduta di oggi, martedì 12 aprile.

Si è concordato, inoltre, di iscrivere all'ordine del giorno i disegni di legge n. [2271](#), approvato dalla Camera dei deputati, e di altri disegni di legge connessi, in materia di editoria, il cui esame avrà inizio a partire dalla seduta di domani, mercoledì 13 aprile.

Si è altresì convenuto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. [2064](#) (disposizioni in materia di predicazioni religiose di culti non oggetto di intese).

In relazione all'esame del disegno di legge n. [2092](#) (disposizioni in materia di cittadinanza), si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di mercoledì 27 aprile.

Infine, si è deciso di riprendere l'esame del disegno di legge n. [795](#) (scioglimento ASL infiltrazioni mafiose), a partire dalla seduta di domani, mercoledì 13 aprile.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1522 E CONNESSI (ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA INTERESSI)

La [PRESIDENTE](#) propone di fissare un nuovo termine per la presentazione di eventuali ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge n. [1522](#), adottato quale testo base per il seguito dell'esame, alle ore 13 di giovedì 21 aprile.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) ([n. 742](#))

(Parere alla 14a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) riferisce sull'atto in esame, che è articolato in cinque parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali. La seconda parte illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione. La terza parte è incentrata sul tema della dimensione esterna dell'Unione europea e illustra l'azione governativa in materia di politica estera e di sicurezza comune, nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con Paesi terzi. La quarta parte dà conto delle iniziative assunte in materia di comunicazione sulle attività dell'Unione e illustra le attività svolte dal Governo nella fase di formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'Unione europea. L'ultima parte concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) e del Comitato tecnico di valutazione (CTV), agli adempimenti di natura informativa e accesso agli atti delle istituzioni dell'Unione europea, al contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché alle misure legislative e non legislative poste in essere da Parlamento e Governo per l'attuazione del diritto dell'Unione europea nell'ordinamento italiano e per la soluzione delle procedure di infrazione.

L'elenco delle direttive recepite nel 2015 e il seguito dato agli atti di indirizzo parlamentare, incluse le

risoluzioni approvate dalle Camere prima dei Consigli europei, compaiono tra gli allegati che accompagnano la Relazione.

Tra le politiche dell'Unione europea per l'anno 2015, come presentate dal Governo nella Parte seconda della Relazione ("Principali politiche orizzontali e settoriali"), si segnalano quelle di competenza della Commissione affari costituzionali.

Il documento riporta le principali iniziative del Governo relative all'attuazione dell'Agenda digitale europea. Si dà conto, in particolare, dell'approvazione della Strategia per la banda ultra larga e della Strategia per la crescita digitale. Tra gli interventi posti in essere dall'Italia, si ricordano: l'attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2010/45/UE in tema di fatturazione elettronica; il rilascio, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, della nuova versione del sito dati.gov.it, il portale degli *open data* della pubblica amministrazione italiana; l'emanazione, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale dei regolamenti SPID, con cui il Sistema pubblico di identità digitale di cittadini e imprese è entrato nella sua fase attuativa; l'emanazione delle nuove specifiche attuative delle linee guida per i pagamenti elettronici; la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 29 settembre 2015, recante il regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico; la presentazione delle linee guida di *design* per i siti *web* della pubblica amministrazione, con indicazioni e strumenti per la creazione di siti *web* che possano supportare il percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

In materia di riforma delle pubbliche amministrazioni, il Governo riferisce la propria partecipazione alle principali iniziative europee nel campo della modernizzazione del settore pubblico nel corso del 2015, sottolineando: il contributo dell'Italia al processo di rilancio della Rete europea della pubblica amministrazione (EUPAN), con particolare riferimento al semestre italiano di Presidenza dell'EUPAN (*European public administration network*); il sostegno italiano all'Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA - *European institute of public administration*), che eroga formazione per le amministrazioni degli Stati membri e organizza un premio biennale per le amministrazioni; la partecipazione, tramite il Dipartimento della funzione pubblica, all'EUPAE (*European public administration employers*), l'organizzazione europea dei datori di lavoro delle pubbliche amministrazioni.

Il Governo si è inoltre impegnato nel sostegno alla mobilità internazionale ed europea dei funzionari pubblici italiani. In seguito all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 184 del 2014, relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri, sono state definite le strategie di migliore distribuzione dei funzionari pubblici italiani presso le istituzioni europee. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha favorito l'utilizzo delle professionalità acquisite dai distaccati italiani al momento del rientro, avviando contestualmente una banca dati alla quale le Amministrazioni accederanno per acquisire informazioni e avvalersi del personale.

In relazione alle politiche europee di semplificazione normativa e amministrativa, il Governo sostiene le iniziative del cosiddetto "pacchetto *better regulation*", presentato dalla Commissione europea a maggio 2015, che contiene misure volte ad aumentare la trasparenza del processo decisionale comunitario, migliorare la qualità della nuova legislazione e promuovere una revisione regolare e costante della legislazione esistente, affinché le politiche europee raggiungano gli obiettivi prefissati nel modo più efficiente ed efficace.

Il Governo riferisce inoltre di aver sostenuto il potenziamento della piattaforma REFIT (Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione), istituita al fine di verificare che la legislazione europea risponda allo scopo per la quale è stata introdotta e produca i risultati attesi.

In merito alle politiche per la tutela dei diritti, il Governo, nel 2015, ha elaborato il primo Piano d'azione nazionale contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani, il quale definisce le strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno, nonché le azioni finalizzate all'integrazione sociale delle vittime.

Sul fronte della lotta alla violenza nei confronti delle donne, il Governo ha proseguito e concluso

positivamente la sua azione di coordinamento e diffusione del progetto europeo dal titolo "FIVE MEN" (*Fight violence against woMEN*). È stato realizzato, inoltre, il progetto "*Women mean business and economic growth*" ("Donne significano affari e crescita economica"), finalizzato alla promozione della presenza equilibrata di donne e uomini nelle posizioni apicali dei luoghi decisionali dell'economia, anche con la raccolta di dati sulla presenza delle donne nei consigli delle società italiane e un'analisi sull'impatto della legge n. 120 del 2011, relativa alle quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e delle società pubbliche.

Oltre a ciò, al fine di assicurare il sostegno a iniziative imprenditoriali femminili e di favorire maggiori occasioni di occupazione, sono proseguite anche nel 2015 le attività inerenti la sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese - istituita nel 2013 e dedicata all'imprenditoria femminile - ed è stata data attuazione al Protocollo d'intesa per lo sviluppo e la crescita dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego femminili, attraverso interventi volti a favorire l'accesso al credito per le lavoratrici autonome e per le imprese a prevalente partecipazione femminile.

Infine, per promuovere l'accesso e l'avanzamento di carriera delle donne nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica, in cui le donne sono sottorappresentate, il Governo ha continuato anche nel 2015 l'azione di coordinamento di due progetti europei: STAGES (*Structural transformation to achieve gender equality in science*) e TRIGGER (*Transforming institutions by gendering contents and gaining equality in research*).

Nel paragrafo dedicato alle politiche per la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, si legge che nel 2015 il Governo ha rivisto la Strategia nazionale di inclusione dei rom, sinti e caminanti 2012-2020, per assicurarne una maggiore operatività ed efficacia a livello locale; ha continuato a sviluppare il sistema di *governance*, insieme ad azioni di sensibilizzazione su modelli, progetti pilota e sperimentazioni, soprattutto in ambito scolastico, socio-sanitario e nel mondo del lavoro.

È proseguita l'attività di coordinamento sulla proposta di direttiva in materia di antidiscriminazione, concretizzatosi nella predisposizione di un nuovo testo. In particolare, nella sezione dedicata alla disabilità, l'attività ha comportato alcuni progressi, anche se si sta attendendo l'adozione della proposta di direttiva della Commissione, la quale mira a introdurre condizioni di accesso semplificate a beni e servizi fondamentali nel mercato interno per le persone affette da disabilità. In merito alla promozione di azioni sul "*Diversity management*", sono stati sostenuti modelli, progetti pilota e sperimentazioni per l'inserimento nel mondo del lavoro di specifiche categorie svantaggiate, attraverso la formazione dei candidati e dei responsabili delle risorse umane e la realizzazione di tre "*Career days*", rivolti alle aziende e alle categorie discriminate nel mondo del lavoro.

Il Governo ha infine elaborato la Strategia nazionale di contrasto e prevenzione delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e identità di genere, articolata su 4 assi prioritari - educazione, lavoro, sicurezza e *media* - in merito ai quali sono state svolte attività di sensibilizzazione, informazione e formazione.

La Relazione si sofferma poi sul tema del controllo delle frontiere e della immigrazione irregolare.

Il Governo riferisce di aver sostenuto l'azione della Commissione europea volta ad affrontare l'intensificarsi della pressione migratoria, a partire dall'adozione, il 13 maggio 2015, dell'Agenda europea sulla migrazione. Questa è stata presentata dalla Commissione come risposta immediata alla situazione di crisi nel Mediterraneo e con l'intento di indicare le iniziative a medio e lungo termine che, attraverso soluzioni strutturali, permettano di gestire la questione migratoria in tutti i suoi aspetti.

In particolare, la Relazione evidenzia che l'Italia ha svolto un ruolo concreto nell'attivazione dei cosiddetti *hotspot* necessari per identificare i migranti richiedenti protezione internazionale e distinguerli dai migranti irregolari. Al 31 dicembre 2015, risultavano operativi i centri di Lampedusa e Trapani, mentre al 16 marzo 2016 risultano operativi quattro punti di crisi (oltre a Lampedusa e Trapani, anche a Pozzallo e Taranto). L'Italia, inoltre, ha stimolato gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea a realizzare una concreta politica europea in materia di rimpatri, soprattutto attraverso gli accordi di riammissione fra l'Unione europea e i Paesi terzi; ha sollecitato il rafforzamento delle sinergie fra organismi e sistemi, quali Frontex, SIS II, Eurosur, Europol ed

Eurojust, nella gestione delle frontiere e nella repressione dei reati connessi all'immigrazione illegale; ha appoggiato le forme di collaborazione operativa fra gli Stati membri, auspicata dalla Commissione nell'Agenda europea e confluite nell'istituzione dell'operazione militare Eunavfor Med, volta a smantellare le reti di trafficanti.

Nel paragrafo dedicato all'azione esterna in materia migratoria, il Governo sottolinea l'impegno profuso nella promozione della consapevolezza circa l'urgenza di una risposta europea alla crisi migratoria e dei rifugiati. Riferisce, in particolare, di aver ottenuto, in seguito alla tragedia avvenuta al largo delle coste libiche, la convocazione di un Consiglio europeo straordinario interamente dedicato all'emergenza migratoria. Fra le decisioni adottate in quell'occasione, si ricordano l'aumento delle risorse per l'operazione Triton, il lancio di un'operazione nell'ambito della politica di sicurezza e difesa comune (Eunavfor Med), una maggiore cooperazione con i Paesi terzi al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e combattere il traffico di esseri umani, il rafforzamento dei principi di solidarietà e responsabilità.

L'Italia ha sostenuto le proposte presentate dalla Commissione europea, nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione, volte all'istituzione di un sistema di accoglienza più equo. In particolare, si ricordano le proposte volte ad attivare il sistema di risposta di emergenza per il ricollocamento di 160.000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale, poi adottate con decisione del Consiglio, nonché la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica del regolamento Dublino III, che dovrebbe istituire un meccanismo permanente di ricollocazione in caso di crisi. In proposito, nella Relazione si ricorda la risoluzione *Doc. XVIII*, n. 100, con la quale la Commissione affari costituzionali del Senato si è pronunciata in senso favorevole.

Il Governo italiano ha sostenuto la necessità di un rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione, appoggiando fra l'altro la proposta della Commissione europea relativa all'istituzione di una Guardia costiera e di frontiera europea (COM (2015) 671), del 15 dicembre 2015, ed è stato attivo nella promozione dei dialoghi e della cooperazione nel quadro del cosiddetto "Approccio globale su migrazione e mobilità", a sostegno dei partenariati per la mobilità (come nel caso del Libano) e delle agende comuni su migrazione e mobilità (con la Nigeria e con l'Etiopia). Ha sostenuto i quadri di dialogo regionali noti come processi di Rabat e di Khartoum, che investono, rispettivamente, i Paesi dell'Africa settentrionale, centrale e occidentale e i Paesi del Corno d'Africa (Tunisia, Egitto e, in prospettiva, la Libia) ed è stato fra i negoziatori più attivi degli impegni assunti in occasione del vertice di la Valletta, per quanto concerne, in particolare, la promozione della migrazione legale, la cooperazione allo sviluppo, il rafforzamento dei sistemi locali di asilo, la lotta ai trafficanti di esseri umani, una maggiore cooperazione in materia di rimpatri. Ha sostenuto, infine, un forte coinvolgimento della Turchia in relazione all'emergenza dei rifugiati lungo la rotta del Mediterraneo orientale e dei Balcani occidentali, come poi elaborato nel quadro del vertice tra Unione europea e Turchia del 29 novembre 2015.

In materia di migrazione legale, l'attività del Governo volta a segnalare la grave situazione di pressione sul nostro sistema d'asilo ha trovato riscontro nell'articolato pacchetto di proposte presentato in attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione.

Oltre alle citate proposte per la ricollocazione e al progetto di riforma del regolamento di Dublino, si ricorda la proposta di regolamento per l'istituzione di una lista di Paesi di origine sicuri, ai fini dell'adozione delle decisioni sulla protezione internazionale ai sensi della direttiva 2013/32/UE. Infatti, il 9 settembre 2015 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'Unione europea di Paesi di origine sicuri, ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale. La proposta intende consentire un esame più rapido delle domande di asilo di candidati provenienti da Paesi che tutta l'Unione considera sicuri e accelerarne il rimpatrio qualora la valutazione individuale della domanda confermi che non sussistono le condizioni per la concessione dell'asilo.

La Relazione sottolinea, in particolare, che il pacchetto di proposte rappresenta un riconoscimento

politico significativo rispetto a quanto da sempre sostenuto dal Governo italiano, in linea con le indicazioni parlamentari espresse nella risoluzione *Doc. XVIII*, n. 101 della Commissione affari costituzionali del Senato.

La Relazione si sofferma poi sulla sicurezza interna e sulle misure di contrasto alla criminalità. Su questo versante si osserva che l'Italia ha svolto un ruolo di grande rilievo nella formulazione e implementazione della strategia dell'Unione nel campo della sicurezza, soprattutto per quanto concerne il fenomeno dei *foreign fighters*.

Tra le misure prioritarie indicate dal Consiglio europeo del 12 febbraio 2015 e successivamente rese operative, si ricordano in particolare: l'incremento dello scambio di informazioni fra le autorità antiterrorismo degli Stati membri e le Agenzie e strutture di settore dell'Unione (Europol, Eurojust e Frontex), nonché dell'immissione di dati relativi ai sospetti *foreign fighters* nel Sistema d'informazione Schengen (SIS II); il potenziamento della sicurezza nei trasporti, con il raggiungimento dell'accordo politico fra Parlamento europeo e Consiglio sul cosiddetto "codice passeggeri" (PNR); l'approvazione del regolamento di attuazione sugli *standard* comuni di disattivazione delle armi da fuoco; il rafforzamento delle strutture dell'Unione di supporto all'azione di *law enforcement* degli Stati membri; le strategie di prevenzione dell'estremismo radicale violento; la valorizzazione delle buone pratiche europee di comunicazione in funzione anti radicalizzazione; la sinergia fra istituzioni di *law enforcement* e industria del *web* e dei *social network*, a fini di prevenzione dell'estremismo violento e del terrorismo.

Fra i principali risultati conseguiti, la Relazione evidenzia che l'Italia ha operato il maggior numero di inserimenti di dati relativi ai *foreign fighters* nel Sistema informativo Schengen, ha dato il via alla rete dei punti di contatto nazionali per le investigazioni sui *foreign fighters*, considerata una delle migliori pratiche a livello internazionale per la specializzazione e l'efficienza raggiunte, e ha consolidato la propria presenza entro il cosiddetto "Gruppo degli 11", un Foro informale di consultazione fra gli undici Stati membri più colpiti dal fenomeno dei *foreign fighters*.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole con osservazioni, sollecitando la prosecuzione dell'impegno nella protezione dello spazio Schengen, nel rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione, con il sostegno alla proposta della Commissione europea relativa all'istituzione di una Guardia costiera e di frontiera europea, e nella gestione condivisa del fenomeno migratorio, anche attraverso la riforma del sistema di Dublino.

Ritiene opportuno, inoltre, ribadire la necessità di adeguare in tempi rapidi il quadro giuridico penale europeo alle gravi minacce terroristiche, favorendo l'approvazione della proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che modifica la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI.

La [PRESIDENTE](#) propone di inserire, tra le osservazioni, la sollecitazione al Governo a promuovere un ampliamento delle competenze della Procura europea anche ai reati di terrorismo, come già evidenziato nella risoluzione *Doc. XVIII*, n. 117, approvata dalle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia il 17 marzo scorso.

Il senatore [MAZZONI](#) (*AL-A*) sottolinea che, a fronte delle reiterate sollecitazioni volte alla tutela degli accordi di Schengen e al rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione, si registrano sempre più spesso episodi che, al contrario, mettono a rischio la libera circolazione all'interno dell'Unione europea. Infatti, non si è ancora provveduto a modificare il regolamento di Dublino nel senso auspicato dall'Italia e si moltiplicano i casi di creazione di barriere ai confini tra gli Stati europei.

In ogni caso, propone di inserire un'ulteriore osservazione, in relazione alla necessità di realizzare un coordinamento tra i sistemi di *intelligence* dei Paesi dell'Unione, sul modello del Comitato di analisi strategica antiterrorismo italiano, che finora ha prodotto risultati molto positivi grazie alla collaborazione tra le forze di polizia impegnate nel contrasto alla minaccia terroristica interna e internazionale.

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) manifesta la sua disponibilità ad accogliere i rilievi avanzati e riformula, quindi, in tal senso la sua proposta di parere.

Si passa quindi alla votazione.

La senatrice [BERNINI](#) (FI-PdL XVII), pur apprezzando il tentativo del relatore di valorizzare gli aspetti positivi della partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ritiene comunque insoddisfacente l'azione del Governo.

Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia che si asterrà dalla votazione.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut), nel dichiarare il proprio voto contrario, osserva che sarebbe opportuno prendere atto che lo spazio Schengen è ormai definitivamente compromesso. Inoltre, se si considera il sensibile incremento del numero di ingressi di migranti nel territorio europeo, bisogna concludere - a suo avviso - che anche le misure per il rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione europea non hanno prodotto alcun risultato. Infine, sottolinea che le prospettate modifiche del regolamento di Dublino non hanno ancora trovato adeguato accoglimento, nonostante gli auspici dell'Italia.

Per questi motivi, dichiara il proprio voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2258\)](#) **Disposizioni in materia di conflitti di interessi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

[\(840\)](#) **Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti**

[\(853\)](#) **MUCCHETTI ed altri. - Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità**

[\(904\)](#) **LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(1319\)](#) **BUEMI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche**

[\(2170\)](#) **Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di**

interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti

- e petizioni [nn. 791 e 1116](#) ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [MARAN](#) (PD) sottolinea la complessità del provvedimento in materia di conflitti di interessi, che tuttavia risulta molto atteso. Infatti, l'applicazione rigorosa del principio di imparzialità nell'esercizio delle funzioni pubbliche, enunciato dall'articolo 97 della Costituzione, potrebbe contrastare la crescente disaffezione dell'opinione pubblica nei confronti della politica. La causa principale dell'allontanamento dei cittadini dalla vita pubblica, secondo uno studio inglese, sarebbe proprio la crescente percezione, da parte dei cittadini, del condizionamento della politica da parte di interessi privati.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge n. 2258, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Esso si articola in cinque capi, che riguardano, rispettivamente, le disposizioni di carattere generale, le situazioni di conflitto di interessi, le cause di ineleggibilità per i parlamentari e per i consiglieri regionali, l'integrazione delle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le disposizioni finali.

Il testo sostituisce la vigente normativa recata dalla legge n. 215 del 2004, che viene contestualmente abrogata, ad eccezione degli articoli 7 e 9, relativi, rispettivamente, alle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitti di interessi e al potenziamento dell'organico delle Autorità garanti per le comunicazioni e della concorrenza, nonché di alcune disposizioni richiamate dai medesimi articoli. In particolare, il concetto di conflitto di interessi proposto dal testo, di tipo per così dire preventivo, si differenzia da quello vigente, di cui alla legge n. 215 del 2004, che dispone un intervento prevalentemente successivo.

I destinatari della nuova disciplina normativa, che - ai sensi dell'articolo 1 - sono tenuti ad operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati e nell'interesse generale della Repubblica, sono i titolari di cariche politiche. Più specificamente, all'articolo 2, essi sono individuati nei titolari di cariche di governo nazionali e regionali, nei membri del Parlamento e nei consiglieri regionali, ai quali sono equiparati i componenti delle Autorità indipendenti.

Le disposizioni del testo sono poi modulate in maniera differente in considerazione del ruolo e delle funzioni svolte dai titolari di cariche di governo e dagli altri titolari di cariche politiche, tenendo conto delle disposizioni costituzionali che attengono al rispetto delle competenze regionali e alla funzione parlamentare.

In particolare, per quanto riguarda i titolari di cariche elettive (parlamentari e consiglieri regionali), sono previste nuove disposizioni nella sola materia dell'ineleggibilità, agli articoli 13 e 14, mentre il comma 4 dell'articolo 13 è riferito a coloro che intendono candidarsi.

Le Regioni, come stabilito dall'articolo 11, sono tenute ad adeguarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dalla legge, uniformandosi ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica previsti per i titolari di cariche di governo nazionali. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano tali previsioni si applicano nel rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione.

Con l'articolo 3, la competenza per l'attuazione delle nuove disposizioni è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la cui composizione è aumentata da tre a cinque membri. L'articolo 14 ridefinisce le modalità di elezione dei componenti - da parte della Camera e del Senato - e specifica le competenze e professionalità richieste. La giurisdizione relativa agli atti e alle sanzioni adottati dall'Autorità è posta in capo al giudice ordinario, ai sensi dell'articolo 16; in particolare, le relative controversie sono devolute alla corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio a cui si riferisce la carica pubblica.

In via generale, l'articolo 4 individua l'insorgere di un conflitto di interessi in tutti i casi in cui il

titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Rispetto alla disciplina vigente, all'articolo 5 si conferma una serie di obblighi di dichiarazione, prevedendo tuttavia un elenco tassativo di situazioni e di dati patrimoniali da dichiarare, con scadenze più stringenti rispetto a quelle attuali e con sanzioni precise. Inoltre, rispetto al quadro normativo vigente, viene esteso il novero dei soggetti obbligati: coniuge non legalmente separato, parenti entro il secondo grado, conviventi non a scopo di lavoro domestico.

Al comma 7, si prevede che, per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dal testo in esame, l'Autorità possa avvalersi di banche dati pubbliche, ivi comprese quelle del sistema informativo della fiscalità detenute dalle agenzie fiscali, sulla base di specifiche linee guida stabilite dal Garante per la tutela dei dati personali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai sensi dei commi 8 e 9, i provvedimenti adottati dall'Autorità devono essere motivati e sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità stessa, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali.

Secondo il comma 10, l'Autorità, entro i 30 giorni successivi, provvede agli accertamenti della completezza e veridicità delle dichiarazioni e può chiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Qualora le dichiarazioni del titolare della carica di governo nazionale non siano presentate o risultino incomplete o non veritiere, ne informa immediatamente gli interessati e in ogni caso il titolare della carica di governo nazionale perché provvedano - entro 20 giorni - all'integrazione o alla correzione delle dichiarazioni. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili avvalendosi, ove occorra, del Corpo della guardia di finanza. Nel caso in cui le dichiarazioni del titolare della carica di governo nazionale siano rese successivamente alla scadenza del termine fissato per l'integrazione o la correzione delle stesse, ma non oltre 30 giorni da tale scadenza, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro. Inoltre, l'Autorità informa contestualmente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria.

I titolari di cariche di governo nazionale che non presentino le dichiarazioni nei 30 giorni successivi al termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse sono puniti ai sensi dell'articolo 328, secondo comma, del codice penale, relativo al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che deve essere compiuto senza ritardo. Qualora le dichiarazioni risultino non veritiere o incomplete, si applica l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Con gli stessi poteri l'Autorità procede nel caso in cui - entro cinque anni dalla fine del mandato di governo - emergano elementi che rendano necessarie correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese, nonché nel caso in cui emergano violazioni degli obblighi dichiarativi.

Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità, secondo le modalità previste nel testo.

All'articolo 6, si individua un sistema di incompatibilità più stringente rispetto alla normativa vigente, in particolare rispetto all'articolo 2 della legge n. 215 del 2004. L'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni, le situazioni di incompatibilità e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i 30 giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile, ferme restando l'aspettativa nel caso di impieghi pubblici o privati e la sospensione

dagli albi e dagli elenchi professionali per la durata della carica. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto all'obbligo di astensione.

Nel caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo e di ciò viene data adeguata pubblicità da parte dell'Autorità. Per evitare la dichiarazione di incompatibilità, l'imprenditore può accedere all'applicazione della misure di cui all'articolo 9, cioè gestione fiduciaria o vendita, d'intesa con l'Autorità.

Dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari, oppure determinati o determinabili in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, in data antecedente all'assunzione della carica pubblica. In caso di accertamento della violazione, l'Autorità applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.

In via generale, il testo prescrive, all'articolo 7, un obbligo di astensione del titolare della carica di governo dall'adozione di atti o dalla partecipazione a deliberazioni che - pur essendo destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti - possano produrre un vantaggio economicamente rilevante nel suo patrimonio. L'interessato, prima di adottare una decisione o partecipare a una deliberazione, può richiedere all'Autorità una pronuncia sulla sussistenza dell'obbligo di astensione.

L'obbligo di astensione è stabilito anche a prescindere dalle valutazioni dell'Autorità, nel caso in cui il titolare della carica di governo abbia un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza, secondo la definizione generale dell'articolo 4. Qualora si tratti di atti dovuti, invece, l'obbligo di astensione non opera.

Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui vi è l'obbligo di astensione sono comunicate ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, perché ne informi il Consiglio dei ministri.

Nei casi di violazione di tali obblighi, l'Autorità applica una sanzione pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito. L'atto adottato viene sottoposto al Consiglio dei ministri, che può revocarlo o procedere all'annullamento straordinario previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera *p*), della legge n. 400 del 1988.

Il Consiglio dei ministri può altresì convalidare gli atti individuali posti in essere in violazione dell'obbligo di astensione, ove ravvisi ragioni di interesse generale. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi decorrono dalla scadenza del termine di 30 giorni entro il quale l'Autorità deve comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri la violazione dell'obbligo di astensione.

L'articolo 8 prevede che si determinino situazioni di conflitto di interessi patrimoniali qualora il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti in imprese operanti nel settore della difesa, del credito o in imprese di rilevanza nazionale nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'editoria, della raccolta pubblicitaria, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale o dei servizi erogati in concessione o autorizzazione. Ulteriori casi di conflitto di interessi patrimoniali si rilevano quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato, questi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

In tali casi l'Autorità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale una proposta di applicazione delle misure tipiche per la prevenzione del

conflitto: il contratto di gestione fiduciaria o la vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti.

L'articolo 9 disciplina, in particolare, l'affidamento a una gestione fiduciaria dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti ai sensi dell'articolo 8, che ha luogo con la sottoscrizione di un contratto di gestione con un soggetto scelto dall'Autorità tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare, sulla base di un elenco di gestori istituito dall'Autorità. Durante la gestione, il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione, pena una sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'Autorità.

Il titolare della carica di governo ha diritto di conoscere, tramite l'Autorità, ogni 90 giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato e di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione. Qualora ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, può chiedere la sostituzione del gestore all'Autorità. Entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica di governo, il gestore presenta un dettagliato rendiconto contabile della gestione.

Al comma 10 dell'articolo 9, si prevede che, nel caso in cui non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, l'Autorità possa disporre che il titolare della carica di governo proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti, fissando un termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Entro tale termine, il titolare della carica di governo può tuttavia comunicare all'Autorità che non intende procedere alla vendita. In tal caso, il titolare della carica di governo, ove non opti per le dimissioni dall'incarico, conferisce, in favore dell'Autorità o del gestore, un mandato irrevocabile a vendere i beni e le attività patrimoniali rilevanti.

Qualora il mandato sia stato conferito all'Autorità, quest'ultima provvede tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della vendita. Se entro il termine il titolare della carica di governo non ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere alla Autorità o al gestore, il testo prevede che si intende che abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo e la vendita non ha luogo.

Una disposizione specifica (commi 12 e 13 dell'articolo 9) prevede che, al di fuori delle situazioni di incompatibilità, ove l'impresa facente capo al titolare della carica di governo nazionale - o ai parenti entro il secondo grado o al coniuge non separato o alla persona stabilmente convivente non a scopo domestico - ovvero le imprese o le società da essi controllate, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi, l'Autorità, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla gestione fiduciaria e alla vendita, diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità applica nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria.

Riguardo al regime fiscale, all'articolo 10 è previsto che si applichi l'aliquota del 26 per cento alle plusvalenze realizzate con eventuali operazioni di dismissione di valori mobiliari eseguite in ottemperanza alle disposizioni del testo medesimo; si intende inoltre garantire la neutralità fiscale delle operazioni di trasferimento di beni in gestione fiduciaria, disponendo altresì l'esenzione totale da imposte per gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento dei beni alla gestione fiduciaria e della successiva restituzione all'interessato.

In tema di ineleggibilità, con gli articoli 13 e 14 si apportano modifiche all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e alla legge n. 165 del 2004, che detta i principi generali di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda i membri del Parlamento, l'ineleggibilità viene riferita anche a coloro che abbiano la titolarità o il controllo anche indiretto nei confronti di un'impresa che svolge prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o concessione di notevole entità economica rilasciata dallo Stato che importi l'obbligo di adempimenti specifici e l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 13, le cause di ineleggibilità non si applicano agli amministratori delle imprese che siano cessati dalla carica prima della presentazione della candidatura, nonché ai proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, prima della presentazione della candidatura, perfezionino la cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo ovvero si adeguino alle prescrizioni dai medesimi richieste all'Autorità.

Con riferimento ai consiglieri regionali, è demandata alle Regioni anche la previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione di notevole entità economica, rilasciata dallo Stato o dalla Regione.

Infine, si stabilisce che coloro che intendono candidarsi possano accedere, anche prima del decreto di convocazione dei comizi elettorali, alla procedura prevista nel caso di conflitto di interessi patrimoniale e in relazione alle misure tipiche per la prevenzione dei conflitti (contratto di gestione fiduciaria e vendita). In caso di elezione, l'Autorità trasmette alla Giunta della Camera competente sulla verifica dei poteri una propria relazione sulle suddette misure.

Illustra brevemente, quindi, altri disegni di legge presentati in materia di conflitto di interessi. Nel definire i destinatari della nuova disciplina, il disegno di legge n. 853, d'iniziativa dei senatori Mucchetti e altri, e il disegno di legge n. 904, a prima firma del senatore Lucidi, si riferiscono ai soli membri del Parlamento. Nel disegno di legge n. 2170, d'iniziativa della senatrice De Petris e altri, il conflitto di interessi riguarda, oltre ai membri del Parlamento, i titolari di cariche di governo statali, regionali e locali, nonché i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. I titolari di cariche di governo e i componenti delle Autorità indipendenti sono anche oggetto della proposta n. 840, presentata dalla senatrice Lanzillotta e altri. Infine, nel disegno di legge n. 1319, d'iniziativa del senatore Buemi e altri, l'ambito soggettivo di applicazione della normativa è rappresentato dai titolari di cariche politiche e di alta amministrazione.

Il disegno di legge n. 853 reca alcune novelle alla legge n. 60 del 1953, in materia di incompatibilità parlamentari. In particolare, è considerata incompatibile con il mandato parlamentare la condizione di coloro che risultano avere il controllo o l'esercizio di un'influenza dominante su una società di diritto privato che sia in rapporti con amministrazioni pubbliche. Si prevede un'estensione delle aree in cui possono verificarsi casi di incompatibilità dalle sole attività in rapporto contrattualistico con lo Stato, individuate dal testo unico del 1957, alle attività sottoposte a regolazione specifica. Allo stesso modo, i casi di incompatibilità vanno a loro volta estesi dagli esponenti e consulenti delle imprese agli azionisti che abbiano il controllo di diritto o di fatto o che esercitino il controllo, di diritto o di fatto, in forma congiunta attraverso la partecipazione a patti di sindacato o ad altri accordi.

Il disegno di legge n. 904 introduce l'incompatibilità della carica di parlamentare con qualsiasi altra carica pubblica elettiva e conferma quella con altre cariche pubbliche o private, già prevista dalla legge n. 60 del 1953.

Nel disegno di legge n. 840 sono disciplinate le incompatibilità derivanti da impieghi o attività professionali nonché i conflitti di interessi derivanti da attività patrimoniali. In base alle proposte n. 1319 e n. 2170, situazioni di conflitto di interessi sussistono in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo - oppure il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine - è anche titolare di un interesse economico privato tale da poter condizionare, o che appaia poter condizionare, l'esercizio delle sue funzioni pubbliche.

Per evitare situazioni di conflitto di interessi, i disegni di legge n. 840, n. 1319 e n. 2170 prevedono l'obbligo per i soggetti titolari di cariche pubbliche di dichiarare gli incarichi, le attività e la situazione patrimoniale propri, del coniuge, dei parenti e affini. Sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme introdotte.

In merito alla prevenzione e al controllo delle situazioni di conflitto di interessi, il disegno di

legge n. 2170 attribuisce le relative funzioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, mentre il disegno di legge n. 1319 prevede che le dichiarazioni destinate a costituire l'Anagrafe dei titolari di cariche pubbliche siano rese al giudice delegato. La proposta n. 840 invece istituisce una Commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interessi, deputata all'attuazione della nuova disciplina e composta da cinque componenti nominati dal Presidente della Repubblica, che li sceglie - sentiti i presidenti di Camera e Senato - tra persone di notoria e indiscussa indipendenza.

Qualora sia accertata l'incompatibilità, nel disegno di legge n. 1319 è prevista la possibilità di optare tra il mantenimento della carica pubblica e il mantenimento della posizione incompatibile. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile e pertanto decade dalla carica stessa.

Il disegno di legge n. 2170 prevede che il parlamentare o il titolare di una carica di governo che si trovi in una situazione di conflitto di interessi sia tenuto ad astenersi dall'adottare o dal concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 50.000 e 500.000 euro. Nel disegno di legge n. 853 è riconosciuta al parlamentare che si trovi in una condizione di incompatibilità la possibilità di rimuovere la causa di tale incompatibilità entro un termine perentorio, decorso vanamente il quale è prevista la decadenza dal mandato parlamentare. Il disegno di legge n. 904 rafforza, attraverso la previsione della decadenza del parlamentare, la procedura di accertamento dell'incompatibilità che, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, deve comunque spettare alla Camera di appartenenza.

In merito ai conflitti di interessi derivanti da attività patrimoniali, il disegno di legge n. 1319 dispone, per il titolare di una carica pubblica, l'obbligo di astensione dalla partecipazione a qualunque decisione che possa incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse, recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento. È comunque prevista la possibilità che il titolare di una carica possa investire della questione il giudice delegato, il quale stabilisce linee guida sui casi di possibile astensione, oltre a pronunciarsi in concreto sui casi sottoposti alla sua valutazione.

Il disegno di legge n. 840 disciplina il procedimento per la prevenzione dei conflitti di interessi derivanti da attività patrimoniali e detta misure tipiche in materia, quali l'affidamento a una gestione fiduciaria ovvero, come *extrema ratio*, la vendita e il successivo affidamento del ricavato a gestione fiduciaria. Sono previste, inoltre, norme in materia di cessioni a congiunti, a società collegate o a fini elusivi, nonché disposizioni specifiche per le imprese titolari di concessioni.

Infine, il disegno di legge n. 2170 introduce, quali strumenti per la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi, la costituzione di un *trust* cieco, oppure l'alienazione, totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono determinare un conflitto d'interessi, il cui ricavato può essere reinvestito soltanto in titoli di Stato italiani o esteri o in immobili non destinati ad attività d'impresa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ([n. 267](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

La **PRESIDENTE** comunica che, in relazione alle audizioni informali che si sono svolte congiuntamente con la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, nelle giornate del 31 marzo e del 6 e del 7 aprile, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato - o comunque ne hanno preannunciato la trasmissione - della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Riprende la discussione generale.

La senatrice **BERNINI** (*FI-PdL XVII*), dopo aver formulato osservazioni critiche per la tardiva presentazione dei decreti legislativi attuativi della riforma della pubblica amministrazione, rileva che il provvedimento in esame disattende gli annunci del Governo circa la tempestiva adozione di misure per garantire la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.

Infatti, sebbene il provvedimento risulti ispirato - secondo gli intendimenti del Governo - al *Freedom of information acts* (FOIA), che stabilisce obblighi di informazione, pubblicazione e trasparenza per la pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini, nel testo in esame, a suo avviso, non si riscontrano i principi di trasparenza, gratuità, obbligo di motivazione e coinvolgimento dell'utenza che, al contrario, connotano il FOIA.

In primo luogo, infatti, è introdotto il silenzio-diniego, peraltro senza adeguata motivazione. A tale proposito, sarebbe opportuno altresì individuare un apparato sanzionatorio specifico nel caso di violazione dell'obbligo di pubblicazione da parte dell'amministrazione.

In secondo luogo, non vi è certezza della gratuità della esibizione dei documenti richiesti da parte del cittadino, al quale potrebbe essere richiesta la corresponsione di una somma, peraltro non quantificabile, anche per il solo accesso all'archivio informatico.

Segnala, inoltre, che mentre il FOIA privilegia metodi alternativi di soluzione delle controversie, più snelli ed economici, quali la negoziazione guidata, la mediazione e l'arbitrato, lo schema di decreto legislativo in esame prevede esclusivamente il ricorso in via giurisdizionale al TAR e al Consiglio di Stato.

Infine, rileva un'assenza di coordinamento tra le nuove disposizioni e la legge n. 241 del 1990, che potrebbe determinare confusione a livello interpretativo.

A suo avviso, la legge n. 124 del 2015, pur essendo condivisibile sotto il profilo delle finalità, lascia un eccessivo margine di discrezionalità al Governo nell'attuazione della riforma, soprattutto su alcuni temi di maggiore impatto per la vita quotidiana dei cittadini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2192) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

La **PRESIDENTE** avverte che è stato presentato un ordine del giorno, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 742

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, espresso apprezzamento per il sostanziale rispetto da parte del Governo dei tempi di presentazione della Relazione di cui all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012; considerato che la Relazione: illustra, tra l'altro, gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno 2015 e le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, nonché il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere; rappresenta il complemento della Relazione programmatica per il 2016 (*Doc. LXXXVII-bis*, n. 4), già esaminata dalla Commissione nella seduta del 10 febbraio scorso; costituisce uno strumento fondamentale per consentire al Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti; rilevato che: il Governo riferisce di essersi attenuto nei negoziati alle indicazioni formulate dalla Commissione, in particolare in riferimento alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide

COM (2015) 450 def e alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE - COM (2015) 452 def; nella partecipazione al processo decisionale dell'Unione europea l'azione del Governo si è dimostrata coerente con le indicazioni formulate dalla Commissione;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si sollecita la prosecuzione dell'impegno nella protezione dello spazio Schengen, nel rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione, con il sostegno alla proposta della Commissione europea relativa all'istituzione di una Guardia costiera e di frontiera europea, e nella gestione condivisa del fenomeno migratorio, anche attraverso la riforma del sistema di Dublino;

si ribadisce la necessità di adeguare in tempi rapidi il quadro giuridico penale europeo alle gravi minacce terroristiche, favorendo l'approvazione della proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che modifica la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI, nonché compiendo ogni iniziativa utile al fine di estendere le competenze della Procura europea anche ai reati connessi al terrorismo e promuovendo una più stretta cooperazione e comunicazione tra i servizi di *intelligence* nazionali.

ORDINI DEL GIORNO PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [2192](#)

G/2192/1/1

[MALAN](#)

Il Senato, nel corso dell'esame dell'articolo 4 del disegno di legge A.S. 2192

premessi che:

la legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui "culti ammessi", non certo particolarmente libertaria, come suggeriscono la data di approvazione e il titolo, e come è dimostrato dal fatto che vari articoli sono già stati dichiarati abrogati dalla Corte costituzionale, stabilisce all'articolo 3 che le nomine dei ministri dei culti diversi dalla "religione dello Stato" (tale all'epoca era la religione cattolica) debbono essere notificate al ministero dell'interno per l'approvazione, senza prevedere limiti numerici rapportati al numero di fedeli, ma affidando a detto ministero una discrezionalità che, anche alla luce della Costituzione, può ritenersi opportuna per evitare che la qualifica di ministro di culto possa essere usata per fini diversi e pericolosi;

anche il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, che dettaglia le diverse prerogative dei ministri di culto, non pone alcun limite numerico;

mai, neppure durante il regime fascista, era stato imposto un numero minimo di fedeli per l'approvazione ministeriale della nomina;

alcuni anni fa, invece, il Ministero dell'interno ha sospeso del tutto l'applicazione della legge citata, in ragione del fatto che aveva richiesto un parere al Consiglio di Stato sull'opportunità di stabilire un numero minimo di fedeli per avere diritto all'approvazione di un ministro di culto;

dopo molti mesi di attesa, è giunto il parere del Consiglio di Stato, secondo il quale non solo va imposto un numero minimo di fedeli per ottenere l'approvazione di un ministro di culto, ma tale limite va fissato in 500, in asserita analogia alle più piccole parrocchie cattoliche con sacerdote residente;

tale limite è del tutto incongruo poiché: *a)* rischia di ridurre l'opportuna discrezionalità dell'approvazione in presenza del citato numero di fedeli, anche nel caso in cui, ad esempio, l'aspirante ministro di culto sia sospetto di incitamento all'odio e alla discriminazione; *b)* parametrare le minoranze religiose ai numeri della confessione che raccoglie la vasta maggioranza degli italiani, è irragionevole e manifestamente discriminatorio; confessioni religiose che nella migliore delle ipotesi hanno in Italia un numero di seguaci centinaia di volte inferiore a quelli della Chiesa cattolica, li

vedono necessariamente dispersi in aree centinaia di volte più ampie e la loro cura necessita di un lavoro assai più grande; c) anche la Chiesa cattolica ha comunità che comprendono meno di 500 fedeli; il fatto che molte di queste vengano curate da un sacerdote non residente non significa nulla, anche perché in molte confessioni il ministro di culto svolge anche un lavoro ordinario e pertanto non può dedicarsi alla sua comunità a tempo pieno, proprio come un sacerdote "non residente"; particolarmente significativa la situazione della diocesi di Pinerolo (Torino), che comprende alcuni comuni dove i cattolici sono in minoranza, caso unico in Italia, a causa della forte presenza valdese: in quest'area esistono parrocchie in comuni di poche centinaia di abitanti, fra i quali i fedeli cattolici sono minoranza, dunque ben al di sotto dei 500; d) le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione hanno generalmente un numero di fedeli per ministro di culto assai inferiore a 500: l'Unione delle chiese valdesi e metodiste, la prima a firmare un'intesa, ha oggi circa 19.000 membri di chiesa adulti e un centinaio di pastori con la qualifica di ministri di culto, con una media di non più di 200 membri per ministro, media che scende di parecchio se si esclude la piccola area piemontese dove l'antichissima confessione vede concentrata la metà dei suoi fedeli, con l'altra metà dispersa in tutto il resto del Paese;

considerato che:

il 10 settembre 2015, il sottosegretario all'interno dottor Domenico Manzione, rispondendo nell'Aula del Senato a un'interrogazione in merito al limite numerico recentemente imposto, specificava che tale limite era "anche frutto di diversi pareri resi dal Consiglio di Stato all'amministrazione dell'interno in merito alle verifiche da compiersi in sede di rilascio dell'approvazione circa la sussistenza di determinati elementi soggettivi e oggettivi in relazione al richiedente e alla sua confessione di appartenenza", precisando che "tali elementi consistono nella presenza di un luogo di culto nel Comune di residenza del ministro, nella consistenza numerica della comunità di fedeli, nella cittadinanza italiana del ministro medesimo e nella sua affidabilità, serietà e moralità";

vincolare l'approvazione della nomina al fatto che vi sia un luogo di culto della confessione nel comune di residenza dello stesso ministro è totalmente ingiustificato, poiché il nucleo base delle confessioni minoritarie, equivalente alla parrocchia cattolica, a causa della dispersione sul territorio, corrisponde quasi sempre a un insieme di comuni e non c'è ragione alcuna perché la residenza del ministro di culto debba coincidere con il comune in cui si trova il luogo di culto;

ritenuto che tali vincoli siano incompatibili con l'uguaglianza fra i cittadini nell'esercizio della loro confessione religiosa, non giustificati da alcuna ragione, tanto meno da questioni di sicurezza; impegna il Governo:

a non imporre limiti numerici di fedeli per l'approvazione dei ministri di culto, e in ogni caso a non porre questo limite minimo a cinquecento;

a non restringere le garanzie previste dalle norme del 1929 e 1930 ma torni a valutare tali nomine secondo i criteri sempre applicati fino a pochi anni fa, in particolare negando l'approvazione ove ve ne siano ragioni sufficienti per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente dal numero dei fedeli.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 387 (pom.) del 19/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 19 APRILE 2016
387ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)
indi del Vice Presidente
[TORRISI](#)

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

La **[PRESIDENTE](#)** comunica che, al termine delle audizioni informali sui disegni di legge n. **[302](#)** e connessi (lingua dei segni italiana) che si sono svolte nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza di martedì 12 aprile e di oggi martedì 19 aprile, alcuni dei soggetti intervenuti hanno trasmesso o depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **TORRISI** (*AP (NCD-UDC)*) evidenzia, preliminarmente, che il Documento di economia e finanza 2016 si compone di tre sezioni: Programma di stabilità dell'Italia, Analisi e tendenze di finanza pubblica e Programma nazionale di riforma, cui si aggiungono alcuni allegati.

Nella prima sezione, si osserva, con riferimento al 2015, che l'economia italiana è tornata a crescere dopo tre anni di contrazione, registrando un tasso di crescita dello 0,8 per cento in termini reali e dell'1,5 per cento in termini nominali. Nel 2016, la crescita prosegue e si rafforza, con un aumento dell'1,2 per cento, nonostante le condizioni di elevata difficoltà e fragilità che ancora caratterizzano le prospettive di crescita globali.

Dai dati di consuntivo, risulta che nel 2015 il livello dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è pari a 42,4 miliardi, con una riduzione di circa 6,5 miliardi rispetto al 2014. Il miglioramento è ascrivibile sia al calo degli interessi passivi (circa 5,9 miliardi), sia al miglioramento dell'avanzo primario (circa 650 milioni). Più in generale, osservando il recente andamento delle determinanti del saldo, si rileva che l'avanzo primario rimane costante nel 2015, ma con un peggioramento in valore assoluto (26,1 miliardi). Inoltre, la spesa per interessi si attesta al 4,2 per cento del PIL, riducendosi ulteriormente rispetto al livello del 2014 e del 2013.

Nel 2015, le entrate totali sono aumentate dell'1 per cento in termini nominali rispetto al 2014; le entrate correnti sono cresciute dell'1,2 per cento, trainate dalla crescita dei contributi sociali, pari al 2 per cento, e delle imposte dirette, pari all'1,9 per cento, mentre le imposte indirette hanno registrato un incremento dello 0,5 per cento. Inoltre, la spesa primaria totale è salita dello 0,9 per cento in termini nominali rispetto al 2014, attestandosi al 46,3 per cento del PIL. La spesa corrente primaria si è collocata sul 42,2 per cento del PIL, con un calo di 0,7 punti percentuali, sostenuta dall'aumento delle prestazioni sociali in denaro, la cui incidenza sul PIL è rimasta costante rispetto al 2014. La spesa per consumi pubblici della pubblica amministrazione, invece, ha continuato a ridursi in valore assoluto e in rapporto al PIL, attestandosi al 19 per cento. Osserva che il calo del 2015 riflette il continuo ridimensionamento dei redditi da lavoro dipendente, ridotti dell'1,1 per cento in termini nominali rispetto al 2014, per effetto delle misure sul *turnover* e del permanere del blocco dei rinnovi contrattuali. I consumi intermedi, in lieve aumento in termini nominali rispetto al 2014, in rapporto al PIL sono scesi al 5,4 per cento. Le dinamiche descritte riflettono anche le misure di revisione della spesa pubblica adottate per contenerne il livello e migliorarne l'efficienza.

Nel 2015 la spesa in conto capitale, che ha raggiunto un livello pari al 4,1 per cento di PIL, è aumentata del 10,7 per cento in termini nominali. Gli investimenti fissi lordi, dopo anni di progressivo ridimensionamento, hanno mostrato un incremento dell'1 per cento, rispetto al 2014, che ha portato tale spesa a circa 37,3 miliardi. Ricorda, quindi, che l'aumento dei trasferimenti in conto capitale nel 2015 è correlato anche all'applicazione della sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, con la quale è stata prevista la restituzione degli arretrati per le pensioni erogate a partire dal 2012.

Per il 2016, le stime a legislazione vigente indicano un ridimensionamento dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione pari a 3 decimi di punti percentuali di PIL. Per gli anni successivi è previsto un progressivo miglioramento del saldo, fino ad un *surplus* dello 0,4 per cento a fine periodo. Tale evoluzione è l'effetto combinato della riduzione degli interessi passivi e del miglioramento atteso dell'avanzo primario.

Ricorda che, in coerenza con la comunicazione della Commissione europea sulla flessibilità nel Patto

di stabilità e crescita del gennaio 2015, l'Italia ha richiesto 0,5 punti di flessibilità per le riforme strutturali e 0,3 per gli investimenti pubblici. Si è inoltre domandata ulteriore flessibilità nella misura di 0,2 punti percentuali per tenere conto delle spese relative all'emergenza immigrazione. Infatti, l'impatto sul bilancio dell'emergenza migranti, in termini di indebitamento netto e al netto dei contributi dell'Unione europea, è attualmente quantificato in 2,6 miliardi per il 2015 e previsto pari a 3,3 miliardi per il 2016, in assenza di un ulteriore acuirsi della crisi.

In conseguenza dei recenti episodi di terrorismo internazionale, invece, la legge di stabilità ha stanziato, per l'anno 2016, nuove risorse per rafforzare la difesa e la sicurezza pubblica e intensificare le attività di prevenzione e contrasto del crimine con mezzi informatici. A tal fine, si attribuisce, per il solo anno 2016, al personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non destinatario di un trattamento economico retributivo dirigenziale, un contributo straordinario di 960 euro su base annua, pari a circa 511 milioni nell'anno in corso.

A favore degli enti locali, per effetto del nuovo obiettivo di saldo di finanza pubblica in luogo delle precedenti regole del patto di stabilità interno, sono riconosciuti maggiori spazi finanziari per spese d'investimento. Alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Inoltre, si prevede che le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica, per il solo anno 2016 e nel limite di 480 milioni, non rilevino ai fini del nuovo obiettivo di saldo di finanza pubblica e siano altresì utilizzate risorse per 500 milioni nell'anno 2016, destinate a finanziare l'avvio di un programma straordinario di riqualificazione urbana e messa in sicurezza delle periferie dei Comuni.

In linea con le azioni già intraprese negli anni precedenti, la legge di stabilità per il 2016 contiene misure attribuibili al processo di revisione della spesa quantificate in circa 7,2 miliardi nel 2016, 8,2 miliardi nel 2017 e 10 miliardi nel 2018. Le voci di risparmio più rilevanti sono rappresentate dai tagli degli stanziamenti dei Ministeri, dal contributo delle autonomie territoriali e dalle disposizioni sulla razionalizzazione dell'acquisto di beni e servizi che incidono sulle amministrazioni centrali, sulle Regioni, sugli enti pubblici non territoriali e sugli enti di previdenza.

Nel settore del pubblico impiego, è stato rafforzato il blocco del *turnover* per il periodo 2016-2018 nella misura del 25 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni. Sono state, inoltre, limitate e ridotte le risorse per il trattamento economico accessorio degli addetti (36 milioni di euro annui).

Il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata rimane un tassello importante per sostenere la revisione della spesa, tramite il recupero dell'efficienza nei processi e nei costi d'acquisto e una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa.

Sottolinea che, negli ultimi anni, l'Italia ha rafforzato, attraverso una serie di interventi normativi, l'insieme delle regole e delle procedure che governano la condotta fiscale e la politica di bilancio. Gli interventi, disposti in coerenza con l'evoluzione della disciplina comunitaria, consentono di superare alcune criticità dell'assetto nazionale e di completare il ciclo di riforma avviato con la revisione della legge di contabilità del 2009. A seguito dell'introduzione del principio dell'equilibrio di bilancio nell'ordinamento nazionale, avvenuta nel 2012, il Governo, nel corso del 2016, ha presentato gli schemi di decreti legislativi per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti, rispettivamente, negli articoli 40 e 42 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Ulteriori interventi dovranno essere definiti per dare attuazione alla legge n. 243 del 2012, in relazione all'equilibrio del bilancio dello Stato e all'accorpamento dei disegni di legge di bilancio e di stabilità, e per alcune modifiche che il Governo ha proposto alla stessa legge rinforzata, per la parte relativa alla disciplina degli enti territoriali. In particolare, per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio per Regioni e enti locali, il Governo ha recentemente approvato un disegno di legge di modifica della legge n. 243 del 2012, con l'obiettivo di adeguare i vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali alla riforma della contabilità degli enti stessi, anche attraverso processi di semplificazione delle procedure. Viene demandato a legge dello Stato il concorso delle Regioni, dei Comuni, delle Province,

delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e Bolzano alla sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico.

Riguardo alle regole di bilancio per le amministrazioni locali, si segnala che la legge di stabilità 2015 ha previsto per le Regioni l'anticipo, dal 2016 al 2015, della regola del pareggio di bilancio, confermando, invece, la previgente impostazione del patto di stabilità interno per gli enti locali, con alcune innovazioni che hanno permesso di ottenere risultati positivi in termini di incremento degli investimenti e riduzione della spesa corrente. La legge di stabilità 2016, invece, ha previsto, a decorrere da quest'anno, il superamento del patto di stabilità interno, introducendo al suo posto la regola del pareggio di bilancio in termini di competenza per tutte le amministrazioni territoriali. Inoltre, ha stabilito che nell'anno in corso restino in vigore gli obblighi di monitoraggio e di certificazione da parte degli enti, attestanti il conseguimento degli obiettivi richiesti dal patto di stabilità per il 2015, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel 2015 o negli anni precedenti.

La legge di stabilità 2016 conferma, inoltre, i cosiddetti patti di solidarietà, ossia i patti regionali verticali e orizzontali grazie ai quali le Città metropolitane, le Province e i Comuni possono beneficiare di maggiori spazi finanziari per investimenti ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali; è introdotta poi una priorità nell'assegnazione degli spazi ceduti dalle Regioni a favore delle richieste avanzate dai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai Comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011. È confermato anche il patto nazionale orizzontale, che consente la redistribuzione degli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale. Di particolare rilevanza è l'esclusione, ai fini del pareggio di bilancio, delle spese sostenute dalle amministrazioni locali per interventi di edilizia scolastica finanziate tramite l'uso di avanzi di amministrazione e risorse reperite dal ricorso a indebitamento. La legge di stabilità 2016 prevede che nella fase di transizione del 2016 e 2017 non si applichino nei confronti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano le sanzioni previste in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio da parte delle amministrazioni locali.

Passando alla sezione "Analisi e tendenze della finanza pubblica", rileva che, dai dati relativi al conto di cassa del settore pubblico, nel 2015 il fabbisogno del settore pubblico risulta essersi attestato a circa 52 miliardi, pari al 3,2 per cento del PIL, in riduzione di 18 miliardi rispetto al valore rilevato nel 2014. Nel confronto con l'anno precedente, la contrazione del fabbisogno è riconducibile all'evoluzione favorevole registrata negli incassi finali, in parte attenuata dall'incremento dei pagamenti finali.

Il conto consolidato delle Amministrazioni centrali registra nel 2015 un fabbisogno pari a circa 60 miliardi, in riduzione di 14.661 milioni rispetto all'importo rilevato nel 2014. Il miglioramento è attribuibile ai risultati del saldo di parte corrente, che registrano un aumento di 9.655 milioni, e di quello delle operazioni di carattere finanziario, con un incremento di 6.399 milioni, parzialmente compensati da un deterioramento del saldo di parte capitale pari a 1.393 milioni. L'avanzo primario, pari a 13.163 milioni, è aumentato di 8.588 milioni rispetto al 2014.

Il conto consolidato di cassa delle amministrazioni locali, nel 2015, evidenzia un saldo positivo pari a 8.219 milioni, con un incremento di 3.476 milioni rispetto al 2014. Alla determinazione del saldo, contribuiscono un ammontare di incassi finali pari a circa 254 miliardi e un ammontare di pagamenti finali pari a 246 miliardi.

Per quanto riguarda le Regioni, dal conto al 31 dicembre 2015 emerge una disponibilità finanziaria pari a 6.286 milioni, con un miglioramento di 5.269 milioni rispetto al corrispondente risultato registrato nel 2014. I pagamenti per rimborso prestiti agli istituti di credito sono stati pari a 12.400 milioni, di cui 8.671 milioni per rimborso di buoni ordinari regionali (BOR) e altri prestiti obbligazionari e 3.729 milioni per restituzione di anticipazioni di tesoreria. A copertura delle esigenze finanziarie legate al fabbisogno ed al rimborso dei prestiti, sono stati operati incassi per assunzioni di

prestiti verso il sistema bancario per 6.114 milioni, di cui 3.729 milioni per anticipazioni di tesoreria. Rispetto al 2014, il finanziamento del settore statale a favore delle Regioni risulta aumentato del 4 per cento.

In riferimento ai Comuni e alle Province, i dati evidenziano, per il 2015, una disponibilità pari a 1.453 milioni, rispetto alla disponibilità di 2.923 milioni riscontrata nel corrispondente periodo del 2014. I pagamenti per rimborso prestiti agli istituti di credito sono stati pari a 15.585 milioni, di cui 10.476 milioni per restituzione di anticipazioni di tesoreria. I trasferimenti dal settore statale diminuiscono del 23,2 per cento; tale diminuzione complessiva deriva da un decremento di 1.658 milioni dei trasferimenti correnti e da un moderato aumento di 65 milioni dei trasferimenti in conto capitale. I trasferimenti dalle Regioni registrano, rispetto all'anno precedente, un aumento complessivo di 941 milioni, derivante da un decremento dei trasferimenti correnti di 296 milioni, ampiamente compensato dall'incremento di quelli in conto capitale di 1.237 milioni.

I pagamenti finali registrano, rispetto all'anno precedente, un decremento complessivo pari all'1,1 per cento. Si rileva, inoltre, la notevole contrazione dei pagamenti correnti per un importo pari a 2.325 milioni, dovuta essenzialmente ad un decremento della spesa per acquisto di beni e servizi del 6,4 per cento e della spesa per il personale del 4,7 per cento; anche la spesa per interessi registra una flessione del 13,3 per cento.

I pagamenti in conto capitale registrano un aumento di 1.300 milioni, derivante essenzialmente da un incremento della spesa per investimenti diretti pari al 14,3 per cento, solo parzialmente attenuata da un decremento dei trasferimenti di capitale pari al 15,9 per cento. I pagamenti per partite finanziarie registrano un incremento del 22,1 per cento, passando da 919 milioni nel 2014 a 1.122 milioni nel 2015.

Con riferimento alle previsioni tendenziali 2016-2019, le stime per il 2016 indicano un fabbisogno del settore pubblico pari a circa 52 miliardi, che equivale al 3,1 per cento del PIL, in linea con il consuntivo del 2015. Tale stima risulta dalla combinazione tra le minori erogazioni per interessi passivi e il peggioramento del saldo primario, inferiore di circa 1.200 milioni rispetto al dato del 2015. Rispetto alla stima della Nota tecnico-illustrativa alla legge di stabilità 2016, il fabbisogno per il 2016 risulta più elevato di quasi 10 miliardi, riflettendo una diversa evoluzione del quadro macroeconomico che, rispetto allo scenario considerato lo scorso autunno, riporta un profilo di crescita più contenuto.

La spesa per interessi si riduce, in media, a un tasso di circa il 2 per cento, in coerenza con l'evoluzione favorevole dei tassi di interesse, denotando una riduzione dell'incidenza in termini di PIL pari a 0,6 punti percentuali nel quadriennio 2016-2019.

Il Documento di economia e finanza 2016 reca menzione anche delle riforme istituzionali. In particolare, la sezione dedicata al Programma nazionale di riforma rammenta i due principali aspetti del mutamento già avviato dell'architettura istituzionale: la riforma costituzionale e la riforma della legge elettorale. A riforma costituzionale è stata definitivamente approvata dalla Camera il 12 aprile 2016, in attesa dello svolgimento del *referendum*, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione. Essa pone fine al bicameralismo paritario e interviene sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regione. Inoltre, nel 2015 il Parlamento ha approvato la riforma della legge elettorale per la Camera dei deputati.

Il Documento menziona altresì, sotto la voce "Riforme istituzionali", una nuova disciplina in materia di conflitto di interessi. A tale proposito, la Camera dei deputati ha approvato il 25 febbraio 2016 uno specifico disegno di legge, attualmente all'esame in sede referente presso il Senato, congiuntamente ad altri disegni di legge di iniziativa parlamentare sulla medesima materia.

Nella terza sezione, inoltre, si ricorda che lo scorso agosto è stata approvata la legge delega di riforma della pubblica amministrazione, volta al conseguimento di maggiore efficienza e migliori servizi resi a cittadini e imprese. È stato altresì emanato il primo decreto legislativo, relativo all'abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (decreto legislativo n. 10 del 2016). Inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare undici

decreti attuativi, alcuni dei quali già all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, in materia di licenziamento, razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza, riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, modifica e integrazione del codice dell'amministrazione digitale, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e introduzione di moduli standardizzati per le istanze, comunicazioni e segnalazioni alle pubbliche amministrazioni, riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in particolari settori considerati strategici per lo sviluppo, dirigenza sanitaria, riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali.

Il Governo dichiara, inoltre, che è in corso la preparazione di un secondo pacchetto di provvedimenti relativi, in particolare, al nuovo quadro giuridico per la dirigenza e al nuovo testo unico del pubblico impiego.

Il programma di riforma della pubblica amministrazione si affiancherà all'attuazione dell'Agenda per la semplificazione, di cui risulta attualmente raggiunto circa il 90 per cento delle scadenze. Nel corso del 2016 e 2017, proseguiranno le restanti attività previste dall'Agenda, fra cui il taglio dei tempi della conferenza dei servizi, nonché la ricognizione, semplificazione e standardizzazione di procedimenti e modulistica.

Quanto agli effetti prevedibili in termini di crescita, il Governo stima che le riforme proposte nella pubblica amministrazione e in materia di semplificazioni determineranno un incremento pari allo 0,4 per cento del PIL nel 2020, allo 0,8 per cento nel 2030 e all'1,2 per cento nel lungo periodo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(840) Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti

(853) MUCCHETTI ed altri. - Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità

(904) LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1319) BUEMI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche

(2170) Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti

- e petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 aprile

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore **MAZZONI** (*AL-A (MpA)*) formula osservazioni critiche sul disegno di legge n. 2258. A suo avviso, infatti, la disciplina elaborata presso la Camera dei deputati risulta eccessivamente restrittiva e penalizzante per un'ampia platea di persone, che non potranno assumere incarichi di governo. Infatti, l'articolo 6 prevede l'incompatibilità con qualunque carica o ufficio pubblico, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta, qualunque impiego pubblico o privato, l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, l'esercizio di attività imprenditoriali, qualunque carica, ufficio o funzione in imprese o società pubbliche o private.

Ritiene che siano oltremodo rigorose anche le misure per la prevenzione del conflitto di interessi, cioè la gestione fiduciaria o, addirittura, la vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti del titolare della carica di governo.

In tal modo, a suo avviso, si rinuncia alle eccellenze della società civile, a imprenditori, professionisti e accademici, i quali difficilmente saranno disponibili ad affidare i propri beni a un gestore - scelto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare - che potrà amministrarli senza consultare e informare il legittimo proprietario.

Pur sottolineando la necessità di assicurare piena trasparenza all'attività dell'Esecutivo, ritiene incomprensibile la scelta di rinunciare al contributo della parte più produttiva ed efficiente della società civile, attraverso norme che peraltro avranno effetti discriminanti soprattutto nei confronti di imprenditori e professionisti di particolare rilievo.

A suo avviso, non è condivisibile neanche la scelta di affrontare, nello stesso testo, il complesso tema della ineleggibilità dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. A suo avviso, le modifiche al testo unico delle leggi sulla elezione della Camera dei deputati sembrano ispirate da pulsioni demagogiche, nel tentativo di contrastare il sentimento di avversione alla politica, ormai diffuso nell'opinione pubblica. A tale proposito, ritiene che non sia necessario prevedere limitazioni all'elettorato passivo, dopo l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e l'introduzione dei reati di scambio elettorale politico-mafioso e traffico di influenze illecite.

Pertanto, annuncia anticipatamente il proprio voto contrario.

Il senatore **MALAN** (*FI-PdL XVII*), associandosi alle considerazioni del senatore Mazzoni, esprime forti riserve sul testo approvato dalla Camera dei deputati, che, all'articolo 4, ravvisa il conflitto di interessi in tutti i casi "in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza".

Una formula così vaga, a suo avviso, finisce per riguardare una platea di soggetti troppo ampia, essendo davvero difficile prefigurare, in ogni essere umano, la totale assenza di specifici interessi.

A suo avviso, nel tentativo di garantire la piena trasparenza dell'attività dell'Esecutivo, si prevedono misure troppo radicali, per effetto delle quali sarà impossibile affidare incarichi di governo proprio alle persone più valide e meritevoli, che hanno conseguito risultati eccellenti nelle rispettive professioni.

Ritiene che l'obiettivo dell'intervento normativo dovrebbe essere non tanto quello di rendere pubblica la situazione patrimoniale dei membri del Governo, quanto quello di assicurare la trasparenza assoluta delle decisioni dell'Esecutivo.

Sotto questo profilo, riveste particolare importanza la funzione del Parlamento, storicamente nata per limitare e controllare l'esercizio del potere da parte del sovrano. Occorre allora pretendere che il Governo documenti in modo scrupoloso la propria attività, per favorire la valutazione corretta del suo operato da parte del Parlamento. A garanzia del principio democratico, infatti, è necessario assicurare la più ampia pubblicità e trasparenza degli atti di governo, per consentire il libero confronto fra opinioni differenti e, in ultima istanza, il giudizio dell'opinione pubblica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato alle ore 14,15 di domani, mercoledì 20 aprile, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 389 (pom.) del 27/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2016
389ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2299\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri in data odierna, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore.

(2299) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. parere non ostativo sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore **COLLINA** (PD) illustra il decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso in data odierna alla sede plenaria dalla Sottocommissione per pareri.

Propone di esprimere quindi, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 2.0.12 propone di formulare un parere contrario, in quanto, con norma statale, si intende intervenire sullo *status* dei docenti delle scuole di servizio sociale, materia regolata da legge regionale, in tal modo creando improprie sovrapposizioni e alterando il corretto rapporto tra fonti normative, con particolare riferimento al criterio della competenza.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore **CRIMI** (M5S) dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore **CALDEROLI** (LN-Aut) annuncia il proprio voto contrario, ritenendo particolarmente criticabile la proroga per l'affidamento dei servizi di pulizia nelle scuole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(302) DE POLI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni

(1019) Nicoletta FAVERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana

(1151) PAGLIARI ed altri. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere

(1789) CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche

(1907) AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche

- e petizione n. 765 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 febbraio.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) ritiene che sarebbe utile una ricognizione delle normative vigenti in altri Paesi sulla lingua dei segni.

Il relatore [RUSSO](#) (*PD*), nel riservarsi di presentare un quadro riassuntivo della legislazione vigente in materia negli altri Paesi europei, sottolinea che, in Europa, solo l'Italia non ha ancora disciplinato le modalità di utilizzo della lingua dei segni. Pertanto, ritiene opportuno pervenire a una rapida definizione del testo in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2307) MARCUCCI ed altri. - Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni inerenti cariche monocratiche

(Esame e rinvio)

Il relatore [COLLINA](#) (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, volto a disciplinare le procedure e i termini di svolgimento delle primarie da parte dei soggetti politici. Si attribuisce in tal modo ai cittadini il diritto di selezionare i candidati ai vertici delle amministrazioni, mentre i partiti si occupano di elaborare le proposte da sottoporre ai cittadini.

All'articolo 1, si prevede che le elezioni primarie si svolgano per la selezione dei candidati dei partiti politici, dei movimenti politici e delle coalizioni tra i medesimi alle cariche di sindaco, sindaco metropolitano - nei casi in cui ne sia prevista l'elezione diretta -, presidente della giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 2 disciplina l'indizione delle elezioni primarie stabilendo che, entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il legale rappresentante di uno o più soggetti politici possa richiedere all'ufficio elettorale competente di indire elezioni primarie per la selezione dei propri candidati alle suddette cariche. La richiesta di indizione di elezioni primarie è soggetta alla raccolta di un numero di firme pari a quelle necessarie per la presentazione delle liste nelle elezioni corrispondenti. La data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie sono comunicate mediante affissioni pubbliche, nonché mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale dei soggetti politici promotori delle elezioni primarie.

Con l'articolo 3 si stabilisce che, unitamente alla richiesta di indire le elezioni primarie, i soggetti politici depositino il regolamento di disciplina delle elezioni stesse, nel quale sono fissate le condizioni per la presentazione delle candidature e le norme di comportamento per la campagna elettorale, idonee ad assicurare il contenimento entro limiti appropriati delle spese sostenute dai candidati. Inoltre, il regolamento assicura condizioni di parità dei candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese, e prevede le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni in esso previste.

L'articolo 4 reca la definizione delle diverse forme di elezioni primarie. Si tratta di elezioni primarie

aperte se il diritto di voto è attribuito alla generalità degli elettori; sono semiaperte, se il diritto di voto è attribuito agli elettori che al momento del voto si dichiarano sostenitori di un soggetto politico e sono disposti a farsi registrare in quanto tali in un albo; sono invece chiuse, se il diritto di voto è attribuito a coloro che, alla data di indizione delle elezioni primarie, risultano regolarmente iscritti a un determinato soggetto politico, oppure a un albo degli elettori appositamente costituito dal medesimo soggetto politico.

L'articolo 5 disciplina il collegio dei garanti, istituito in caso di indizione di elezioni primarie, che sovrintende alla regolarità delle elezioni anche in fase di presentazione delle candidature, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, vigila sul rispetto dei risultati elettorali, delibera su qualsiasi ricorso e proclama il vincitore.

L'articolo 6 disciplina le norme in materia di elettorato attivo e passivo, prevedendo che alle elezioni primarie si applichino le disposizioni normative vigenti, previste per le corrispondenti consultazioni elettorali, in materia di limitazione dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

L'articolo 7 prevede che alle elezioni primarie siano applicati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di disciplina della campagna elettorale. In particolare, in caso di più candidati a parità di voti, viene selezionato il più anziano per età; qualora sia stata avanzata una sola candidatura alle elezioni primarie, non si svolgono le ulteriori fasi del procedimento elettorale e il collegio dei garanti procede a dichiarare il vincitore.

L'articolo 8 disciplina lo svolgimento delle elezioni primarie prevedendo che le stesse si svolgano in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature e che ciascun elettore non possa partecipare alle elezioni primarie di più di un soggetto politico, per la medesima carica e nella medesima tornata elettorale.

L'articolo 9 stabilisce che i soggetti politici che non adottano le elezioni primarie per la selezione dei propri candidati non possono accedere ai benefici previsti dal decreto-legge n. 149 del 2013, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici e di destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Secondo l'articolo 10, un soggetto politico che presenti una dichiarazione di collegamento con un gruppo parlamentare esistente o un numero di firme di elettori iscritti nelle liste elettorali compreso tra un minimo di 30.000 e un massimo di 40.000 può richiedere che tali disposizioni si applichino anche alla procedura di selezione del proprio leader nazionale.

Infine, l'articolo 11 reca la copertura degli oneri finanziari, quantificati in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) ritiene che il disegno di legge in esame presenti molteplici profili critici.

In primo luogo, rileva che, sebbene si intenda riconoscere ai cittadini il diritto di selezionare i candidati ai vertici delle amministrazioni, in realtà la titolarità dell'iniziativa di richiedere le elezioni primarie resta al soggetto politico. A suo avviso, con il provvedimento in esame, si otterrà il solo risultato di trasferire sulla collettività gli oneri dello svolgimento delle elezioni, finora sostenuti dai partiti. Peraltro, lo stanziamento di 15 milioni di euro per la copertura finanziaria appare assolutamente insufficiente. Al fine di ridurre i costi per l'espletamento delle elezioni primarie, ritiene auspicabile prevedere anche la possibilità di votazione *on line*.

Segnala, inoltre, che - per evitare confusioni in sede applicativa - bisognerebbe precisare le modalità di svolgimento - in caso di contemporaneità - delle differenti tipologie di elezioni primarie, che possono essere aperte alla generalità degli elettori, oppure riservate ai sostenitori di un partito politico o solo agli iscritti.

A suo avviso, sarebbe preferibile regolare lo svolgimento delle elezioni primarie attraverso la definizione di requisiti minimi per la partecipazione, la scelta delle candidature e il controllo da parte

di un organo pubblico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2258\)](#) *Disposizioni in materia di conflitti di interessi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

[\(840\)](#) *Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti*

[\(853\)](#) *MUCCHETTI ed altri. - Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità*

[\(904\)](#) *LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(1319\)](#) *BUEMI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche*

[\(2170\)](#) *Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti*

- e [petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Riprende la discussione generale.

Il senatore [RAZZI](#) (FI-PdL XVII) esprime molte perplessità sul testo approvato dalla Camera dei deputati che - a suo avviso - risulta eccessivamente restrittivo. Ritiene, quindi, che per la tutela dell'interesse pubblico e, quindi, del bene comune, sia sufficiente la vigente legge n. 215 del 2004, in particolare sotto il profilo della definizione del conflitto d'interessi, che a suo avviso è già correttamente sanzionato dall'articolo 323 del codice penale.

Inoltre, ritiene particolarmente grave la scelta di attribuire la competenza per l'attuazione delle nuove disposizioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la cui composizione è aumentata da tre a cinque membri, eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato. Inoltre, appare del tutto inappropriata la previsione di attribuire al giudice ordinario la giurisdizione relativa agli atti e alle sanzioni adottati dall'Autorità, incidendo così sulle prerogative delle Camere elettive inerenti alla concessione dell'autorizzazione a procedere. In tal modo, infatti, si rischierebbero indebite ingerenze nell'attività politica, soprattutto da parte della burocrazia.

Sottolinea, inoltre, gli effetti discriminatori della nuova disciplina nei confronti di imprenditori e professionisti, i quali saranno poco propensi ad accettare cariche di governo, per evitare non solo la diffusione dei dati sulla propria situazione patrimoniale, ma addirittura la gestione fiduciaria dei beni attraverso l'istituto del *blind trust*.

Conclude, sottolineando la contrarietà del Gruppo Forza Italia al testo approvato in prima lettura, che - a suo avviso - presenta non pochi profili di incostituzionalità.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene particolarmente restrittiva la disciplina del conflitto d'interessi prevista dal disegno di legge n. [2258](#), che stabilisce l'incompatibilità tra la titolarità di una carica di governo nazionale e altre cariche o uffici pubblici, qualsiasi impiego pubblico o privato, l'esercizio di attività professionali e imprenditoriali, nonché di compiti di gestione in società pubbliche e private.

Inoltre, al fine di prevenire potenziali conflitti d'interessi, si prevede non solo un obbligo di astensione del titolare di una carica di governo dall'assunzione di decisioni o dalla partecipazione a deliberazioni che potrebbero produrre, nel suo patrimonio, un vantaggio economicamente rilevante, ma addirittura la possibilità che il patrimonio sia affidato a una gestione fiduciaria. Tale misura, infatti, è applicata quando il titolare di una carica di governo detenga, anche per interposta persona o società fiduciaria, partecipazioni rilevanti nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'editoria, della raccolta pubblicitaria.

La competenza per l'attuazione della nuova disciplina, peraltro, è rimessa all'Autorità garante della concorrenza, i cui membri saranno eletti dalle Camere e - dunque - legati a una determinata maggioranza parlamentare. A suo avviso, vi è il rischio che l'Autorità possa interferire con l'attività del Governo, attraverso la valutazione arbitraria delle situazioni di conflitto di interessi da parte di una burocrazia che - proprio in ragione delle modalità di elezione - potrebbe venir meno al proprio dovere di neutralità e imparzialità.

Ritiene eccessivo, poi, che l'obbligo di dichiarazione dei redditi e dei dati relativi a beni immobili e mobili e ad attività patrimoniali sia esteso anche al coniuge o ai parenti e agli affini entro il secondo grado, o alla persona convivente non a scopo di lavoro domestico, a pena di una sanzione amministrativa pecuniaria anche elevata.

A suo avviso, è configurabile una violazione del principio della parità di trattamento, in quanto il provvedimento potrebbe dissuadere professionisti e imprenditori dall'impegno nell'attività politica, per evitare conseguenze dannose sulla propria situazione patrimoniale.

Sarebbe preferibile, quindi, migliorare e adeguare la normativa vigente, piuttosto che approvare un testo che presenta molte criticità, solo con l'intento demagogico di acquisire il consenso dell'opinione pubblica, a fronte della recente inchiesta giudiziaria sull'impianto petrolifero in Basilicata, che avrebbe costretto alle dimissioni il Ministro dello sviluppo economico.

Osserva, infine, che per assicurare la piena trasparenza dell'attività dell'Esecutivo sarebbe sufficiente consentire un esame puntuale dei provvedimenti da parte del Parlamento, rinunciando a un ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) osserva che l'articolo 14 del disegno di legge approvato in prima lettura prevede l'elezione di due dei cinque membri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da parte del Senato. Tuttavia, bisognerebbe valutare quali conseguenze potrebbero determinarsi sull'assetto di questo ramo del Parlamento, qualora entrasse in vigore la riforma costituzionale, dal momento che, per alcune Autorità indipendenti, le designazioni effettuate dal Governo sono sottoposte al parere vincolante, espresso a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dalle Commissioni parlamentari competenti.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*), pur ritenendo necessario disciplinare la materia del conflitto d'interessi,

giudica inopportuno predisporre un assetto normativo, nel presupposto che il *referendum* confermativo sulla riforma costituzionale abbia un esito positivo.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*), dopo aver sottolineato l'opportunità di estendere le nuove norme sul conflitto d'interessi anche ai componenti delle Autorità indipendenti, ritiene condivisibili le considerazioni del senatore Calderoli. Infatti, allo stato attuale, non è possibile prevedere il numero e le competenze delle Commissioni permanenti del Senato, in caso di attuazione della riforma costituzionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(2271\)](#) *Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

[\(282\)](#) *MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica*

[\(453\)](#) *CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria*

[\(454\)](#) *CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista*

[\(1236\)](#) *BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali*

- e [petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore [MAZZONI](#) (*AL-A (MpA)*) valuta positivamente la riforma del settore dell'editoria, volta a ridefinire le modalità del sostegno pubblico, in un'ottica di maggiore trasparenza e parità di trattamento. Ritiene che, in questo modo, sia possibile attuare compiutamente gli articoli 2 e 21 della Costituzione, su cui è basato il diritto fondamentale della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo informativo.

Osserva che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati propone due livelli di intervento: da un lato, regola l'operatività e la permanenza sul mercato degli operatori del settore, con particolare riferimento alla capacità di investimento delle imprese editrici e all'acquisizione di posizioni di mercato sostenibili nel tempo; dall'altro, ridefinisce la disciplina dei profili pensionistici e previdenziali dei giornalisti e stabilisce nuove norme sulla composizione e le competenze del

Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

Ricorda che l'intervento è atteso da tempo anche dagli stessi operatori del settore, per il rilancio e la ripresa del mercato editoriale, profondamente colpito dalla congiuntura economica negativa, che ha causato una gravissima perdita occupazionale. Il settore della carta stampata, infatti, ha risentito non solo dell'avvento di internet e *social network*, che hanno provocato un deterioramento del concetto di informazione, ma anche della riduzione degli investimenti, indirizzati principalmente a favore del settore televisivo, più capace di intercettare la raccolta pubblicitaria.

Sottolinea, quindi, gli aspetti particolarmente qualificanti del testo: i criteri premiali per incrementare le quote di rimborso a favore delle imprese editrici che investono nella trasformazione digitale e multimediale del prodotto informativo e di quelle che assumono a tempo indeterminato lavoratori di età inferiore a 35 anni; l'incentivazione fiscale per le inserzioni su quotidiani e periodici, con particolari benefici per imprese di piccole dimensioni e *start up* innovative; le misure sui prepensionamenti, con il divieto di collaborazione del giornalista pensionato.

Auspica, infine, una efficace attuazione della delega da parte del Governo, nell'ambito dei principi e criteri direttivi stabiliti dal disegno di legge all'esame.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) sottolinea la necessità di riformare il settore dell'editoria, al fine di garantire il pluralismo dell'informazione e la libertà di manifestazione del pensiero. Pertanto, valuta positivamente l'istituzione di un apposito Fondo, per garantire la certezza del sostegno economico alle imprese editrici. Ritene insufficiente, tuttavia, la quota massima di 100 milioni di euro, derivante dalle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione. A suo avviso, infatti, in sede di ripartizione di tali somme, sarebbe preferibile privilegiare il settore editoriale, piuttosto che l'azienda televisiva pubblica.

Quanto ai principi e criteri direttivi relativi al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, rileva un'incongruenza, all'articolo 2, lettera *b*), comma 5, tra i punti 3) e 4). Infatti, se da un lato si prevede che all'interno dell'Ordine debba essere garantita la massima rappresentatività territoriale, dall'altro si stabilisce che il numero dei componenti sia al massimo di 36. Da ciò si deduce che alcune Regioni non avranno un'adeguata rappresentanza nel Consiglio. Infine, ritiene inaccettabile limitare l'ingresso nell'Ordine solo ai pubblicisti che siano titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) evidenzia l'opportunità dell'intervento a sostegno dell'editoria, a fronte della crisi irreversibile che ha colpito il settore della carta stampata, con ripercussioni molto gravi sotto il profilo occupazionale. A tale proposito, ricorda il fenomeno diffuso del precariato nella professione giornalistica, che è causa di inaccettabili forme di sfruttamento di giornalisti *freelance*. Pertanto, ritiene condivisibile il divieto, previsto al comma 5, lettera *a*), dell'articolo 2, di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, proprio al fine di favorire l'assunzione di giovani giornalisti.

Condivide l'istituzione di un nuovo Fondo per il sostegno all'editoria quotidiana e periodica, particolarmente penalizzata dalla diffusione di Internet, che ha favorito l'affermazione del principio di gratuità dell'accesso all'informazione. Rileva, tuttavia, che l'introduzione - all'articolo 2, comma 2, lettera *e*), punto 2) - di una graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita, potrebbe avere effetti dannosi. In tal modo, la situazione di crisi si estenderebbe anche ad altre testate, oltre a quelle già coinvolte, come i quotidiani "Il Foglio" e "Il manifesto".

Condivide la riduzione del numero dei componenti del Consiglio dell'ordine, che attualmente risulta pletorico, tanto da aver causato il fallimento di precedenti progetti di autoriforma del settore.

Valuta positivamente anche la limitazione dell'accesso ai soli pubblicisti titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, in quanto è

opportuno che essi svolgano la professione giornalistica in modo preponderante e versino i relativi contributi alla cassa previdenziale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare ([n. 292](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 17, comma 1, lettera *s*), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Si apre la discussione.

La senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene il provvedimento meritevole di particolare attenzione, in quanto esso è volto a precisare alcune norme contenute nel decreto legislativo n. 150 del 2009, che a sua volta modificava il decreto legislativo n. 165 del 2001, introducendo un assetto ispirato a modelli privatistici nella regolazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, con il decreto legislativo n. 150 del 2009, si è introdotto il principio della necessità di premiare il merito e sanzionare il demerito dei pubblici dipendenti. Tuttavia, tale intento è spesso rimasto inattuato, a causa di alcuni elementi ostativi: l'assenza di un riconoscimento del principio nei contratti collettivi nazionali; un approccio eccessivamente garantista, da parte del giudice del lavoro, a favore del lavoratore; la necessità della collaborazione dei sindacati nella definizione di canoni oggettivi per l'applicazione dei criteri premiali e sanzionatori.

Dopo aver criticato la mancata estensione della modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori anche ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sottolinea il rischio che l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di dipendenti pubblici possa essere inficiata dall'avvio del procedimento penale. Infatti, la misura cautelare prevista nei confronti del dipendente che abbia falsamente attestato la propria presenza in servizio potrebbe essere sospesa in sede di processo penale.

Il sottosegretario MANZIONE sottolinea che il provvedimento in realtà è volto proprio a evitare l'interferenza fra processo penale e procedura disciplinare, con effetti pregiudizievoli del primo sulla seconda. Infatti, vi è il rischio che, in pendenza del giudizio penale, si possa determinare la prescrizione dell'illecito amministrativo.

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) ritiene opportuno approfondire la questione sollevata dalla senatrice Bernini. Ribadisce che il provvedimento è particolarmente atteso, proprio al fine di evitare quelle distorsioni che in passato hanno impedito la compiuta attuazione della normativa sulla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti.

Riservandosi di accogliere ulteriori sollecitazioni che emergeranno dal dibattito, auspica lo svolgimento di una riflessione accurata sulle molteplici questioni coinvolte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 2299 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 2.0.12 parere contrario, in quanto, con norma statale, si intende intervenire sullo *status* dei docenti delle scuole di servizio sociale, materia regolata da legge regionale, in tal modo creando improprie sovrapposizioni e alterando il corretto rapporto tra fonti normative, con particolare riferimento al criterio della competenza;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 390 (pom.) del 28/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 28 APRILE 2016
390ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI
INFORMALI*

La [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine dell'audizione informale sui disegni di legge n. [2271](#) e connessi (editoria), che si è svolta nella riunione dell'Ufficio di Presidenza appena conclusa, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(2258\)](#) *Disposizioni in materia di conflitti di interessi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

[\(840\)](#) *Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti*

[\(853\)](#) *MUCCHETTI ed altri. - Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità*

[\(904\)](#) *LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(1319\)](#) *BUEMI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche*

[\(2170\)](#) *Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti*

- e petizioni [nn. 791 e 1116 ad essi attinenti](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Riprende la discussione generale.

La senatrice [PELINO](#) (*FI-PdL XVII*), soffermandosi sul disegno di legge n. [2258](#), approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, evidenzia alcune criticità.

Innanzitutto, ritiene che la definizione di conflitto d'interessi sia talmente generica da coinvolgere una platea di soggetti eccessivamente ampia. Infatti, secondo il testo, sussiste un conflitto in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. In sostanza, la titolarità di una carica di governo nazionale è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato, attività professionale o imprenditoriale, esercizio di compiti di gestione in imprese o società pubbliche e private o fondazioni.

Appare eccessiva, a suo avviso, anche l'estensione dell'obbligo di dichiarazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale al coniuge non legalmente separato, ai parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo nazionale o alla persona stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico. Peraltro, il mancato adempimento di tale obbligo può causare una sanzione pecuniaria fino a 50.000 euro.

Risultano, inoltre, troppo restrittive le misure per la prevenzione del conflitto d'interessi. Oltre all'obbligo di astensione dall'adozione di atti o dalla partecipazione a deliberazioni che possano produrre un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, è previsto anche l'affidamento dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti a una gestione fiduciaria, strutturata sul modello del *blind trust*, o addirittura, la vendita. A suo avviso, in tal modo, si finirà per allontanare dall'impegno nell'attività politica gli elementi più validi della società civile, cioè imprenditori e professionisti che non intenderanno accettare misure così vessatorie.

Suscita perplessità anche la scelta di affidare la competenza a verificare le situazioni di incompatibilità all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, composta da cinque membri eletti dal Parlamento.

Ravvisa il rischio, infatti, di un'ingerenza nell'attività del Governo da parte di una burocrazia che - a suo avviso - sarà inevitabilmente legata alla maggioranza parlamentare da cui è stata eletta, la quale potrebbe anche mutare nel corso del mandato dell'organo collegiale.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene preferibile apportare correttivi puntuali alla normativa vigente, piuttosto che modificarla radicalmente, peraltro con il rischio di violare i diritti di difesa e di parità di trattamento, tutelati dalla Costituzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 391 (pom.) del 03/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016
391ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(302\)](#) *DE POLI.* - *Riconoscimento della lingua italiana dei segni*

[\(1019\)](#) *Nicoletta FAVERO ed altri.* - *Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana*

[\(1151\)](#) *PAGLIARI ed altri.* - *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere*

[\(1789\)](#) *CONSIGLIO.* - *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

[\(1907\)](#) *AIELLO.* - *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

- e **petizione n. 765** ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore [RUSSO](#) (PD), nel replicare al senatore Calderoli, il quale aveva chiesto chiarimenti sulla disciplina in materia di lingua dei segni nell'Unione europea, precisa che essa è riconosciuta a livello costituzionale in Austria, Finlandia e Portogallo, ed è in ogni caso regolamentata in tutti gli altri Paesi, ad eccezione di Italia e Lussemburgo.

Ribadisce, quindi, la necessità di prevedere una normativa adeguata, quanto più possibile condivisa, superando i contrasti che finora hanno impedito di raggiungere un orientamento comune. A tale proposito, ritiene che sarebbe riduttivo limitarsi al mero riconoscimento della lingua italiana dei segni. Sarebbe preferibile, invece, ampliare l'oggetto del testo all'esame, modificandone anche il titolo, al fine di comprendere tutte le misure volte a favorire l'inclusione e la piena realizzazione sociale delle persone affette da sordità, attraverso la garanzia di opportunità formative e professionali.

Evidenzia che, a seguito del ciclo di audizioni di esperti, medici, familiari e associazioni per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde, è emersa una profonda differenza di opinioni sull'opportunità del riconoscimento della LIS, per quanto l'orientamento prevalente sia favorevole. Tale divergenza risale addirittura al 1880, quando al congresso internazionale di Milano fu scelto ufficialmente il metodo orale per l'educazione dei sordomuti. Per molti anni, quindi, la lingua dei segni è stata ignorata dalle istituzioni, ma ciò nonostante ha continuato a svilupparsi, finché negli ultimi anni è stata riconosciuta anche a livello accademico come una lingua a tutti gli effetti, dotata di una propria struttura morfologica e sintattica. Infine, nel 2010, al congresso internazionale di Vancouver, è stato approvato un documento che riconosce la centralità del rispetto di tutte le lingue, comprese quelle dei segni, e delle diverse modalità di comunicazione nella didattica rivolta agli alunni sordi.

La norma in esame, quindi, ha l'obiettivo di superare il contrasto esistente sul tema, assicurando piena libertà di scelta ai non udenti e ai loro familiari. Infatti, non è possibile prevedere l'applicazione di protocolli *standard*, proprio in considerazione della varietà delle situazioni personali dei non udenti, sotto il profilo medico, psicologico e familiare. Vi sono, infatti, bambini e giovani più inclini all'utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati, rispetto ad adulti e anziani, oppure persone a cui è stato praticato un impianto cocleare e altre che, per diversi motivi, non hanno avuto tale opportunità.

Sottolinea che recenti studi hanno dimostrato la possibilità di ripristinare la percezione uditiva anche nei bambini con sordità profonda, con l'esposizione molto precoce al suono attraverso un apparecchio acustico, seguita - ove possibile - dall'impianto cocleare. Per questo motivo, ritiene che il provvedimento dovrebbe favorire l'istituzione, almeno in ogni Regione, di un centro d'eccellenza per lo *screening* neonatale e l'inserimento in un percorso con accompagnamento medico e psicologico, al fine di garantire la piena integrazione dei bambini nella scuola e nella società.

Tuttavia, ricorda che medici e psicologi riconoscono la LIS come un ottimo complemento per la formazione di capacità cognitive, soprattutto nei primi mesi di vita. Del resto, nonostante i progressi medici, scientifici e tecnologici, vi è comunque una percentuale di bambini a cui non è possibile praticare l'impianto cocleare, senza dimenticare quegli adulti che finora hanno seguito percorsi riabilitativi differenti. Peraltro, i neurologi hanno accertato che è possibile l'acquisizione contestuale del metodo orale e della LIS, quindi i due strumenti non devono essere considerati alternativi.

Ritiene, pertanto, che vi siano le condizioni per superare le attuali divisioni, affiancando la LIS all'italiano, anche per consentire alle persone sorde di comunicare con la pubblica amministrazione. A tal fine, sarebbe opportuno prevedere che nelle scuole almeno una sezione sia dedicata all'insegnamento della LIS, accanto all'italiano, per favorire l'integrazione di bambini sordi e normodotati, secondo la positiva esperienza dell'Istituto comprensivo di Cossato.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut), nel ringraziare il relatore per l'esautiva sintesi del ciclo di audizioni, ritiene opportuno che egli presenti un nuovo testo, sulla base dei principi appena delineati, i

quali risultano ampiamente condivisibili. In questo modo, sarebbe possibile accelerare l'*iter* del provvedimento.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) ritiene opportuno prevedere, in attesa che sia formato un numero adeguato di interpreti della LIS nell'ambito della pubblica amministrazione, anche l'utilizzo di tecnologie avanzate e *software* specifici per le persone sorde e sordocieche, al fine di garantire il diritto di accesso ai servizi di pubblica utilità.

Il sottosegretario BIONDELLI segnala l'importanza dell'istituzione di centri specializzati abilitati ad effettuare una diagnosi precoce, che si è rivelata decisiva nel recupero delle disabilità. Per l'attuazione di tale percorso, ritiene opportuno il coinvolgimento non solo del Ministero della salute, ma anche del mondo della scuola.

La [PRESIDENTE](#) condivide l'opportunità di modificare il titolo del testo all'esame, al fine di non limitare l'intervento normativo al mero riconoscimento della LIS. Da un lato, la lingua dei segni dovrebbe essere affiancata all'italiano, come lingua ufficiale che favorisca la comunicazione delle persone sorde nei rapporti con la pubblica amministrazione. Dall'altro, però, ciò non esime lo Stato, in tutte le sue articolazioni, dall'obbligo di offrire ai non udenti le migliori opportunità per conquistare la piena autonomia sotto il profilo della comprensione e della comunicazione.

Invita, quindi, il relatore a predisporre un nuovo testo, sulla base delle linee guida già enunciate.

Il relatore [RUSSO](#) (PD) si riserva di presentare un nuovo testo, previo confronto con il Governo e i colleghi della Camera dei deputati, per giungere a un orientamento quanto più possibile condiviso e concludere l'esame del provvedimento in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(2258\)](#) ***Disposizioni in materia di conflitti di interessi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

[\(840\)](#) ***Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti***

[\(853\)](#) ***MUCCHETTI ed altri. - Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità***

[\(904\)](#) ***LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(1319\)](#) ***BUEMI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche***

(2170) Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti

- e petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Riprende la discussione generale.

Il senatore [ARACRI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime profonde riserve nei confronti del disegno di legge in titolo, il quale estende il regime delle incompatibilità anche a soggetti diversi dai parlamentari, escludendone però irragionevolmente alcune, come - ad esempio - i sindaci.

La *ratio* del disegno di legge è quella di sanzionare il possibile conflitto che insorga nell'esercizio dell'azione di governo, qualora sia ipotizzabile che il titolare della carica possa perseguire, a causa delle sue funzioni, un interesse privato.

Il sistema configurato, però, è tale da scoraggiare soprattutto gli imprenditori e i liberi professionisti dall'impegno politico, dal momento che - per il regime di incompatibilità previsto - chi assume ruoli di governo non può essere titolare di alcuna attività professionale o esercitare lavoro autonomo.

Esprime, in particolare, critiche nei confronti del cosiddetto *blind trust*, istituito in base al quale il patrimonio della personalità che eserciterà funzioni di governo viene affidato a terzi.

Appare, inoltre, censurabile l'obbligo di presentare una dichiarazione preventiva della propria situazione patrimoniale, volto a verificare la sussistenza di un possibile conflitto di interessi. Tale obbligo è esteso, peraltro, ai coniugi, ai conviventi e ai parenti entro il secondo grado.

Il mancato rispetto dei termini per la presentazione della dichiarazione viene inoltre punito con sanzioni penali amministrative di rilevante entità.

Si sofferma, quindi, sul ruolo che in materia eserciterà l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In proposito, valuta criticamente le modalità di composizione dell'organo, composto da cinque membri, di cui tre eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato, tra soggetti inseriti in appositi elenchi di candidati individuati dalle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento sulla base dei *curricula* presentati.

Ribadisce, pertanto, la contrarietà del suo Gruppo a un disegno di legge volto ad assecondare pulsioni populiste e contrario ai principi fondamentali che ispirano gli ordinamenti liberali. Al contrario, ritiene che una coerente riforma in tema di conflitto di interesse dovrebbe piuttosto favorire la massima trasparenza nelle procedure attraverso le quali il Governo assume le proprie decisioni e attua l'indirizzo politico.

Il senatore [BERTACCO](#) (*FI-PdL XVII*) osserva in primo luogo che, in materia di conflitto di interessi, la legge attualmente in vigore, promossa dall'ex ministro Frattini, appare ancora la soluzione più equilibrata. Essa, nel contemperare le esigenze di trasparenza con il diritto fondamentale all'esercizio dell'attività politica, dispone che i membri del Governo non possano esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale, esercitare qualunque tipo di lavoro pubblico o privato, né esercitare attività professionali in materie connesse con la carica di governo.

Al contrario, ritiene che il disegno di legge all'esame presenta molteplici profili di criticità che rendono la proposta incompatibile con un ordinamento liberale. L'intervento normativo, infatti, è anticipato al momento della candidatura o della nomina, prima delle quali sorge l'obbligo di notificare

tutte le attività lavorative, nonché lo stato patrimoniale, sia quello personale sia quello dei propri familiari, al fine di valutare la sussistenza di un eventuale conflitto di interesse. Nell'ipotesi in cui si manifesti un possibile conflitto di interessi, il soggetto potrà decidere se vendere o affidare la gestione dei propri beni a un soggetto esterno.

Ritiene che scelte di tale natura, oltre ad essere discriminatorie nei confronti di alcune categorie di cittadini, rischiano di dissuadere dall'attività politica donne e uomini che hanno mostrato capacità imprenditoriali, manageriali, finanziarie e che potrebbero contribuire in maniera decisiva allo sviluppo del Paese.

Ribadisce, quindi, la netta contrarietà del suo Gruppo a un disegno di legge che, nell'innovare la normativa vigente, altera profondamente i principi costituzionali, limitando irragionevolmente il diritto di tutti i cittadini di partecipare, in condizioni di parità, alla vita politica, e di assumere incarichi e responsabilità nei diversi livelli di Governo.

Il senatore [MARIN](#) (*FI-PdL XVII*) formula considerazioni critiche sul testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, in quanto la disciplina del conflitto d'interessi risulta troppo rigorosa. Ritiene eccessivo, infatti, prevedere l'incompatibilità della carica di governo nazionale con qualunque impiego pubblico o privato e qualsiasi attività professionale o imprenditoriale, nonché con l'esercizio di compiti di gestione in imprese, società pubbliche e private o fondazioni. A suo avviso, è inaccettabile prevedere la pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale del titolare della carica. Peraltro, l'obbligo di dichiarazione è esteso perfino al coniuge, ai parenti entro il secondo grado e al convivente.

Con queste limitazioni, è prevedibile che i migliori imprenditori e professionisti del Paese rinuncino ad assumere cariche di governo, per evitare di dover vendere o affidare a una gestione fiduciaria i propri beni e attività patrimoniali rilevanti. In tal modo, la politica resterà un settore isolato e autoreferenziale, riservato a funzionari di partito. Ciò non potrà che aumentare la disaffezione dell'opinione pubblica, facendo venire meno il confronto democratico, a vantaggio di movimenti di protesta incapaci di offrire soluzioni alternative.

Critica anche l'affidamento della competenza a valutare le situazioni di conflitto d'interessi all'Autorità garante della concorrenza, i cui membri tra l'altro sarebbero eletti dalle Camere e, quindi, esposti a indebite pressioni da parte della maggioranza parlamentare.

Conclude, auspicando che il Senato riaffermi l'autorevolezza del proprio ruolo, modificando in modo incisivo il testo in esame, che priva una parte significativa della società civile della possibilità di contribuire alla vita pubblica del Paese. A suo avviso, invece, sarebbe sufficiente una modifica puntuale della normativa vigente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(2271\)](#) *Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

[\(282\)](#) *MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170,*

in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

[\(453\)](#) *CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria*

[\(454\)](#) *CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista*

[\(1236\)](#) *BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali*

- e [petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine dell'audizione informale sui disegni di legge n. [2271](#) e connessi (editoria), che si è svolta nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Riprende la discussione generale.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che, dopo l'attento esame in prima lettura, accompagnato da un ampio ciclo di audizioni, sarebbe stato legittimo attendersi un testo maggiormente condiviso. Al contrario, il disegno di legge in esame reca diverse deleghe al Governo su materie - quali il sostegno pubblico all'editoria, il sistema pensionistico dei giornalisti e la disciplina del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti - che si sarebbe potuto definire in modo più appropriato in sede parlamentare.

Ritiene condivisibili solo le disposizioni sulla liberalizzazione dei punti vendita. Tuttavia, questa appare come una scelta obbligata, dal momento che i contenuti dell'informazione sono ormai presenti non solo sui siti *on line* dei giornali e dei periodici tradizionali, ma anche su migliaia di siti specializzati, che tra l'altro sono aggiornati in tempo reale e hanno un alto grado di attendibilità. In ogni caso, sarebbe stato più opportuno inserire tali norme nel provvedimento sulla concorrenza, già all'esame della Commissione industria.

A suo avviso, il meccanismo di sostegno pubblico all'editoria - previsto con il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione - non risulta affatto innovativo. Inoltre, è assai criticabile la previsione di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione, pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo, destinato ad alimentare il Fondo. Tale contributo è posto a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché delle società operanti nel settore dell'informazione e comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta e di altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità.

Infine, ritiene inopportuno che temi complessi, quali la riforma dell'Ordine dei giornalisti e la revisione del sistema pensionistico dei giornalisti, siano delegati al Governo. Sarebbe stato preferibile, invece, che tali argomenti fossero regolati dal Parlamento, attraverso specifici provvedimenti.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime apprezzamento per l'intervento a favore dell'editoria, volto a favorire il pluralismo delle fonti d'informazione, anche in considerazione della grave difficoltà economica che il settore sta attraversando ormai da anni, aggravata dal passaggio all'informazione

digitale, che ha affermato il principio di accesso gratuito alle notizie e di libera fruibilità. Tra l'altro, l'indispensabile e costante miglioramento della versione *on line* di quotidiani e periodici determina un ulteriore effetto depressivo per la vendita delle copie stampate, con ripercussioni negative sui livelli occupazionali.

Pertanto, sebbene potrebbe sembrare inevitabile il ritorno a una logica di mercato, ritiene condivisibile l'istituzione del Fondo, i cui criteri di ripartizione dovrebbero però assicurare la massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. A tale riguardo, ricorda che la legge n. 112 del 2004, in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, aveva introdotto un limite alla raccolta delle risorse del sistema integrato delle comunicazioni pari al 20 per cento dei ricavi complessivi, considerando come un mercato unico convergente la stampa quotidiana e periodica, nonché l'editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di *Internet*, radio e televisione, cinema, pubblicità e sponsorizzazioni.

Preannuncia quindi la presentazione di proposte di modifica per precisare il contenuto delle deleghe assegnate al Governo, che ritiene eccessivamente ampie e indeterminate, su materie rilevanti e complesse, quali la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria, la revisione dei profili pensionistici per i giornalisti e la riforma del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Dopo aver ricordato l'importanza dell'Ordine non solo per tutelare i giornalisti nelle cause di diffamazione, ma anche per consentire un adeguato ristoro del danno d'immagine, ritiene ragionevole uno snellimento del Consiglio, che risulta effettivamente pletorico. Tuttavia, la nuova composizione dovrebbe essere più equilibrata, tenendo anche conto della esigenze di rappresentatività territoriale, senza peraltro penalizzare la quota riservata ai pubblicitari.

Conclude, assicurando la piena disponibilità al dialogo e al confronto costruttivo, al fine di pervenire a un testo più condiviso, che favorisca lo sviluppo e l'innovazione del settore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 392 (pom.) del 04/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016
392ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(840) Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti

(853) MUCCHETTI ed altri. - Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità

(904) LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1319) BUEMI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche

(2170) Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti

- e petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Riprende la discussione generale.

Il senatore **D'ALI** (*FI-PdL XVII*) esprime valutazioni molto critiche sul testo approvato dalla Camera dei deputati, che - a suo avviso - introduce una disciplina illiberale e antidemocratica. Infatti, appare irragionevole valutare preventivamente la potenziale situazione di conflitto d'interessi del titolare di una carica di governo, mentre sarebbe più opportuno censurare l'eventuale compimento di atti o la partecipazione a deliberazioni suscettibili di determinare un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto alla generalità dei destinatari.

Una norma tanto restrittiva avrebbe effetti discriminanti nei confronti della parte migliore della società civile, cioè di quegli intellettuali, imprenditori e professionisti desiderosi di contribuire alla vita pubblica del Paese, condividendo il patrimonio di conoscenza acquisito attraverso le rispettive esperienze professionali. Costoro, infatti, sarebbero costretti a rinunciare all'impegno politico, per non subire conseguenze dannose dal punto di vista patrimoniale. In tal modo, gli incarichi di governo potranno essere attribuiti solo a politici di professione, a persone prive di alcuna esperienza professionale e, quindi, incapaci di intervenire con adeguata coscienza critica nel procedimento di formazione delle leggi o nell'attività di governo.

Pertanto, ritiene che il provvedimento sia da respingere, in quanto alimentato da un pregiudizio di carattere ideologico nei confronti di imprenditori e professionisti. Tutt'al più, a suo avviso, si potrebbe applicare l'istituto del *blind trust*, ma nei limiti in cui è previsto dalla legislazione americana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi (n. 293)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore **PAGLIARI** (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2 della legge n. 124 del 2015, volto a ridefinire e semplificare la disciplina della conferenza di servizi.

Sottolinea che gli obiettivi perseguiti attengono alla riduzione dei tempi e dei casi in cui la conferenza è obbligatoria, nonché alla semplificazione del modello decisionale.

Lo schema si compone di due titoli.

Il titolo I, composto del solo articolo 1, reca le modifiche alla disciplina generale mediante la completa riformulazione del testo degli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

In particolare, nel nuovo articolo 14 sono specificate le varie tipologie di conferenze di servizi, mentre negli articoli successivi sono precisate le relative procedure. Il decreto individua, quindi, tre tipi di conferenze: istruttoria, quando l'amministrazione procedente ritenga opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati; decisoria, quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici; preliminare, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su richiesta dell'interessato motivata e corredata, in assenza di progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo.

Infine, è disciplinata la conferenza di servizi nell'ipotesi in cui un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale. La nuova formulazione prevede l'integrazione dei procedimenti, attraverso l'indicazione, da parte dell'amministrazione competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), di un'unica conferenza di servizi dal carattere decisivo. In questo modo il giudizio di compatibilità ambientale espresso a seguito dei lavori della conferenza andrà a sostituire tutti gli atti di assenso, non solo quelli ambientali, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.

Il nuovo articolo 14-*bis* prevede, nei casi più complessi, l'ulteriore tipologia della conferenza semplificata. Essa si svolge in modalità asincrona, che ricorre quando, per una ragione di composizione o di organizzazione, la decisione o la valutazione è assunta in tempo differito. Entro cinque giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, nel caso di procedimento ad iniziativa di parte, la conferenza in modalità asincrona è indetta dall'amministrazione procedente, che comunica l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione alle altre amministrazioni interessate. Queste devono pronunciarsi, in via telematica, entro quarantacinque giorni, con un atto esplicito congruamente motivato, formulato in termini di assenso o dissenso, indicando in quest'ultimo caso le modifiche necessarie ai fini dell'assenso. Il silenzio delle amministrazioni ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei suddetti requisiti equivalgono ad assenso senza condizioni. Scaduto il termine, l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni, la determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Il novellato articolo 14-*ter* disciplina la riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, che si verifica quando la decisione è assunta in tempo reale. Ad essa si ricorre, in particolare, qualora siano stati comunicati dissensi espressi che l'amministrazione procedente ritiene possibile e opportuno superare, ovvero nelle ipotesi di particolare complessità della determinazione da assumere. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni dalla prima riunione. La decisione è assunta dall'amministrazione procedente sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti delle amministrazioni. Le amministrazioni statali, ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, sono rappresentate da un unico soggetto, abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per le amministrazioni periferiche, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato. Si stabilisce, poi, che debba considerarsi acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione, ovvero pur partecipando alla stessa non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato. Ciò dovrebbe avere un importante effetto di semplificazione, in quanto, qualora alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, si riduce notevolmente il numero di interlocutori abilitati ad esprimere un dissenso.

L'articolo 14-*quater* reca la previsione secondo cui la determinazione motivata di conclusione della

conferenza adottata dall'amministrazione precedente sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare, con congrua motivazione, l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela, purché abbiano partecipato anche per il tramite del rappresentante unico alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini. La norma è finalizzata ad evitare comportamenti omissivi o dilatori da parte delle amministrazioni. In caso di approvazione unanime, tale determinazione è immediatamente efficace; se, invece, la decisione è assunta sulla base delle posizioni prevalenti, la sua efficacia è sospesa qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-*quinquies* e per il periodo utile all'esperimento della procedura di opposizione ivi prevista.

Con il novellato articolo 14-*quinquies*, si regola il procedimento di opposizione previsto in favore delle amministrazioni con posizione qualificata che abbiano espresso un dissenso motivato in seno alla riunione della conferenza. La prima fase prevede lo svolgimento di trattative fra le amministrazioni per giungere ad una soluzione concordata. Nel caso in cui all'esito delle riunioni sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora, invece, le trattative falliscano, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. Se tale organo non accoglie l'opposizione, la decisione assunta in conferenza diviene definitivamente efficace.

Il titolo II dello schema di decreto, comprensivo degli articoli da 2 a 8, contiene le disposizioni di coordinamento fra la disciplina generale e la normativa di settore che regola lo svolgimento della conferenza di servizi, in particolare in materia edilizia e ambientale, nonché di sportello unico per le attività produttive, autorizzazione unica ambientale e autorizzazione paesaggistica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ([n. 291](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

La senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene condivisibili gli obiettivi di semplificazione e trasparenza, nonché di standardizzazione e pubblicazione sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei moduli che definiscono i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e comunicazioni. A tale proposito, segnala che alcuni enti territoriali hanno già conseguito tali obiettivi, avendo provveduto all'unificazione e alla pubblicazione in rete dei modelli, come pure all'istituzione di uno sportello unico al quale presentare istanze, segnalazioni e comunicazioni.

Rileva, tuttavia, che non risulta ancora chiaro l'ambito di applicazione del provvedimento. Pertanto, affinché lo schema di decreto legislativo non si limiti a una mera dichiarazione di intenti, sia pure condivisibili, sarebbe opportuno individuare con precisione i procedimenti che richiedono la SCIA, oppure che possono essere oggetto di silenzio assenso, così come quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e quelli per cui è sufficiente una comunicazione preventiva.

Il ministro MADIA, nel riconoscere la fondatezza dei rilievi formulati dalla relatrice Lo Moro, in occasione della illustrazione introduttiva, e dalla senatrice Bernini, assicura che il provvedimento in esame è finalizzato essenzialmente a stabilire un quadro normativo generale, che sarà successivamente integrato e completato da ulteriori decreti legislativi.

Tali provvedimenti stabiliranno con certezza - attraverso apposite tabelle - quali procedimenti necessitano di SCIA o di silenzio assenso, di autorizzazione espressa o di mera comunicazione preventiva, semplificando in modo significativo i rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Osserva, tuttavia, che per realizzare questi elenchi dettagliati sarà necessaria una istruttoria particolarmente complessa, che richiede tempi più lunghi. Per questo motivo, si è ritenuto opportuno ricorrere all'adozione di più decreti legislativi, come peraltro previsto dalla legge delega.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare ([n. 292](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) ritiene opportuno un breve rinvio dell'esame dello schema di decreto legislativo in materia di licenziamento disciplinare, per consentire l'approfondimento delle questioni già segnalate.

La senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*) conviene sulla opportunità di un breve rinvio. Infatti, non risulta ancora chiaro come sia possibile evitare la sospensione, in sede di processo penale, del provvedimento cautelare nei confronti del dipendente che abbia falsamente attestato la sua presenza in servizio.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) segnala alcune incongruenze all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che modifica l'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, inserendo alcuni nuovi commi.

Con riferimento al comma 1-*bis*, che contiene una definizione della fattispecie disciplinare della falsa attestazione della presenza in servizio, sarebbe opportuno distinguere, sotto il profilo sanzionatorio, la partecipazione attiva e il mero comportamento omissivo di chi abbia agevolato la condotta fraudolenta.

A proposito del comma 3-*quater*, che precisa la procedura concernente l'azione di responsabilità nei confronti del dipendente per danno d'immagine alla pubblica amministrazione, osserva che tale materia è estranea alla responsabilità disciplinare, come anche sottolineato dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto. Inoltre, la predeterminazione del limite minimo del risarcimento, fissato in sei mensilità dell'ultimo stipendio, sembra limitare la discrezionalità del giudice nella valutazione del danno.

Infine, riguardo al comma 3-*quinquies*, ritiene che vi sia un eccesso di delega, in quanto si prevede che il responsabile del servizio che abbia omissso di avviare il procedimento disciplinare o di adottare il

provvedimento cautelare di sospensione sia punibile con il licenziamento. In realtà, tali comportamenti configurano il reato di omissione di atti d'ufficio, già previsto dall'articolo 328 del codice penale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2271) *Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) *MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica*

(453) *CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria*

(454) *CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista*

(1236) *BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali*

- e petizioni ([nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti](#))

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Riprende la discussione generale.

Il senatore **SCOMA** (*FI-PdL XVII*) formula considerazioni molto critiche sul provvedimento in esame, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di due disegni di legge, presentati, rispettivamente, da parlamentari del Partito democratico e di Sinistra ecologia e libertà. A suo avviso, infatti, l'intervento normativo sarebbe espressione del tentativo, da parte del centrosinistra, di condizionare il settore dell'editoria.

In primo luogo, ritiene irragionevole l'attribuzione di una delega così ampia al Governo, per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria, la revisione del sistema pensionistico dei giornalisti e la riforma del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

Con riferimento al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nota che, tra le consistenti risorse che dovrebbero affluirvi, non sono stati computati gli importi delle sanzioni applicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Invece, ritiene inopportuno alimentare tale Fondo attraverso l'imposizione di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo ai concessionari della raccolta pubblicitaria, nonché mediante il recupero dell'evasione del canone RAI, che da quest'anno sarà pagato con la bolletta elettrica. Sarebbe stato preferibile, infatti, destinare tali somme alla riduzione del canone RAI

per le persone meno abbienti.

Con riferimento ai beneficiari del contributo - da cui restano esclusi gli organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali, i periodici specialistici a carattere tecnico-scientifico e le imprese editrici che fanno capo a gruppi editoriali quotati in borsa - è stata soppressa la distinzione tra testate nazionali e locali. Il contributo sarà quindi graduato in funzione del numero di copie annue vendute, che comunque non deve essere inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita. Le sole disposizioni condivisibili, a suo avviso, sono quelle che consentono la liberalizzazione del sistema di distribuzione e degli orari di apertura dei punti vendita dei giornali. Tuttavia, sarebbe stato più corretto affrontare tale argomento in sede di esame del disegno di legge in materia di concorrenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.7. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 394 (pom.) del 17/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
394^a Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2362\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

La senatrice [BERNINI](#) (FI-PdL XVII), intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea l'assenza dei requisiti di necessità e urgenza, nonché la disomogeneità dei contenuti del provvedimento che - a suo avviso - presenta ulteriori profili di incostituzionalità.

In primo luogo, ritiene inaccettabile che l'indennizzo automatico degli investitori in obbligazioni subordinate delle quattro banche oggetto della procedura di risoluzione della crisi bancaria sia condizionato al possesso di determinati requisiti. Infatti, potrebbero accedere al risarcimento solo

coloro che hanno acquistato le obbligazioni entro il 12 giugno 2014 e che detengano un patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100.000 euro o un reddito lordo ai fini IRPEF inferiore a 35.000 euro. Peraltro, l'eventuale ricorso alla procedura arbitrale rischierebbe di differire ulteriormente nel tempo l'indennizzo. Ritiene, quindi, che gli articoli da 8 a 10 del decreto-legge n. 59 del 2016 determinino una disparità tra risparmiatori, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Ravvisa elementi di criticità anche in merito all'introduzione del principio del pegno non possessorio. Tale istituto, infatti, consentirebbe alle banche creditrici, in caso di insolvenza dell'imprenditore debitore, di acquisire i beni oggetto del pegno senza un preventivo pronunciamento del giudice, peraltro sfavorendo i creditori privilegiati nell'ambito della procedura esecutiva. L'articolo 1, quindi, appare in contrasto con il diritto alla difesa e al contraddittorio tra le parti, nonché del principio di legalità.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta del 5 maggio dal relatore Collina, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni su testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **COLLINA** (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando la necessità che, all'articolo 8, comma 2, la norma ivi prevista, nell'attribuire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni, sia riformulata senza l'individuazione dello strumento attraverso il quale provvedere. Tale scelta, infatti, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali, deve essere rimessa all'ente competente.

Inoltre, osserva che all'articolo 24, comma 2, sarebbe opportuno specificare l'espressione "giovani autori", al fine di circoscrivere in modo più puntuale i beneficiari dei contributi selettivi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Con riferimento all'emendamento 8.22, propone di esprimere parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, volta a attribuire alle Regioni la definizione di previsioni urbanistiche ed edilizie, sia formulata come facoltà e non sia individuato lo strumento attraverso il quale provvedere, scelta che - nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni e agli enti locali - deve essere rimessa all'ente competente.

Quanto agli emendamenti 23.1, 24.23, 25.29, 26.13 e 27.3, propone di esprimere parere contrario, in quanto essi attribuiscono impropriamente carattere vincolante al parere espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni nell'ambito del procedimento di adozione di decreti ministeriali, in tal modo

irragionevolmente aggravando l'iter di formazione degli atti normativi di rango secondario, nel quale l'attività consultiva degli organi coinvolti ha natura esclusivamente obbligatoria.

Sul subemendamento 31.0.1/2, propone di esprimere parere contrario, in quanto esso attribuisce impropriamente carattere vincolante al parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreti legislativi.

Infine, sui restanti emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) sottolinea che l'articolo 34, nel delegare al Governo l'adozione di un testo normativo unico per il settore dello spettacolo, tra i principi e criteri direttivi, prevede, al comma 4, lettera *h*), la graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento attività circensi. A suo avviso, potrebbe profilarsi una lesione del principio di libertà d'impresa, riconosciuto dall'articolo 41 della Costituzione, in quanto gli animali sono essenziali per le imprese circensi, al fine di attrarre un maggior numero di spettatori. Ricorda, inoltre, che l'Italia ha recepito la normativa europea per evitare trattamenti e forme di trasporto degli animali suscettibili di arrecare pregiudizio al loro benessere.

La senatrice [REPETTI](#) (*AL-A (MpA)*) ritiene che anche il benessere animale sia un principio costituzionalmente tutelato, per quanto non in forma esplicita.

A suo avviso, la lettera *h*) del comma 4 dell'articolo 34 non pregiudica l'attività delle imprese circensi, in quanto si prevede una eliminazione graduale dell'utilizzo di animali, al fine di impedire che quelli attualmente presenti nei circhi siano sostituiti in futuro con altri esemplari, magari perfino esotici, prelevati in modo coercitivo dai rispettivi *habitat* naturali.

Del resto, in passato sono già state introdotte alcune limitazioni all'attività circense - al fine di vietare lo sfruttamento di persone, soprattutto di sesso femminile - senza che fossero configurate come una violazione della libertà d'impresa.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) ricorda, preliminarmente, che il Governo precedente si era già formalmente impegnato - a seguito di un atto d'indirizzo approvato dal Senato - a eliminare gradualmente i finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo a favore delle imprese circensi che utilizzano animali nei loro spettacoli.

Osserva, quindi, che il secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione limita l'esercizio dell'iniziativa economica privata, in quanto non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. A suo avviso, tale concetto, in via interpretativa, può comprendere anche i diritti degli animali, se si tiene conto sia della recente introduzione nell'ordinamento del reato di maltrattamento degli animali - peraltro perseguibile d'ufficio - sia dell'accresciuta sensibilità dell'opinione pubblica a tale riguardo. Inoltre, ritiene che il rispetto della dignità degli altri esseri viventi sia desumibile anche dal principio di tutela del paesaggio, di cui all'articolo 9 della Costituzione. Infine, reputa che la riduzione degli animali in schiavitù e il loro sfruttamento arrechino un grave pregiudizio anche alla dignità umana, valore oggettivo e principio etico, la cui tutela informa l'intera Carta costituzionale.

Il senatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur considerando non infondata l'obiezione del senatore Calderoli, ritiene che la scelta di privilegiare la tutela del benessere animale, rispetto al diritto di libertà d'impresa, assume carattere politico.

Pertanto, nell'intento di accentuare la tutela dei diritti degli animali, per giungere in prospettiva alla eliminazione di ogni forma di sfruttamento, annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) ritiene che le tecniche di addestramento degli animali comportino una

perdita di dignità anche per i domatori, per quanto involontariamente accettata dagli stessi lavoratori impiegati nei circhi.

In ogni caso, occorre considerare anche il pregiudizio morale arrecato ai tanti spettatori minorenni, i quali rischiano di interiorizzare l'errato convincimento della superiorità del genere umano rispetto agli animali.

Osserva, infine, che l'eliminazione degli animali dagli spettacoli non arreca necessariamente un danno all'impresa circense, in quanto solitamente risulta di stimolo al miglioramento della qualità delle performance artistiche, acrobatiche e ricreative.

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore Calderoli, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni sul testo e in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario sugli emendamenti, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La **PRESIDENTE** comunica che, al termine delle audizioni informali sui disegni di legge n. **2271** e connessi (editoria), che si sono svolte davanti all'Ufficio di Presidenza nelle riunioni di giovedì 5 maggio e di oggi, martedì 17 maggio, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Dichiara quindi conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di lunedì 30 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(2258\)](#) *Disposizioni in materia di conflitti di interessi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

[\(840\)](#) *Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti*

[\(853\)](#) *MUCCHETTI ed altri. - Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità*

[\(904\)](#) *LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(1319\)](#) *BUEMI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche*

[\(2170\)](#) *Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti*

- e [petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Riprende la discussione generale.

Il senatore [SCILIPOTLISGRO'](#) (FI-PdL XVII) critica la nuova disciplina in materia di conflitti d'interessi, che a suo avviso presenta gravi incongruenze e profili di incostituzionalità, in quanto viola i principi di difesa e di pari trattamento.

A suo avviso, con questo provvedimento non si otterrà il risultato di rendere più trasparenti le decisioni del Governo, ma si allontaneranno dalla partecipazione politica i cittadini che hanno avuto maggiore successo nella loro attività professionale e imprenditoriale. Infatti, considera eccessivo l'obbligo, previsto per i titolari di una carica di governo, di vendere i propri beni e attività o di cederli a una gestione fiduciaria, ancora prima che si determini un effettivo conflitto d'interesse. Tale misura, a suo avviso, costituirà un deterrente per quegli imprenditori desiderosi di partecipare alla vita pubblica del Paese, che tuttavia temono di subire in questo modo un grave danno patrimoniale.

Osserva che la platea di destinatari della norma risulta troppo estesa, essendo impossibile ipotizzare che vi siano soggetti privi di interessi specifici, pur legittimi, correlati alla precedente attività

lavorativa.

Inoltre, ritiene inopportuno che il giudizio preventivo sulla compatibilità dell'impiego pubblico o privato, ovvero dell'attività professionale o imprenditoriale con la carica di governo nazionale sia rimesso all'Antitrust. Peraltro, l'Autorità - nella nuova configurazione - sarebbe eletta da una maggioranza politica e, pertanto, soggetta al rischio di un uso strumentale. Qualora si determini un cambiamento della maggioranza parlamentare nel corso del suo mandato, infatti, i suoi componenti potrebbero ostacolare l'attività del nuovo Esecutivo.

Pertanto, esprime la propria ferma contrarietà a un provvedimento antidemocratico, finalizzato soltanto ad acquisire consenso elettorale, corrispondendo alle tendenze demagogiche di parte dell'opinione pubblica.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) reputa eccessivamente rigoroso il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, in quanto si finisce per limitare le libertà civili, introducendo una disparità di trattamento nei confronti di titolari di cariche di governo. Basti pensare alla previsione che, dopo la conclusione dell'incarico governativo, la situazione di incompatibilità continua a produrre effetti per ulteriori dodici mesi, per le cariche in enti di diritto pubblico e in società aventi fini di lucro che operano in settori economicamente strategici.

Al contrario, la legge n. 215 del 2004, promossa dall'allora ministro Frattini, risulta più equilibrata e compatibile con i principi costituzionali, in quanto consente a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, nel rispetto dell'interesse generale e del regolare svolgimento dell'attività parlamentare.

Dopo aver criticato le norme relative agli obblighi di dichiarazione da parte dei coniugi e parenti di secondo grado del titolare della carica di Governo, nonché le misure tipiche per la prevenzione del conflitto d'interessi, auspica che si rinunci a proseguire l'*iter* del provvedimento. Sarebbe preferibile, invece, limitarsi a migliorare la normativa vigente, al fine di garantire l'assoluta trasparenza dell'attività del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(302\)](#) *DE POLI*. - *Riconoscimento della lingua italiana dei segni*

[\(1019\)](#) *Nicoletta FAVERO ed altri*. - *Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana*

[\(1151\)](#) *PAGLIARI ed altri*. - *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere*

[\(1789\)](#) *CONSIGLIO*. - *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

[\(1907\)](#) *AIELLO*. - *Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche*

- e petizione n. 765 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il relatore [RUSSO](#) (PD) presenta una proposta di nuovo testo unificato, pubblicata in allegato, volta al riconoscimento della lingua italiana dei segni, ma in un quadro di tutele più ampio per tutte le persone che soffrono di ipoacusia.

Precisa che la nuova formulazione tenta di recepire alcune delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni informali e del successivo dibattito. Tuttavia, alla luce delle modifiche introdotte, sarà necessario rivedere, eventualmente nella fase di esame degli emendamenti, la clausola di invarianza finanziaria.

Propone quindi di adottare la nuova proposta come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

La [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare alle ore 13 di martedì 24 maggio il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al nuovo testo unificato, adottato quale base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, a partire dalla seduta di domani, con l'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge [2389](#) (decreto-legge 67/2016 - proroga missioni internazionali e misure di sicurezza interna), per l'espressione del parere sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2287 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 8, comma 2, appare necessario che la norma ivi prevista, nell'attribuire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni, sia riformulata senza l'individuazione dello strumento attraverso il quale provvedere, scelta che - nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali, deve essere rimessa all'ente competente;

- all'articolo 24, comma 2, è opportuno specificare l'espressione "giovani autori", al fine di circoscrivere in modo più puntuale i beneficiari dei contributi selettivi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 8.22 parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, volta a attribuire alle Regioni la definizione di previsioni urbanistiche ed edilizie, sia formulata come facoltà e non sia individuato lo strumento attraverso il quale provvedere, scelta che - nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni e agli enti locali - deve essere rimessa all'ente competente;

- sugli emendamenti 23.1, 24.23, 25.29, 26.13 e 27.3 parere contrario, in quanto essi attribuiscono impropriamente carattere vincolante al parere espresso in sede di Conferenza Stato - Regioni nell'ambito del procedimento di adozione di decreti ministeriali, in tal modo irragionevolmente aggravando l'iter di formazione degli atti normativi di rango secondario, nel quale l'attività consultiva degli organi coinvolti ha natura esclusivamente obbligatoria;

- sul subemendamento 31.0.1/2 parere contrario, in quanto esso attribuisce impropriamente carattere vincolante al parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreti legislativi;

- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [302](#), [1019](#), [1151](#), [1789](#), [1907](#)

Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e della LIS tattile

NT2

[RUSSO](#), *relatore*

Art. 1.

(Diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e rimozione delle barriere della comunicazione)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione ed alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva.

2. La Repubblica tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità: indagini preventive in gravidanza, *screening* neonatale universale, diagnosi audiologica

pediatrica, protesizzazione uditiva precoce, tecniche di abilitazione, riabilitazione e logopedia. In merito alla comunicazione, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile, in un'ottica di bilinguismo (lingua italiana parlata e scritta/LIS). Garantisce la diffusione di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati a garantire inclusione sociale e accesso all'informazione per le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato LIS e LIS tattile e ogni altra azione atta a realizzare la piena autonomia, inclusione e realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Promuove, altresì, la ricerca scientifica su sordità e sordocecità in ambito linguistico, pedagogico, didattico, psicologico e neuropsicologico.

3. Le misure previste dalla presente legge si applicano anche in favore delle persone con disabilità comunicative non dovute a sordità.

Art. 2.

(Libertà di scelta e non discriminazione)

1. La Repubblica riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della piena inclusione sociale. La Repubblica assicura le garanzie necessarie affinché le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche possano, liberamente, fare uso della LIS, della LIS tattile e/o dei mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti i settori pubblici e privati, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti e delle libertà costituzionali e in maniera particolare il libero sviluppo della personalità, la formazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché il diritto alla educazione e alla piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale.

2. Nessuna persona può essere discriminata né trattata in maniera diseguale, direttamente o indirettamente, mentre esercita il suo diritto di opzione all'uso della LIS, della LIS tattile e/o di mezzi di sostegno alla comunicazione in qualsiasi ambito, sia pubblico sia privato.

Art. 3.

(Prevenzione e identificazione precoce della sordità e della sordocecità e strumenti atti ad attenuare o correggere il deficit uditivo e il deficit visivo)

1. La Repubblica promuove l'uso di strumenti idonei a prevenire ed identificare precocemente la sordità e la sordocecità, quali in particolare le indagini preventive in gravidanza, lo *screening* audiologico neonatale universale, la diagnosi audiologica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini dei necessari interventi di protesizzazione uditiva precoce e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

2. La Repubblica promuove interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le rispettive famiglie, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità o sordocecità, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

3. La Repubblica promuove, in ciascuna Regione e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, la presenza di centri specializzati idonei a rendere effettive le misure previste nel presente articolo, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Art. 4.

(Accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione)

1. La Repubblica promuove l'accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, così come gli oggetti e gli strumenti, gli utensili e dispositivi affinché siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da parte di tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.

2. La Repubblica garantisce che siano resi accessibili edifici e ambienti circostanti, specie se di nuova costruzione, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere, alla comprensione e alla comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti. A tal fine promuove l'implementazione, negli edifici, di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni e di sistemi di automazione e domotica.

3. La Repubblica promuove la diffusione e l'utilizzo della LIS e delle tecnologie per la sottotitolazione per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ai programmi di informazione ed attualità, a film, *fiction* e documentari, messaggi promozionali e ogni altro contenuto venga trasmesso dalle emittenti televisive di Stato e private.

4. Le campagne pubblicitarie istituzionali, le pagine e i portali *internet* di pubblica utilità o finanziati da fondi pubblici devono essere rese accessibili alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato LIS. Le amministrazioni pubbliche che promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche sono tenute a facilitare la loro accessibilità attraverso la prestazione di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile e di sottotitolazione e stenotipia.

5. La Repubblica garantisce l'accesso a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, come le applicazioni mobili; garantisce, altresì, l'accesso ai messaggi relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e allarme per eventi eccezionali che coinvolgano la popolazione.

6. La Repubblica promuove, in ogni rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, l'uso di ogni metodologia comunicativa nella lingua italiana parlata e scritta, nella LIS e nella LIS tattile e di ogni strumento tecnico e informatico idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde e sordocieche, ivi inclusi *smartphone*, *tablet* e altri dispositivi. Promuove, altresì, la prestazione di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire per tutte le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti ai cittadini.

7. Con riguardo all'amministrazione di giustizia e penitenziaria la Repubblica promuove la formazione e la disponibilità di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile per rendere effettiva l'applicazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura penale nei confronti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

Art. 5.

(Scuola)

1. La pubblica amministrazione garantisce la prestazione di tutti i servizi volti al sostegno ed all'inclusione dell'alunno sordo e sordocieco, tra cui la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione per i bambini sordi e dell'assistente per bambini sordociechi, dell'interprete LIS e LIS tattile, di ausili tecnologici e altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche, a seconda delle necessità di ciascun alunno. La pubblica amministrazione garantisce altresì all'alunno e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi che abbiano optato per queste lingue, nonché l'apprendimento di ogni altra modalità comunicativa necessaria alla piena inclusione. Fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, il Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca garantisce altresì l'accesso a percorsi educativi che, su libera scelta degli alunni sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi e delle loro famiglie, promuovano il bilinguismo (lingua italiana parlata e scritta/LIS) o la comunicazione totale.

3. La Repubblica promuove l'attivazione di classi miste di studenti udenti e sordi con *curriculum* bilingue (lingua italiana parlata e scritta/LIS) e, più in generale, l'inclusione nei piani di studio dell'apprendimento della LIS e della LIS tattile come materie facoltative, al fine di facilitare l'inclusione sociale degli alunni sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi, utenti della LIS o della LIS tattile, incrementando valori di uguaglianza e rispetto delle diversità linguistiche e culturali.

4. Al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS, della LIS tattile e per i differenti ruoli di assistente alla comunicazione e assistente per bambini sordociechi, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca determina, di concerto con un tavolo di esperti nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, i titoli di studio e l'*iter* formativo per l'accesso a tali professionalità e favorisce la loro formazione iniziale e permanente.

Art. 6.

(Formazione universitaria e post-universitaria)

1. La Repubblica garantisce l'accessibilità all'istruzione universitaria e post-universitaria attraverso la possibilità di accedere a tutti gli strumenti e servizi per l'abbattimento delle barriere della comunicazione, linguistiche, tecnologiche e di altra natura, tesi a garantire pari opportunità e autonomia dello studente sordo, con disabilità uditiva in genere e sordocieco.

2. La Repubblica promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post lauream*, l'insegnamento e l'uso, da parte degli studenti, della LIS, della LIS tattile e di altre tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde e sordocieche e l'accesso all'informazione.

Art. 7.

(Inclusione lavorativa e formazione permanente)

1. La Repubblica garantisce, nei luoghi di lavoro, pari opportunità e accessibilità di ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili possibili nonché delle nuove tecnologie, tra cui applicazioni, *chat*, *e-mail*, videoconferenza, atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche sui luoghi di lavoro.

Art. 8.

(Tutela della salute)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante servizi di interpretariato LIS e LIS tattile, nonché attraverso l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici e delle tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nella LIS e LIS tattile, attraverso sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione che rendano accessibile l'informazione.

Art. 9.

(Arte, cultura, tempo libero)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono e garantiscono la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, il turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali,

della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti promuovono iniziative finalizzate a far conoscere e rendere fruibile il patrimonio culturale italiano alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, quali: formazione al personale, visite guidate in LIS e LIS tattile, video-guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche e tutto ciò che può migliorare la fruibilità di attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.

Art. 10.

(Trasporti)

1. Le stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sono rese accessibili attraverso servizi di interpretariato LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione nonché altri mezzi e tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, in particolare nei punti di informazione e contatto con il pubblico.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni e le istruzioni relative alle norme di funzionamento, sicurezza ed emergenza nei trasporti siano diffuse anche attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione o altri mezzi di sostegno alla comunicazione che rendano accessibile l'informazione.

Art. 11.

(Partecipazione politica)

1. Le istituzioni e la pubblica amministrazione provvedono a rendere accessibili e pienamente fruibili campagne informative, norme, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali, alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, veicolando la comunicazione e l'informazione attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione che rendano accessibile l'informazione.

2. Il Parlamento, le Regioni e gli enti locali promuovono servizi di interpretariato LIS, LIS tattile e di sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi altro evento di interesse generale.

Art. 12.

(Regolamenti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentiti le Università, gli Enti di ricerca e le associazioni maggiormente rappresentative di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordocieche, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 13.

(Registro nazionale degli interpreti LIS e LIS tattile)

1. È istituito, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Registro nazionale degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana tattile (LIST).

2. Con decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca predispone il Piano didattico nazionale per la formazione professionale degli interpreti LIS e LIS tattile in ambito universitario, stabilendo in

particolare i requisiti formativi dei candidati per l'accesso ai corsi, il monte ore e i programmi di studio dei corsi di formazione, i programmi di studio nonché dei corsi di specializzazione e di aggiornamento; definisce altresì le norme transitorie per chi ha già acquisito il titolo di interprete LIS e LIS tattile.

Art. 14.

(Monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche)

1. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità svolge un'attività di monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, e predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 3.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità costituisce al proprio interno un apposito gruppo di lavoro, i cui membri sono designati tra esperti di comprovata esperienza scientifica nel campo della sordità e della sordocecità.
3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 2 predispone un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche; promuove la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge; promuove la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

Art. 15.

(Attuazione, monitoraggio e sanzioni)

1. Le istituzioni e la pubblica amministrazione provvedono a monitorare, secondo le proprie competenze e responsabilità, e con propri mezzi, l'attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nella presente legge e predispongono opportune sanzioni in caso di inadempienze.

Art. 16.

(Agevolazioni fiscali per i servizi di interpretariato)

1. Alla Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 31) è aggiunto il seguente:
"31-bis) spese sostenute per i servizi di interpretariato dalle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche;"

Art. 17.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 397 (pom.) del 24/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2016
397ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2362\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [RUSSO](#) (PD), dopo aver riferito sul decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri in data odierna, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 7.6 ritiene necessario formulare un parere contrario, in quanto la proposta è volta ad introdurre un parere delle commissioni parlamentari competenti su un atto non avente natura normativa, peraltro attribuendo impropriamente a tale parere carattere vincolante.

Quanto all'emendamento 12.10, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che

sia soppressa la previsione del carattere vincolante del parere parlamentare ivi previsto.

Sull'emendamento 12.0.5 propone di esprimere un parere contrario, in quanto la proposta è volta ad introdurre disposizioni di delega legislativa all'interno di un decreto-legge.

Sui restanti emendamenti, infine, propone di formulare un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

(2389) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza
(Parere alle Commissioni 3a e 4a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta del 18 maggio dal relatore Migliavacca, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(840) Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti

(853) MUCCHETTI ed altri. - Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità

(904) LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(1319\)](#) ***BUEMI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche***

[\(2170\)](#) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti***

- e [petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Riprende la discussione generale.

Il senatore [PAGLIARI](#) (PD), in un'ottica costruttiva, formula alcune considerazioni critiche al fine di apportare correttivi al testo.

Osserva, preliminarmente, che il conflitto d'interessi si qualifica come causa ostativa o condizionante l'esercizio del diritto alla partecipazione alla vita pubblica, quindi dovrebbe concretizzarsi solo in una ragionevole limitazione all'esercizio di tale diritto, peraltro costituzionalmente riconosciuto. Al contrario, nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, si stabilisce in alcuni casi un impedimento assoluto alla possibilità di ricoprire un incarico di governo.

Rileva, inoltre, che la fattispecie generale del conflitto d'interessi, di cui all'articolo 4, dovrebbe essere configurata in termini più puntuali, al fine di evitare eccessiva discrezionalità in sede interpretativa. In particolare, a suo avviso, l'interesse economico che potrebbe condizionare l'esercizio della funzione pubblica dovrebbe essere considerato in relazione alla specifica condizione economica e patrimoniale del titolare della funzione. D'altro canto, il conflitto di interessi può sussistere anche nel caso della titolarità di un interesse non strettamente economico; pertanto, ritiene che le definizioni proposte nel testo siano talmente ampie da ridurre a un'eccezione il diritto di partecipazione alla vita pubblica.

All'articolo 8, poi, è prevista una fattispecie speciale di conflitto d'interessi, che - a suo avviso - non è sufficientemente tipizzata. In particolare, sarebbe necessario precisare i criteri per l'individuazione delle partecipazioni rilevanti in imprese operanti in alcuni settori di ampio rilievo economico, per evitare che differenti interpretazioni possano determinare effetti sperequativi.

Con riferimento all'articolo 9, esprime perplessità sulla legittimità costituzionale del comma 10, secondo cui - qualora non vi siano misure alternative per evitare il conflitto d'interessi - il titolare della carica di governo può essere obbligato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato a vendere i propri beni e attività patrimoniali rilevanti.

Ritiene incongruo estendere gli obblighi di dichiarazione, disciplinati dall'articolo 5, a situazioni anteriori, estinte al momento dell'assunzione della carica, in quanto il conflitto d'interessi non può che essere una situazione attuale. Rileva eventuali profili di illegittimità costituzionale anche in merito alla possibilità per l'Autorità di attivare le indagini della Guardia di finanza sulla situazione patrimoniale del coniuge, dei parenti fino al secondo grado e della persona stabilmente convivente con il titolare dell'incarico pubblico non a scopo di lavoro domestico, qualora questi non acconsentano a rendere spontaneamente la dichiarazione.

A suo avviso, l'articolo 6 presenta molteplici criticità, in particolare con riferimento al divieto di svolgere attività d'impresa o di assumere incarichi nell'anno successivo alla cessazione dell'incarico di governo, se non previa autorizzazione dell'Autorità, nonché all'importo della sanzione pecuniaria, che dovrebbe essere pari al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'attività professionale o imprenditoriale vietata.

Desta perplessità anche il comma 9, che prevede il divieto di percepire compensi relativi ad attività compiute prima di assumere la carica pubblica, a meno che non siano determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari.

Risulta piuttosto indeterminata, a suo avviso, la formulazione dell'articolo 7, che disciplina l'obbligo di astensione dagli atti che potrebbero determinare un vantaggio economicamente rilevante e differenziato per determinate categorie di soggetti. Inoltre, evidenzia la complessità della distinzione tra atti discrezionali e atti dovuti, per i quali l'obbligo di astensione sarebbe escluso.

Dopo aver sottolineato che la norma di cui al comma 10 rende praticamente impossibile stabilire l'esatto importo della sanzione pecuniaria per la violazione dell'obbligo di astensione, giudica improprio il riferimento - al comma 11 - alla revocabilità, da parte del Consiglio dei ministri, dell'atto adottato dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione. In sua vece, infatti, sarebbe preferibile l'applicazione del criterio della prova di resistenza dell'atto medesimo.

La [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (n. 297)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che, in relazione alle audizioni informali che si sono svolte dinanzi agli Uffici di Presidenza congiunti della Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Commissione bilancio della Camera dei deputati nella giornata odierna, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato - o comunque ne hanno preannunciato la trasmissione - della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) evidenzia alcune criticità dello schema di decreto legislativo in esame.

In primo luogo, ritiene che la norma di cui al comma 6 dell'articolo 1 conferisca all'Esecutivo un potere decisionale eccessivo in tema di applicabilità del testo unico. È previsto, infatti, che possa

essere deliberata - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - l'esclusione totale o parziale di singole società a partecipazione pubblica dall'applicazione della disciplina. In questo modo, tuttavia, si introducono elementi di disparità tra società a partecipazione pubblica, peraltro senza che siano precisate le ipotesi che giustificano l'adozione di un provvedimento di esclusione.

Inoltre, ritiene inopportuno limitare la partecipazione delle amministrazioni pubbliche alle sole società per azioni e a responsabilità limitata, come previsto dal comma 1 dell'articolo 3. Tale disposizione, infatti, finisce per determinare una disparità di trattamento soprattutto nei confronti dei piccoli Comuni, che frequentemente detengono partecipazioni societarie in società consortili.

Sottolinea, poi, alcuni aspetti critici anche con riferimento all'articolo 16, recante la disciplina delle società *in house*. A tale riguardo, sarebbe opportuno, a suo avviso, risolvere il nodo della partecipazione mista tra pubblico e privato. Spesso, infatti, queste società agiscono sul mercato in una posizione monopolistica, che consente agli operatori privati di partecipare ai dividendi riversando gli oneri sulla collettività. Osserva che, sotto questo profilo, il Consiglio di Stato ha rilevato la mancanza di criteri rigorosi per assicurare maggiori livelli di concorrenza. Pertanto, sarebbe preferibile affidare la fornitura di beni e servizi a società a totale partecipazione pubblica o privata, anche per stimolare la competitività, favorendo così la riduzione delle tariffe o il miglioramento della qualità.

Infine, evidenzia la carenza di un sistema di monitoraggio al fine di verificare l'impatto della normativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Prima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento" (COM (2016) 165 definitivo) ([n.117](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Prossime fasi operative della cooperazione UE-Turchia in materia di migrazione" (COM (2016) 166 definitivo) ([n.118](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa" (COM (2016) 197 definitivo) ([n.128](#))

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Seconda relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto" (COM (2016) 140 definitivo) ([n.141](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Prima relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia" (COM(2016) 231 definitivo) ([n.143](#))

Comunicazione della Commissione al Consiglio "Valutazione del piano d'azione della Grecia per rimediare alle gravi carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne" (COM (2016) 220 definitivo) ([n.148](#))

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio

"Seconda relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento" (COM (2016) 222 definitivo) (n. 150)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti nn. 117, 118 e 128, congiunzione con l'esame congiunto degli atti nn. 141, 143, 148 e 150 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD), relatrice, riferisce sull'atto comunitario n. 140, recante la seconda relazione della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto. A tale riguardo, rileva che le autorità turche, in occasione del vertice con l'Unione europea del 29 novembre 2015, hanno intensificato le iniziative volte ad accelerare il conseguimento dei requisiti previsti dalla tabella di marcia, tra l'altro anticipando l'applicazione di tutte le disposizioni dell'accordo di riammissione tra l'UE e la Turchia. La relazione segue la struttura della tabella di marcia e tratta quindi singolarmente i cinque blocchi (sicurezza dei documenti, gestione delle migrazioni, ordine pubblico e sicurezza, diritti fondamentali e riammissione dei migranti irregolari) indicando per ciascuno i requisiti non ancora interamente soddisfatti e proponendo misure che consentirebbero alle autorità turche di raggiungere tale obiettivo. La Commissione accoglie con favore il nuovo grado di impegno e determinazione dimostrato dalle autorità turche, prende atto degli importanti passi avanti compiuti e le incoraggia ad accelerare ulteriormente il processo di riforma, affrontando con urgenza le questioni irrisolte individuate nella presente relazione, affinché sia possibile soddisfare tutti i requisiti della tabella di marcia entro ottobre 2016, come ambiziosamente auspicato dalla Turchia.

L'atto comunitario n. 231 reca la comunicazione della Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, finalizzata a interrompere i flussi incontrollati di migranti, che sono all'origine della crisi umanitaria in corso. Si è registrata, in effetti, una consistente diminuzione del numero di migranti irregolari e richiedenti asilo che hanno compiuto la traversata dalla Turchia in Grecia.

Gli sforzi comuni delle autorità greche e turche, della Commissione, degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione hanno consentito di trattare un numero crescente di domande di asilo in Grecia e di rinviare i migranti irregolari in Turchia in condizioni di sicurezza, garantendo che i richiedenti asilo ricevano in Turchia la protezione di cui hanno bisogno e aprendo un percorso legale verso l'Europa attraverso il reinsediamento.

Resta, comunque, ancora molto da fare. Pertanto, la Commissione continuerà a impegnarsi per l'attuazione di tutte le misure previste, anche accelerando le erogazioni di finanziamenti e avviando progetti per fornire sostegno ai rifugiati siriani in Turchia. Inoltre, la Commissione si impegna a sostenere la Turchia affinché possa soddisfare tutti i parametri rimanenti per la liberalizzazione dei visti, in conformità a quanto previsto dalla dichiarazione congiunta.

L'atto comunitario n. 220 reca la comunicazione della Commissione sullo stato di attuazione dell'*acquis* di Schengen da parte della Grecia. Infatti, con il regolamento n. 1053 del 2013, è stato istituito un meccanismo di valutazione delle misure poste in essere dagli Stati membri per affrontare le carenze nella gestione delle frontiere esterne dell'Unione, in modo da ripristinare il normale funzionamento dello spazio Schengen entro la fine dell'anno. La Commissione ha concluso che la Grecia ha compiuto progressi significativi. Tuttavia, per affrontare esaustivamente le carenze individuate nella valutazione del novembre 2015, il piano d'azione presentato dalle autorità greche va ulteriormente migliorato. In particolare, per molte azioni è necessaria una maggiore chiarezza in termini di tempistica, responsabilità e pianificazione finanziaria; inoltre, alcune azioni non possono ancora essere considerate come adeguatamente affrontate o portate a termine e per altre sono necessarie informazioni supplementari o delucidazioni. La Commissione, pertanto, ha invitato la Grecia a fornire i necessari chiarimenti entro lo scorso 26 aprile.

L'atto comunitario n. 222, infine, reca la seconda relazione della Commissione sulla ricollocazione e il

reinsediamento. Si tratta, quindi, di un aggiornamento - rispetto alla prima relazione, comunicata con l'atto comunitario n. 165 - della situazione e delle azioni intraprese dal 16 marzo all'11 aprile 2016, al fine di attuare le raccomandazioni formulate per accelerare l'attuazione dei meccanismi di ricollocazione e reinsediamento.

Nel complesso, i progressi compiuti sono stati insoddisfacenti. Infatti, la Commissione aveva fissato l'obiettivo di ricollocare almeno 6.000 persone entro la data della seconda relazione, ma l'obiettivo non è stato raggiunto. Sono state ricollocate solo altre 208 persone durante il periodo di riferimento e solo pochi Stati membri hanno intrapreso iniziative di ricollocazione. L'attuazione degli obblighi di ricollocazione rimane pertanto prioritaria al fine di alleviare la pressione migratoria sulla Grecia e sull'Italia.

Inoltre, finora sono state reinsediate 5.677 persone, a fronte delle 22.504 concordate. A partire dal 4 aprile, data di inizio dell'applicazione dell'accordo secondo quanto fissato nella dichiarazione UE-Turchia, sono state reinsediate dalla Turchia nell'Unione europea 79 persone, in base al meccanismo "uno a uno".

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride - La risposta dell'Unione europea" (JOIN (2016) 18 definitivo) ([n.131](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza" (COM (2016) 230 definitivo) ([n.142](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza" (COM (2016) 205 definitivo) ([n.144](#))

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore [MAZZONI](#) (*AL-A (MpA)*) riferisce, in primo luogo, sulla comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride - La risposta dell'Unione europea", la quale si compone di sette paragrafi e indica il complesso di azioni da intraprendere a livello europeo per contrastare le minacce di natura ibrida.

Nel primo paragrafo è introdotto il concetto di minaccia ibrida, inteso come combinazione di attività coercitive e sovversive, di metodi convenzionali e non convenzionali (cioè diplomatici, militari, economici e tecnologici), che possono essere usati in modo coordinato da entità statali o non statali per raggiungere determinati obiettivi, rimanendo però sempre al di sotto della soglia di una guerra ufficialmente dichiarata. Ad esempio, le campagne massicce di disinformazione che usano i media sociali per controllare il discorso politico o per radicalizzare, reclutare e dirigere mandatari, possono essere vettori di minacce ibride.

Nel medesimo paragrafo sono indicate le finalità della comunicazione. Essa intende facilitare un approccio olistico che permetterà all'Unione europea, in coordinamento con gli Stati membri, di contrastare in modo specifico le minacce di natura ibrida, creando sinergie fra tutti gli strumenti pertinenti e promuovendo una stretta cooperazione fra tutti gli interlocutori competenti. Le azioni si basano infatti su strategie e politiche settoriali esistenti, volte a rafforzare la sicurezza. In particolare,

l'agenda europea sulla sicurezza, la strategia globale dell'Unione europea in materia di politica estera e di sicurezza e il piano di azione europeo in materia di difesa (in via d'elaborazione), la strategia dell'Unione europea per la cybersicurezza, la strategia europea di sicurezza energetica e la strategia per la sicurezza marittima dell'Unione europea sono strumenti che possono a loro volta contribuire alla lotta contro le minacce ibride.

Il secondo paragrafo è dedicato al tema del riconoscimento della natura ibrida di una minaccia. È richiamata la necessità di mettere a punto metodi di valutazione dei rischi per la sicurezza, al fine di promuovere l'elaborazione di politiche specifiche in settori che vanno dalla sicurezza aerea al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro.

In particolare, gli Stati membri, eventualmente sostenuti dalla Commissione e dall'Alto rappresentante, sono invitati a procedere a uno studio sui rischi ibridi per individuare le vulnerabilità principali, nonché specifici indicatori delle minacce ibride, che possono interessare strutture e reti nazionali e paneuropee.

Al terzo paragrafo sono esaminati gli strumenti conoscitivi attraverso i quali individuare eventuali cambiamenti nel settore della sicurezza legati ad attività ibride. Si tratta, nello specifico, della creazione di una cellula europea di analisi, dell'intensificazione della comunicazione strategica e della creazione di un centro di eccellenza per la lotta contro le minacce ibride.

Il quarto paragrafo riguarda la risposta dell'Unione a livello di resilienza, intesa come la capacità di resistere allo stress e di riprendersi, rafforzati dal fatto di aver fatto fronte alle sfide. Innanzitutto, si sottolinea l'importanza di proteggere le infrastrutture critiche allo scopo di prevenire destabilizzazioni economico-sociali. In sede di azione, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e le parti interessate, individuerà pertanto strumenti comuni per migliorare la protezione e la resilienza delle infrastrutture critiche a fronte delle minacce ibride nei settori rilevanti quali le reti energetiche, i trasporti e le infrastrutture spaziali.

Inoltre, per aumentare la resilienza dell'Unione devono essere rafforzate le capacità di difesa. In tal senso, l'Alto rappresentante, sostenuto se del caso dagli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, proporrà progetti relativi alle possibilità di adattamento delle capacità di difesa dalle minacce ibride rivolte a uno o più Stati membri.

Anche la salute pubblica e la sicurezza alimentare possono essere messe in pericolo da minacce ibride. L'azione in questo settore prevede un rafforzamento delle strutture europee esistenti in materia di sicurezza sanitaria, protezione ambientale e sicurezza alimentare.

Un altro aspetto affrontato dalla comunicazione è quello della cybersicurezza. La Commissione incoraggia gli Stati membri a costituire e utilizzare reti e quadri per la cooperazione strategica, al fine di prevenire e contrastare attacchi informatici nei settori dell'energia, dei servizi finanziari e dei trasporti. In particolare, sono previste forme di collaborazione tra la Commissione e l'industria, nel contesto di un partenariato pubblico-privato, per sviluppare e testare tecnologie volte a proteggere gli utenti e le infrastrutture dagli aspetti informatici delle minacce ibride.

E' previsto, inoltre, un rafforzamento della resilienza contro la radicalizzazione e l'estremismo violento. Oltre all'attuazione delle misure previste nell'agenda europea sulla sicurezza, la Commissione sta analizzando la necessità di rafforzare le procedure di eliminazione dei contenuti illegali da Internet, invitando gli intermediari alla dovuta diligenza nella gestione delle reti e dei sistemi.

Da ultimo, è riconosciuta l'importanza della cooperazione con i Paesi terzi. L'Alto rappresentante, in coordinamento con la Commissione, organizzerà infatti uno studio sui rischi ibridi nelle regioni del vicinato. L'Alto rappresentante, la Commissione e gli Stati membri si avvarranno degli strumenti a loro disposizione per rafforzare le capacità dei partner e aumentare la loro resilienza alle minacce ibride.

Il quinto paragrafo, relativo alla prevenzione e alla risposta alle crisi, prevede che l'Alto rappresentante e la Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, definiscano un protocollo operativo comune e procedano a esercizi regolari per migliorare la capacità decisionale strategica in risposta alle minacce ibride complesse, basandosi sulle procedure di gestione delle crisi e sui dispositivi integrati

dell'Unione europea per la risposta politica alle crisi. L'Alto Rappresentante, in coordinamento con gli Stati membri, integrerà, utilizzerà e coordinerà le capacità di azione militare nella lotta contro le minacce ibride nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune.

Il sesto paragrafo riguarda la cooperazione dell'Unione europea con la NATO. Si sottolinea l'importanza di condividere lo stesso quadro della situazione prima e durante la crisi, ponendo l'accento, altresì, sul rafforzamento della conoscenza delle reciproche procedure di gestione delle crisi per garantire reazioni rapide ed efficaci. L'Alto rappresentante, in coordinamento con la Commissione, porterà quindi avanti il dialogo informale e rafforzerà la cooperazione e il coordinamento con la NATO sulla consapevolezza situazionale, la comunicazione strategica, la cybersicurezza e la prevenzione e risposta alle crisi ai fini della lotta contro le minacce ibride, nel rispetto dei principi di inclusione e di autonomia decisionale di ciascuna organizzazione.

Il settimo paragrafo reca, infine, le conclusioni del documento.

Illustra, quindi, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza", la quale ha fornito un quadro chiaro per una migliore collaborazione in materia di sicurezza in seno all'Unione europea e ha posto le basi per l'avallo da parte del Consiglio europeo di una rinnovata strategia di sicurezza interna. Una delle sue tre priorità è il terrorismo, assieme al crimine organizzato e alla criminalità informatica. In seguito agli attentati di Bruxelles, il Parlamento europeo e i ministri della giustizia e degli affari interni e la Commissione si sono riuniti per ribadire la ferma volontà di portare avanti le misure previste e di intensificare la lotta contro il terrorismo. Per questo motivo la presente comunicazione, a un anno dalla presentazione dell'Agenda, fa il punto sui progressi compiuti nella sua attuazione per quanto riguarda il contributo dell'Unione alla lotta contro il terrorismo.

L'obiettivo della presente comunicazione è quindi duplice. In primo luogo, valutare la realizzazione dell'Agenda europea sulla sicurezza in relazione a specifiche questioni operative e individuare le carenze attuative nella lotta contro il terrorismo. In secondo luogo, identificare gli ulteriori interventi necessari per risolvere tali carenze e, partendo dagli strumenti esistenti, istituire nuove strutture di cooperazione permanente tra servizi operativi responsabili della lotta contro il terrorismo, per riunire le attività di Europol, Eurojust, dei servizi di *intelligence*, delle forze di polizia e delle autorità giudiziarie.

Nell'ambito delle iniziative per affrontare tutte le dimensioni della minaccia terroristica, sono richiamati i piani d'azione adottati rispettivamente nel dicembre 2015 per le armi da fuoco e gli esplosivi, nel febbraio 2016 per il rafforzamento della lotta contro il finanziamento del terrorismo e la comunicazione del 6 aprile 2016 su sistemi di informazione delle frontiere e della sicurezza più forti e più intelligenti.

Per contrastare la minaccia dei combattenti terroristi stranieri di ritorno nei paesi di origine, la Commissione ha proposto diverse misure che devono essere adottate e attuate rapidamente dagli Stati membri: indicatori comuni di rischio, rafforzamento delle frontiere esterne, punti di crisi. Sono però necessarie ulteriori iniziative volte a far sì che tutti i combattenti stranieri che fanno ritorno in Europa siano identificati, interrogati e valutati per accertarne il livello di rischio. È altresì opportuno che le informazioni sulle persone oggetto di misure di rimpatrio siano sistematicamente condivise con il Centro europeo antiterrorismo di Europol e gli altri Stati membri attraverso il sistema d'informazione Schengen.

Anche in tema di prevenzione e contrasto della radicalizzazione la Commissione ha adottato misure che ora gli Stati membri devono attuare a livello operativo. In particolare, occorre che gli Stati membri sostengano attivamente le iniziative nazionali e locali per prevenire la radicalizzazione, impartire formazione agli addetti ai lavori e ai soggetti locali e fare il miglior uso possibile dei fondi UE disponibili; distacchino immediatamente esperti presso l'unità UE addetta alle segnalazioni; scambino con altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti sugli ex carcerati sospettati di radicalizzazione e sugli individui notoriamente radicali, per garantire la sorveglianza delle persone che presentano un

rischio elevato. La Commissione adotterà una comunicazione sulla prevenzione della radicalizzazione (secondo trimestre 2016) e attuerà rapidamente le attività concrete della tabella di marcia del 2016 elaborate nel contesto del Forum dell'UE su Internet.

Per quanto attiene all'introduzione di sanzioni penali minime comuni per i terroristi e i loro sostenitori, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio concludano entro giugno 2016 le discussioni sulla proposta della Commissione di direttiva sulla lotta contro il terrorismo. In tema di miglioramento dello scambio di informazioni occorre che gli Stati incrementino il numero di esperti distaccati presso il Centro europeo antiterrorismo e facciano un uso più sistematico e coerente della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti. Sono poi individuate ulteriori iniziative da intraprendere per inibire l'accesso dei terroristi alle armi da fuoco e agli esplosivi nonché ai finanziamenti.

Infine, nell'ambito della dimensione esterna della politica dell'Unione, sono previste misure volte ad avviare un partenariato antiterrorismo con i paesi del bacino del Mediterraneo.

Riferisce, quindi, sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza".

L'Agenda europea sulla sicurezza e quella sulla migrazione hanno definito l'orientamento per lo sviluppo e l'attuazione di una politica dell'Unione europea volta ad affrontare le sfide parallele della gestione della migrazione e della lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. La comunicazione si basa sulle sinergie tra le due agende e costituisce il punto di partenza per un dibattito su come i sistemi d'informazione presenti e futuri possano contribuire a rafforzare sia la gestione delle frontiere esterne sia la sicurezza interna nell'UE. Essa è complementare alla proposta del dicembre 2015 concernente l'istituzione di una guardia costiera e di frontiera europea e il miglioramento della prevenzione delle crisi e degli interventi alle frontiere esterne.

A livello europeo esistono vari sistemi d'informazione che forniscono alle guardie di frontiera e ai funzionari di polizia informazioni sulle persone, ma l'architettura della gestione dei dati dell'Unione non è perfetta. La presente comunicazione illustra, quindi, alcune possibili opzioni per massimizzare i benefici dei sistemi di informazione esistenti ed elaborare nuove azioni complementari per colmare eventuali lacune.

Essa sottolinea peraltro, come obiettivo a lungo termine, la necessità di migliorare l'interoperabilità dei sistemi di informazione e formula proposte su come sviluppare in futuro i sistemi informativi per garantire che le guardie di frontiera, le autorità doganali, i funzionari di polizia e le autorità giudiziarie dispongano delle necessarie informazioni.

In particolare, l'attuale architettura della gestione dei dati dell'UE per il controllo delle frontiere e la sicurezza è caratterizzata da una frammentazione dovuta alla diversità dei contesti istituzionali, giuridici e politici in cui sono stati sviluppati i sistemi. Le informazioni sono archiviate separatamente in vari sistemi, che raramente sono interconnessi. È quindi necessario e urgente realizzare soluzioni integrate per migliorare l'accessibilità dei dati per la gestione delle frontiere e la sicurezza, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. A tal fine, occorre avviare un processo volto a conseguire l'interoperabilità dei sistemi di informazione esistenti, salvaguardando il diritto alla protezione dei dati personali sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La comunicazione reca un'ampia panoramica dei sistemi di informazione per la gestione delle frontiere e la sicurezza, seguita dall'indicazione di una serie di proposte volte a migliorare i sistemi esistenti e a introdurre di nuovi. Infatti, per colmare alcune delle lacune presenti nella gestione delle frontiere, la Commissione ha presentato proposte legislative quali quella relativa ad un sistema di ingressi/uscite e quella sul codice di prenotazione (PNR) dell'UE.

Inoltre, sarà fornito supporto agli Stati membri per l'installazione di un'interfaccia di ricerca unica per le interrogazioni nei sistemi centrali e saranno analizzate la necessità e la fattibilità tecnica dell'istituzione di un servizio comune di confronto biometrico per tutti i sistemi di informazione pertinenti. Saranno, infine, valutate le implicazioni giuridiche, tecniche, operative e finanziarie dello

sviluppo nel lungo termine di un archivio comune di dati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2362 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il decreto-legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 7.6 parere contrario, in quanto la proposta è volta ad introdurre il parere delle commissioni parlamentari competenti su un atto non avente natura normativa, peraltro attribuendo impropriamente a tale parere carattere vincolante;
- sull'emendamento 12.10 parere non ostativo, a condizione che sia soppressa la previsione del carattere vincolante del parere parlamentare ivi previsto;
- sull'emendamento 12.0.5 parere contrario, in quanto la proposta è volta ad introdurre disposizioni di delega legislativa all'interno di un decreto-legge;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 398 (pom.) del 25/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016
398ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, che delega il Governo a recepire alcune direttive europee e ad attuare alcuni atti dell'Unione europea, come previsto dalla legge n. 234 del 2012.

Ricorda che, a seguito delle modifiche e integrazioni apportate nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il testo si compone di 21 articoli.

L'articolo 1 delega il Governo ad attuare le direttive elencate negli allegati A e B; per quanto riguarda procedure, principi e criteri direttivi, si rinvia alle disposizioni della legge n. 234. Si stabilisce, inoltre, che sugli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

Al comma 3, si dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente, che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri o delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea. In caso di incapacità di tale Fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, per i quali non sono già previste sanzioni. Infatti, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti dell'Unione europea (che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), la disciplina sanzionatoria deve essere prevista da una fonte normativa interna di rango primario.

I successivi articoli contengono invece i principi e i criteri direttivi specifici di delega al Governo per il recepimento delle singole disposizioni europee. Tuttavia, dopo aver elencato dettagliatamente le direttive previste negli allegati A e B, conclude che non risultano disposizioni di specifico interesse della Commissione. Pertanto, propone alla Commissione di esprimersi in senso favorevole.

La senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea che i temi affrontati nel disegno di legge di delegazione europea sono di particolare rilievo, soprattutto sotto il profilo economico, in quanto riguardano diversi settori che investono direttamente interessi ed attività dei cittadini e delle imprese. Al riguardo, auspica che gli ulteriori interventi di carattere amministrativo, che si renderanno necessari, a seguito del recepimento delle direttive non introducano, se non ove strettamente necessario, gravosi adempimenti di natura burocratica, che finiscono per alimentare un sentimento di sfiducia verso le istituzioni europee.

Formula, quindi, alcune perplessità sull'articolo 1, con particolare riguardo alla disposizione relativa alla copertura degli oneri o delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle direttive.

Infatti, considerata l'attuale scarsa dotazione finanziaria del Fondo per il recepimento della normativa europea, da cui dovrebbero essere reperite le risorse necessarie in sede di attuazione, vi è il rischio che buona parte delle direttive comprese negli allegati A e B sia destinata a rimanere inattuata, in attesa degli opportuni stanziamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

[\(2258\)](#) **Disposizioni in materia di conflitti di interessi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

[\(840\)](#) **Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti**

[\(853\)](#) **MUCCHETTI ed altri. - Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità**

[\(904\)](#) **LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(1319\)](#) **BUEMI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche**

[\(2170\)](#) **Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti**

- e petizioni [nn. 791 e 1116 ad essi attinenti](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il relatore [MARAN](#) (PD) ritiene opportuno effettuare un ciclo di audizioni, soprattutto per acquisire dati comparati sulla normativa vigente in altri Paesi europei, riguardo agli aspetti più controversi della nuova disciplina.

La [PRESIDENTE](#) invita, quindi, i Gruppi parlamentari a indicare eventuali nominativi di esperti che si intendono convocare in audizione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi [\(n. 293\)](#)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda che la legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo, aveva l'obiettivo di agevolare la composizione degli interessi delle pubbliche amministrazioni nelle procedure complesse, favorendo così la tutela dell'interesse generale. Purtroppo, però, la successiva stratificazione normativa ha impedito il conseguimento di tale obiettivo. Pertanto, l'intervento normativo del Governo, finalizzato a semplificare le norme in materia di conferenza di servizi, risulta quanto mai necessario e condivisibile.

Esprime, tuttavia, alcune perplessità, di cui il Governo dovrebbe tener conto, per consentire un confronto costruttivo.

Innanzitutto, la completa riformulazione del testo degli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990, oltre a prevedere differenti forme di conferenze di servizi, non appare esaustiva, se si è ritenuto necessario il coordinamento con un ampio elenco di norme di settore, in particolare in materia edilizia e ambientale, nonché di sportello unico per le attività produttive, autorizzazione unica ambientale e autorizzazione paesaggistica.

In secondo luogo, la formulazione dell'articolo 2 sembra estendere l'ambito di applicazione della conferenza di servizi anche a progetti e opere di minori dimensioni, finora di competenza dello sportello unico per l'edilizia, con un aggravio in termini di oneri burocratici. Peraltro, resterebbero ampi margini in sede interpretativa, che potrebbero determinare un significativo contenzioso in sede giurisdizionale.

Il sottosegretario RUGHETTI, nel ringraziare la senatrice Bernini per la disponibilità a un confronto costruttivo sul merito del provvedimento, chiarisce che la nuova disciplina deve essere interpretata alla luce delle disposizioni sul silenzio-assenso e sulla standardizzazione dei procedimenti amministrativi.

Infatti, l'intento del Governo è prevedere la conferenza dei servizi come strumento di decisione ordinario qualora, nella realizzazione di opere e progetti, siano coinvolti molteplici interessi di pubbliche amministrazioni. In tal modo, si otterrebbe una riduzione dei tempi e, soprattutto, la certezza della decisione finale. A tal fine, è stata prevista l'individuazione di un responsabile unico per ogni livello di governo, abilitato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni rappresentate. Inoltre, per superare il potere di veto di alcuni enti, si prevede che la mancata partecipazione alla conferenza o il silenzio di un'amministrazione equivalgano ad assenso senza condizioni.

Un ulteriore snellimento della procedura deriverà certamente dall'adozione di modelli *standard*, che consentiranno di convocare preferibilmente conferenze di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, per l'assunzione della decisione in tempo reale. Resta comunque la possibilità di adottare diverse tipologie di conferenze di servizi, in ragione della complessità dell'istruttoria e del procedimento.

Inoltre, in caso di dissenso qualificato, espresso cioè da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che ha natura di alta amministrazione. Il Consiglio dei ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

Infine, conferma l'ampliamento dell'ambito di applicazione della conferenza di servizi, proprio in quanto si tratta di un modello di governo e non meramente procedimentale, cioè finalizzato a garantire la certezza della decisione dell'amministrazione competente.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) ritiene necessarie ulteriori precisazioni a proposito dei criteri di individuazione del responsabile unico. Infatti, qualora siano coinvolti molteplici interessi, bisognerebbe garantire in ogni caso la tutela degli interessi generali e dei beni costituzionalmente protetti, soprattutto in materia ambientale e paesaggistica.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*) ritiene condivisibile l'obiettivo del Governo di snellire la procedura e garantire la certezza della decisione, per evitare eventuali comportamenti omissivi o dilatori da parte delle amministrazioni coinvolte. Tuttavia, esprime alcune riserve sull'adozione di un modello di decisione verticale in base al quale - qualora emergano posizioni in dissenso - la competenza sulla deliberazione finale è attribuita al Consiglio dei ministri. In proposito ritiene che la decisione debba comunque essere affidata a un organo tecnico, in coerenza con la natura propria della conferenza di servizi.

Pertanto, auspica che gli obiettivi di semplificazione sino comunque attuati nel rispetto dei principi che regolano i procedimenti amministrativi, senza l'intervento di organi di natura eminentemente politica.

Il sottosegretario RUGHETTI precisa che, per la riorganizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato, si prevede la trasformazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo in ufficio territoriale dello Stato. Conseguentemente, è attribuita al prefetto la funzione di rappresentanza dell'amministrazione statale nella conferenza di servizi. Il Governo è comunque disponibile a valutare soluzioni alternative.

Non ravvisa il rischio di possibili interventi di organi di natura politica su procedimenti di carattere tecnico. Infatti, in caso di dissenso motivato espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la decisione sarà adottata dal Consiglio dei ministri solo a seguito di un'articolata procedura volta al raggiungimento di un accordo con l'ente di governo territoriale. È comunque auspicabile che tale procedura sia limitata a casi eccezionali.

Il relatore [PAGLIARI](#) (*PD*) sottolinea che l'accelerazione del procedimento amministrativo presuppone comunque ulteriori passaggi per la sintesi e il bilanciamento degli interessi coinvolti. La differenza, rispetto alla disciplina vigente, è che queste fasi precederanno la conferenza di servizi e si espletano, quindi, già al momento della individuazione del responsabile unico. A suo avviso, quindi, è proprio l'anticipazione della procedura di composizione dei diversi interessi a favorire la rapidità e la certezza della decisione finale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa

Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

- e petizioni nn. [440](#), [454](#) e [1489](#) ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

La **PRESIDENTE**, su richiesta della senatrice Lo Moro, alla quale si associano la senatrice Bernini e il senatore Calderoli, propone di prorogare il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. [2271](#), adottato quale testo base per il seguito dell'esame, alle ore 20 di martedì 7 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1522) ORELLANA e BATTISTA. - Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici

(281) MARINELLO ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali

(358) RANUCCI. - Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali

(643) NENCINI ed altri. - Disciplina della rappresentanza di interessi

(806) D'AMBROSIO LETTIERI. - Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari

(992) MANCONI e ICHINO. - Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali

(1191) MILO ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari

(1497) Isabella DE MONTE ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi

(1632) Laura PUPPATO ed altri. - Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi

(1782) VERDUCCI ed altri. - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi

- e petizioni nn. 217, 768 e 1474 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che l'emendamento 2.16 è stato riformulato in un testo corretto, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1522](#)

Art. 2

2.16 (testo corretto)

[BERNINI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per "decisori pubblici" si intendono tutti coloro che in ragione del proprio ufficio pubblico elettivo o dirigenziale concorrono a decisioni nell'ambito di ciascuna delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato dello Stato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indicate nell'elenco Istat pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ? Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni».

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 110 (ant.) del 05/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 110
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2016

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,45

*AUDIZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2258 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
CONFLITTO DI INTERESSI)*

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 405 (pom.) del 05/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2016
405ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)
indi del Vice Presidente
[FAZZONE](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Manzione e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La **[PRESIDENTE](#)** comunica che, in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. **[2258](#)** e connessi (disposizioni in materia di conflitti di interessi), che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nella giornata odierna, i soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

- [\(2067\)](#) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati
- [\(2032\)](#) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati
- [\(1844\)](#) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*, approvato dalla Camera dei deputati
- [\(176\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*
- [\(209\)](#) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*
- [\(286\)](#) *MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*
- [\(299\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*
- [\(381\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- [\(382\)](#) *BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- [\(384\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- [\(385\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- [\(386\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- [\(387\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*
- [\(389\)](#) *BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- [\(468\)](#) *MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- [\(581\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- [\(597\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- [\(609\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia*

di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione

[\(614\)](#) **CARDIELLO** ed altri. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

[\(700\)](#) **BARANI**. - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

[\(708\)](#) **CASSON** ed altri. - *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

[\(709\)](#) **DE CRISTOFARO** ed altri. - *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

[\(1008\)](#) **LO GIUDICE** ed altri. - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

[\(1113\)](#) **CASSON** ed altri. - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*

[\(1456\)](#) **LUMIA** ed altri. - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

[\(1587\)](#) **LO GIUDICE** ed altri. - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

[\(1681\)](#) **GIARRUSSO** ed altri. - *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

[\(1682\)](#) **GIARRUSSO** ed altri. - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

[\(1683\)](#) **GIARRUSSO** ed altri. - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

[\(1684\)](#) **GIARRUSSO** ed altri. - *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

[\(1693\)](#) **Nadia GINETTI** ed altri. - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

[\(1713\)](#) **CAMPANELLA** ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

[\(1824\)](#) **Lucrezia RICCHIUTI** ed altri. - *Modifica della disciplina della prescrizione*

[\(1905\)](#) **BARANI**. - *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

[\(1921\)](#) **Maria MUSSINI** ed altri. - *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

[\(2103\)](#) **CAPPELLETTI**. - *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*

[\(2295\)](#) **Nadia GINETTI**. - *Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*

(Parere alla 2ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo unificato. Parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti. Sulle proposte 8.1000, 8.4, 8.5, 8.6, 8.19, 8.7, 8.20 e 8.8, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, tuttavia, che le norme ivi previste, nel fissare alla data della notizia di reato l'inizio del decorso del termine di prescrizione, sono suscettibili di alterare la *ratio* stessa dell'istituto, ledendo i principi generali del processo penale e le garanzie costituzionali in tema di diritti di difesa e di giusto processo.

Sui restanti emendamenti, propone di esprimere parere non ostativo.

Si apre la discussione.

La senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che i profili di criticità riscontrati dal relatore, in relazione al differimento dell'inizio della decorrenza della prescrizione, siano tali da giustificare un parere contrario.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*), dopo aver ringraziato il relatore per aver segnalato le rilevanti questioni tecnico-giuridiche poste dagli emendamenti sulla decorrenza della prescrizione, ritiene che possa essere condivisa l'osservazione della senatrice Bernini sull'opportunità di formulare un parere contrario.

La [PRESIDENTE](#) osserva che l'istituto della prescrizione è stato introdotto nell'ordinamento per limitare la perseguibilità del reato entro un tempo congruo, commisurato alla gravità del fatto, oltre il quale verrebbe meno la pretesa punitiva dello Stato. Peraltro, la Cassazione ha già ribadito che, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale sia fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, anche in ragione del suo diritto ad essere giudicato in tempi ragionevoli, come prescrive espressamente l'articolo 111 della Costituzione.

Pertanto, sarebbe condivisibile la proposta, avanzata con alcuni emendamenti, di sospendere la decorrenza della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Al contrario, le proposte di modifica segnalate dal relatore, differendo il termine di decorrenza al momento dell'acquisizione della *notitia criminis*, finirebbero per determinare una permanente situazione di incertezza. Infatti, l'emersione della notizia di reato potrebbe essere tardiva, a seguito di dichiarazioni testimoniali intempestive, oppure a causa di una non sollecita attività investigativa o, ancora, per l'acquisizione successiva di notizie *de relato*. In questi casi, è concreto, a suo avviso, il rischio di recare un *vulnus* al principio di certezza del diritto, che in materia penale ha assoluto rilievo.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) ritiene necessario un contemperamento tra il principio del giusto processo e l'interesse della collettività all'accertamento della responsabilità dei reati. A suo giudizio, in una fase contrassegnata da gravi episodi di corruzione, soprattutto ai danni della pubblica amministrazione, che hanno suscitato particolare allarme presso l'opinione pubblica, la valutazione politica dovrebbe condurre a un rafforzamento della tutela degli interessi della collettività, pur a fronte del diritto dell'imputato di essere giudicato in tempi ragionevoli.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che gli emendamenti in esame presentino profili di criticità in relazione agli articoli 24, 25 e 111 della Costituzione. A suo avviso, la previsione di far decorrere il termine di prescrizione solo al momento dell'acquisizione della notizia di reato potrebbe causare incongruenze in riferimento all'esercizio dell'azione penale, che potrebbe essere procrastinato anche per ragioni non trasparenti.

Pertanto, ritiene necessario garantire che l'accertamento della responsabilità dei reati avvenga in tempi ragionevoli.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) auspica, innanzitutto, che l'argomento sia affrontato al di fuori di contrapposizioni di carattere ideologico, proprio in ragione della sua complessità e rilevanza.

Ritiene indispensabile un equilibrato contemperamento tra la garanzia della sicurezza e della legalità, che rientra tra i compiti dello Stato, e i diritti personali riconosciuti all'imputato.

A tale proposito, replicando al senatore Endrizzi, ritiene inopportuno il riferimento alla particolare contingenza storica, in quanto in passato analoghe giustificazioni hanno causato la soppressione di diritti fondamentali, con conseguenze gravemente dannose. In secondo luogo, a suo avviso, bisogna tenere conto del fatto che i tempi di emersione delle notizie di reato possono essere differenti, in particolare quando si tratta di fatti contro la pubblica amministrazione.

Pertanto, sarebbe preferibile collegare la prescrizione alla durata del processo, ma stabilendo criteri certi, che consentano di tenere conto della natura del reato, senza però cancellare i diritti dell'imputato, compreso il diritto all'oblio, sia nell'interesse del singolo sia nell'interesse dello Stato.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) ritiene opportuno operare una distinzione tra l'istituto della prescrizione del reato e il concetto di ragionevole durata del processo, introdotto nell'articolo 111 della Costituzione. Infatti, la prescrizione va posta in relazione alla volontà dello Stato di procedere o meno a perseguire un determinato reato, mentre il principio del giusto processo riconosce all'imputato il diritto di essere giudicato in tempi certi e congrui, a partire dal momento in cui è acquisita la *notitia criminis*.

In sostanza, a suo avviso, la ragionevole durata del processo riguarda i tempi della giurisdizione che decorrono dal momento in cui lo Stato - attraverso i suoi organi competenti - ha manifestato la volontà di procedere, quindi non prima dell'emersione della *notitia criminis*.

Al contrario, non reputa meritevole di tutela l'interesse di chi, consapevole della propria colpevolezza, pretenda di beneficiare del decorso del tempo per sfuggire al giudizio.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*) osserva che, sotto il profilo sistematico, gli articoli 24 e 111 della Costituzione e gli istituti che da essi discendono, compresa la prescrizione, devono essere interpretati anche alla luce del principio della obbligatorietà dell'azione penale, che impone al pubblico ministero, una volta acquisita la *notitia criminis*, di decidere se occorre formulare l'imputazione o chiedere l'archiviazione.

Si tratta di principi generali fondamentali, che a loro volta esprimono valori di civiltà giuridica, i quali, poiché contraddistinguono l'ordinamento processuale penale italiano, non possono essere messi in discussione in modo incidentale, attraverso l'esame di singoli emendamenti. Una modifica così radicale, infatti, richiederebbe una riforma organica, nell'ambito della quale si potrebbero individuare i giusti contrappesi.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) osserva che alcune modifiche si rendono necessarie per rispondere alle istanze dell'opinione pubblica a fronte di alcuni casi piuttosto eclatanti, come quelli in cui è stata accertata la responsabilità penale di dirigenti di alcune aziende per i danni subiti da lavoratori a causa dell'esposizione all'amianto, prima che fosse introdotto il reato di disastro ambientale.

Nel ritenere opportuno che la durata della prescrizione sia commisurata alla gravità del reato, giudica condivisibile la proposta di sospendere la decorrenza dopo la sentenza di primo grado. Esprime alcune perplessità, invece, sulla possibilità di spostare il termine *a quo* di decorrenza dalla notizia di reato.

Il senatore [MAZZONI](#) (*AL-A*) sottolinea che l'istituto della prescrizione è presente già nel diritto romano e che anche nei codici Zanardelli e Rocco è stato affrontato il tema della certezza della

punibilità del reato entro un tempo determinato. Si tratta, a suo avviso, di un principio di civiltà giuridica che distingue uno Stato di diritto liberale e democratico da un regime autoritario.

Osserva, quindi, che anche il secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione, nell'introdurre il principio della finalità rieducativa della pena, presuppone che il processo abbia una ragionevole durata, rispetto al momento in cui è stato compiuto il reato.

Il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*) rileva che l'istituto della prescrizione trova la sua *ratio* nella necessità di garantire l'equilibrio generale del sistema - nei rapporti tra individui, prima ancora che tra il cittadino e lo Stato - stabilendo un termine certo per l'esercizio di un diritto.

Con gli emendamenti in esame, invece, si intende soprattutto superare aspetti patologici del sistema giudiziario: in sostanza, si fissano tempi di prescrizione molto ampi per consentire di pervenire a una decisione definitiva.

La questione è molto significativa e deve quindi essere oggetto di attenta valutazione. Tuttavia, sarebbe irragionevole spostare il termine di decorrenza della prescrizione a un momento diverso da quello del compimento del reato.

A suo avviso, si tratta di un principio giuridico irrinunciabile per uno Stato di diritto democratico e garantista, che certamente non può essere interpretato come norma di favore per i colpevoli del reato di corruzione. Pertanto, la discussione dovrebbe essere orientata all'individuazione dei correttivi necessari per rendere più efficiente il sistema giudiziario, in modo da concludere il processo in tempi certi e congrui.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*), in merito alle considerazioni del senatore Quagliariello, precisa di aver fatto riferimento all'attuale fase storica e non a contesti occasionali e variabili.

A suo avviso, la riforma del codice penale si rende necessaria proprio alla luce dei ripetuti abusi, che si verificano attualmente, delle norme di garanzia a favore dell'imputato, a tal punto da compromettere la conclusione dei processi in tempi ragionevoli. Pertanto, ritiene che la durata della prescrizione dovrebbe essere non inferiore a quella del processo, appunto per evitare che il decorrere infruttuoso del tempo determini una sostanziale impunità. Del resto, in assenza di notizia di reato, il fatto non sarebbe perseguibile e, quindi, l'azione penale non potrebbe essere esercitata.

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), alla luce del dibattito svolto, propone di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 8.1000, 8.4, 8.5, 8.6, 8.19, 8.7, 8.20 e 8.8.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime il proprio rammarico per la decisione del relatore di modificare la propria proposta di parere.

A suo avviso, considerazioni di carattere tecnico-giuridico non dovrebbero essere condizionate da valutazioni legate agli equilibri della maggioranza di Governo, che al suo interno esprime sensibilità differenti sul tema della prescrizione.

A nome del Gruppo, pertanto, annuncia un voto contrario.

La [PRESIDENTE](#) precisa che il relatore, nell'esercizio della sua funzione, tiene conto degli orientamenti che emergono all'interno della Commissione, formulando una proposta di parere che esprima una sintesi quanto più possibile condivisa.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) chiede che la votazione abbia luogo per parti separate, votando prima il dispositivo non ostativo sul testo unificato e successivamente la proposta di parere sugli emendamenti.

La **PRESIDENTE** accoglie la richiesta del senatore Calderoli e pone in votazione la proposta di parere avanzata dal relatore, limitatamente al suo dispositivo non ostativo sul testo unificato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La **PRESIDENTE** pone quindi in votazione la proposta di parere in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti, avanzata dal relatore.

La Commissione approva.

La **PRESIDENTE** avverte che il parere approvato sul testo unificato e sui relativi emendamenti è pubblicato in allegato.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 ([n. 303](#))
(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con condizioni e rilievi)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri. A tale riguardo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, a condizione che sia inserita nel testo una clausola di salvaguardia, la quale - come stabilisce l'articolo 22 della legge n. 124 del 2015 - espressamente preveda l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione. Conseguentemente, appare necessario sopprimere, all'articolo 5, comma 8, della legge n. 84 del 1994, la specifica clausola di salvaguardia ivi prevista.

Inoltre, ritiene opportuno verificare la piena corrispondenza tra l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, recante l'istituzione di quindici Autorità di sistema portuale, e il relativo principio e criterio direttivo contenuto nella delega (articolo 8, comma 1, lettera *f*), della legge n. 124 del 2015), la quale ha ad oggetto esclusivamente la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali esistenti, in quanto si riferisce a quelle di cui alla legge n. 84 del 1994.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di osservazioni non ostantive con condizioni e rilievi, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2067 E CONNESSI E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 8.1000, 8.4, 8.5, 8.6, 8.19, 8.7, 8.20 e 8.8 parere contrario, in quanto le norme ivi previste, nel fissare alla data della notizia di reato l'inizio del decorso del termine di prescrizione, sono suscettibili di alterare la ratio stessa dell'istituto, ledendo i principi generali del processo penale e le garanzie costituzionali in tema di diritti di difesa e di giusto processo;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 303**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, a condizione che sia inserita nel testo una clausola di salvaguardia, la quale - come stabilisce l'articolo 22 della legge n. 124 del 2015 - espressamente preveda l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione. Conseguentemente, appare necessario sopprimere, all'articolo 5, comma 8, della legge n. 84 del 1994, la specifica clausola di salvaguardia ivi prevista.

Si invita, inoltre, a verificare la piena corrispondenza tra l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, recante l'istituzione di quindici Autorità di Sistema Portuale e il relativo principio e criterio direttivo contenuto nella delega (articolo 8, comma 1, lettera *f*), della legge n. 124 del 2015), la quale ha ad oggetto esclusivamente la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali esistenti, in quanto si riferisce a quelle di cui alla legge n. 84 del 1994.

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 419 (pom.) del 07/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2016
419ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **[PRESIDENTE](#)** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di proseguire, nelle sedute che saranno convocate per la prossima settimana, l'esame dei disegni di legge n. **[2258](#)** (disposizioni in materia di conflitti di interessi) e connessi, n. **[1522](#)** e connessi (attività di rappresentanza interessi) e n. **[302](#)** e connessi (riconoscimento della lingua dei segni italiana), nonché l'esame, in sede consultiva, dell'atto del Governo n. 308 (testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale).

Si è concordato, inoltre, di iniziare, già dalla prossima settimana, l'esame, in sede consultiva, degli atti del Governo n. 320 (condizioni di ingresso e soggiorno cittadini Paesi terzi per lavori stagionali) e n. 328 (disciplina della dirigenza della Repubblica).

Si è deciso, quindi, di invitare il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Gianclaudio Bressa, affinché possa riferire alla Commissione sullo stato di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Infine, si è convenuto di avviare opportune interlocuzioni con il Ministro dell'interno in riferimento al disegno di legge n. **[1307](#)** e connessi (identificazione appartenenti forze dell'ordine), in stato di avanzata trattazione in Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 113 (pom.) del 13/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 113
MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2016

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,15

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. [2258](#) E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI)*

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (pom.) del 20/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 114
MARTEDÌ 20 SETTEMBRE 2016

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,10

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DDL NN. 2258 E CONNESSI (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
CONFLITTI DI INTERESSI)*

1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 424 (pom.) del 27/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016
424ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti e per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La **[PRESIDENTE](#)** comunica che il professor Stefano Passigli, intervenuto in audizione informale il 13 settembre scorso in relazione all'esame del disegno di legge n. **[2258](#)** (disposizioni in materia di conflitti di interessi), ha fatto pervenire una memoria scritta, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

-
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Riprende la discussione.

La senatrice **BERNINI** (*FI-PdL XVII*) ritiene condivisibili gli obiettivi del provvedimento in esame, peraltro in parte già perseguiti nella scorsa legislatura con il decreto-legge n. 135 del 2009, ovvero migliorare i servizi pubblici locali, applicando criteri di trasparenza e concorrenza per l'affidamento, al fine di garantire maggiore efficienza ed evitare ulteriori procedure di infrazione in sede europea, nonché ridurre le tariffe per gli utenti.

Tuttavia, non ritiene appropriato lo strumento della delega per la configurazione di una disciplina organica sulla materia dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. Infatti, nonostante il carattere stringente dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 19 della legge n. 124 del 2015, è introdotta una serie di deroghe troppo ampia, che esclude dalla disciplina generale il servizio idrico, la gestione dei rifiuti, il trasporto pubblico locale e il servizio farmaceutico, nonché i servizi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica.

In questo modo, permane una sovrapposizione di norme eterogenee, con il rischio di determinare comportamenti elusivi in fase di applicazione. Pertanto, si sarebbe dovuto prevedere altresì un monitoraggio puntuale delle procedure introdotte, al fine di verificare la effettiva attuazione della normativa.

Rileva, inoltre, che l'adozione di un modello di efficienza di tipo anglosassone avrebbe dovuto comportare anche la fissazione del *price-cap*, per evitare il rischio di un rialzo delle tariffe, a tutto vantaggio dell'ente locale e dell'imprenditore affidatario. Al contrario, il comma 4 dell'articolo 25, contraddicendo quanto disposto al comma 3, prevede che l'aggiornamento delle tariffe, in alternativa, possa essere effettuato attraverso l'individuazione di un prezzo massimo, che tenga conto - fra l'altro - anche di una congrua remunerazione del capitale investito.

Inoltre, a vantaggio dell'utenza, si sarebbero dovute prevedere esclusivamente modalità di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cittadini e gestori del servizio, per consentire agevolazioni sotto il profilo procedimentale ed economico, attraverso il ricorso agli strumenti cosiddetti di *alternative dispute resolution*.

Infine, ritiene che sarebbe stato più opportuno inserire nello stesso testo anche la disciplina delle società partecipate, proprio al fine di evitare che un elenco troppo ampio di limite e deroghe finisca per depotenziare gli elementi positivi della nuova disciplina.

La **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione.

Il sottosegretario RUGHETTI, intervenendo in replica, precisa che il Governo - nel predisporre la nuova disciplina sui servizi pubblici locali - ha inteso proporre un approccio scevro da condizionamenti ideologici, in applicazione dei principi contenuti nelle direttive europee.

A tal fine, si è riconosciuto, innanzitutto, che l'assunzione della titolarità di servizi pubblici locali di interesse economico generale costituisce funzione fondamentale degli enti locali - ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione - i quali sono tenuti a fornire tali servizi in modo equo, in quanto intrinsecamente legati al diritto di cittadinanza.

In secondo luogo, è stato affermato il criterio della rilevanza industriale del servizio pubblico, che comporta una valutazione - da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato o delle Autorità settoriali - delle condizioni minime necessarie affinché sia garantito un servizio di qualità, a una tariffa congrua, per gli affidamenti *in house* o tramite gara.

Come già annunciato dal ministro Madia alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, a seguito dell'approvazione in prima lettura del disegno di legge sulla tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque, il Governo è disponibile a valutare la possibilità di sopprimere le disposizioni relative al servizio idrico, in particolare con riferimento alle modalità di affidamento e alla determinazione delle tariffe, proprio per riservare la regolazione di questa disciplina di settore alla competenza del Parlamento.

Non condivide, tuttavia, i rilievi critici della senatrice Bernini in merito al rischio che la nuova normativa non sia applicata, dato che il provvedimento reca anche una puntuale definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina. In ogni caso, a fronte di una sostanziale condivisione degli obiettivi da raggiungere, il Governo è disponibile a introdurre modifiche in senso migliorativo, per esempio prevedendo forme di monitoraggio sull'attuazione della riforma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) ([n. COM\(2016\) 270 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Si apre la discussione.

La senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea l'inefficacia delle soluzioni finora prospettate dall'Unione europea per dare risposta alle criticità connesse ai flussi migratori. Ciò discende, a suo avviso, dal carattere emergenziale di tali interventi, che sono per lo più volti a introdurre aggravii sotto il profilo burocratico.

Appare evidente, ormai, che la chiusura del corridoio balcanico, a seguito dell'accordo con la Turchia, causa un afflusso sproporzionato di migranti lungo la rotta mediterranea, fino alle coste italiane. In tale situazione, ritiene insoddisfacente anche la proposta di regolamento in esame, volta a correggere il sistema Dublino - che attribuisce la competenza dell'esame delle domande di asilo al Paese di primo approdo del migrante - attraverso una redistribuzione automatica di tali istanze. Infatti, è previsto

altresì che gli Stati membri possano astenersi temporaneamente dall'applicazione di questo meccanismo, con il versamento di un contributo di solidarietà pari a 250.000 euro per richiedente.

Peraltro, tale misura potrebbe perfino risultare irrealistica, a fronte del deludente esito dell'incontro di Ventotene e del Vertice europeo di Bratislava, durante i quali gli altri Stati membri non hanno manifestato alcun atteggiamento solidale nei confronti dell'Italia, e in considerazione dei recenti casi di sospensione dell'accordo di Schengen.

Dal momento che la maggior parte dei migranti lascia il proprio Paese di origine per motivi economici, sarebbe opportuno perseguire la strada degli accordi bilaterali, quanto meno con gli Stati africani che godono di una maggiore stabilità politica, come proposto dal Governo con il *migration compact*. Tuttavia, a suo avviso, anche questa misura potrebbe essere del tutto insufficiente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 426 (pom.) del 04/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2016
426ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)
indi del Vice Presidente
[TORRISI](#)

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, il vice ministro dell'interno Bubbico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La **[PRESIDENTE](#)** avverte che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza del 28 e del 29 settembre, alcuni dei soggetti intervenuti in audizione informale sull'Atto del Governo n. 328 (disciplina della dirigenza della Repubblica) hanno depositato delle memorie, che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

-
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il relatore **PAGLIARI** (PD), dopo aver ringraziato i senatori intervenuti, si sofferma su alcuni degli aspetti più significativi emersi nel corso della discussione.

In primo luogo, ritiene che la scelta, compiuta dal Governo volta a regolare, con provvedimenti distinti, il regime delle società partecipate e quello dei servizi pubblici locali sia condivisibile e opportuna, dal momento che - come l'esperienza amministrativa conferma - i servizi pubblici sono erogati anche in altre forme come dalle aziende speciali o dalle società *in house*.

Si sofferma, quindi, sulla questione relativa all'erogazione del servizio idrico, tema che presenta aspetti di assoluto rilievo sul piano tecnico e che investe profili di ordine costituzionale.

La soluzione prospettata nello schema di decreto legislativo reca, a suo avviso, alcune criticità rispetto ai contenuti della legge di delega, nella quale è espressamente prevista la necessità di tener conto dell'esito dei *referendum* abrogativi svolti in materia nel 2011.

A suo avviso, in riferimento al principio dell'accessibilità dei servizi, l'acqua costituisce un bene essenziale e pertanto il criterio dell'adeguata remunerazione di capitale deve essere temperato con l'esigenza di calibrare il relativo costo a seconda della fascia e delle condizioni di utenza.

Probabilmente, in ragione dei profili esposti, potrebbe essere valutata la possibilità di una trattazione separata della materia.

Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere, che tenga conto dei profili evidenziati, come pure di altri aspetti emersi nel dibattito, con particolare riguardo alla gestione delle reti e al trasporto pubblico locale.

Il ministro **MADIA**, nel ringraziare i senatori per gli interventi svolti e per il contributo offerto al dibattito, si sofferma sull'erogazione del servizio idrico, tema particolarmente sensibile, sulla quale maggiormente si sono appuntate le critiche e le osservazioni durante la discussione.

In proposito, assicura la massima disponibilità del Governo a rendere quanto più esplicita possibile la corrispondenza tra lo schema di decreto legislativo i principi contenuti nella legge di delega che, sul punto specifico, sancisce l'obbligo di tenere conto degli esiti del *referendum* abrogativo del 2011 e, al contempo, di introdurre una disciplina coerente con la normativa europea.

In particolare, in riferimento alle modalità di gestione del servizio, ritiene possibile riconsiderare il principio della gerarchia tra le diverse opzioni, in base al quale l'affidamento *in house* sarebbe possibile solo motivando esplicitamente le ragioni del mancato ricorso al mercato. La scelta al riguardo, affidata all'ente competente, dovrà tenere conto dell'esigenza primaria di perseguire l'interesse generale, considerando il carattere universale del bene acqua, senza escludere la possibilità di ricorrere all'azienda speciale.

In ordine all'obbligo di remunerazione del capitale, ritiene possibile escludere tale principio in riferimento all'erogazione del servizio idrico.

Nel richiamare quanto già affermato presso l'omologa Commissione parlamentare dell'altro ramo del

Parlamento, manifesta altresì la disponibilità, qualora in tal senso si orientassero i pareri parlamentari, a regolare in modo autonomo e distinto alcuni aspetti della disciplina riguardante le modalità di affidamento del servizio idrico, considerando peraltro che è all'esame del Senato un disegno di legge in materia, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni ([n. COM \(2016\) 551 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 152)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD), in sostituzione del relatore Cociancich, presenta una proposta di risoluzione favorevole, pubblicata in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole.

IN SEDE REFERENTE

[\(2258\)](#) **Disposizioni in materia di conflitti di interessi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

[\(840\)](#) **Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti**

[\(853\)](#) **MUCCHETTI ed altri. - Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30**

marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità

(904) LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1319) BUEMI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche

(2170) Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti

- e petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il relatore **MARAN (PD)**, nel ringraziare tutti i senatori intervenuti nella discussione generale, rileva che la regolazione del conflitto di interessi costituisce una diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, in base al quale l'esercizio della funzione pubblica deve essere neutrale rispetto agli interessi coinvolti.

Il disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento si caratterizza innanzitutto, rispetto alla disciplina vigente, per una valorizzazione massima dei profili preventivi.

In secondo luogo, il testo raccoglie le diverse proposte che negli anni sono state avanzate e tiene conto dell'ampio dibattito che si è svolto sulla materia.

Infine, la normativa appare positivamente influenzata dalle esperienze di altri ordinamenti democratici, nei quali è presente una disciplina consolidata sul conflitto di interessi.

Si sofferma, quindi, su alcuni profili ritenuti particolarmente significativi, anche alla luce del fecondo dibattito parlamentare.

In primo luogo, segnala la scelta di estendere il regime del conflitto di interessi anche ai parlamentari. Al riguardo, evidenzia come la soluzione, che rappresenterebbe un *unicum* rispetto a tutti gli altri ordinamenti, sia suscettibile di presentare profili critici in riferimento al principio democratico.

Nel richiamare in particolare l'esperienza britannica, rileva che il presupposto su cui si fonda l'identificazione del possibile conflitto di interessi del parlamentare è tutto orientato, al contrario di quanto prevede il disegno di legge all'esame, ad assicurare la massima autonomia del rappresentante della nazione rispetto al Governo, a garanzia del principio di separazione tra potere legislativo e potere esecutivo.

A suo avviso, sarebbe opportuno che alla regolazione del conflitto di interessi si affianchi una riflessione compiuta volta a chiarire, in modo inequivoco e rigoroso il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità. Nello stesso tempo, occorrerebbe approvare una disciplina compiuta dell'attività di *lobbying*.

Ritiene, inoltre, che la normativa all'esame sia carente per quanto attiene agli alti livelli della pubblica amministrazione. A suo avviso, occorrerebbe integrare opportunamente la disciplina con norme specifiche riguardanti i *civil servant*, che esercitano funzioni pubbliche per le quali è richiesta imparzialità e quindi assenza di possibili conflitti di interesse.

Si riserva, quindi, di predisporre un testo unificato coerente con i rilievi testé formulati e che, per altri aspetti specifici, tenga conto degli esiti del dibattito che si è svolto in Commissione.

Il senatore **CALDEROLI (LN-Aut)** ringrazia il relatore per gli impegni assunti e per la disponibilità a tenere conto delle osservazioni avanzate nel corso della discussione dai senatori dei diversi Gruppi

parlamentari.

La senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*), nel ringraziare il relatore per la ricognizione compiuta e per al volontà di accogliere le molteplici proposte emerse nel dibattito, ritiene che la Commissione dovrebbe avviare contestualmente una riflessione sulla opportunità di riconsiderare il regime vigente in materia di incandidabilità. Conviene inoltre con il relatore sulla necessità di dare impulso all'*iter* di esame dei disegni di legge in materia di rappresentanza di interessi.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*), dopo aver ringraziato il relatore per il contributo offerto al dibattito e per la disponibilità a predisporre un testo unificato che tenga conto dei diversi orientamenti emersi, conviene sulla opportunità che l'esame della materia relativa alla regolazione del conflitto di interessi proceda contestualmente all'*iter* d'esame, già avviato in Commissione, dei disegni di legge in materia di attività di *lobbying*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4-bis - Allegato I - Annesso) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sul documento in titolo, nonché sul relativo allegato e annesso, il cui esame è stato rimesso dalla Sottocommissione per i pareri alla sede plenaria, propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*), nell'esprimere considerazioni fortemente critiche sui contenuti della nota di aggiornamento, denuncia il carattere propagandistico di alcune affermazioni, non suffragate da riscontri obiettivi. Gli enunciati proposti nel documento sono utili soltanto ad orientare in senso favorevole al Governo gli esiti della prossima consultazione referendaria. In particolare, appare a suo avviso assolutamente improprio affermare, come si legge nella premessa alla nota, che le riforme istituzionali promosse avrebbero un impatto positivo sul Pil per il 2017, stimolando la crescita e la creazione di occupazione. Ciò appare quanto più grave, considerando che l'Ufficio parlamentare di bilancio ha dato un esito non positivo del processo di validazione del quadro programmatico del 2017 e, in particolare, delle stime di crescita del Pil per il prossimo anno, sia in termini reali che nominali.

A suo avviso, ritiene che le stime siano state volutamente alterate per mere ragioni di immediato interesse politico, mentre appare evidente la certificazione del sostanziale fallimento delle politiche economiche del Governo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*) ritiene che la Commissione dovrebbe esprimere un parere

contrario, dal momento che l'esito non positivo della verifica compiuta sulla nota di aggiornamento da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio determina effetti significativi di scostamento rispetto agli impegni assunti a livello comunitario e quindi costituiscono un *vulnus* ai principi costituzionali in materia di pareggio di bilancio.

La senatrice [BERNINI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime profonde riserve sui contenuti propagandistici e sostanzialmente non veritieri della nota di aggiornamento del DEF. Le stime previste non sono reali, come d'altra parte certificato da organismi indipendenti. In particolare, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha dato un esito non positivo con precipuo riguardo alle stime di crescita del Pil per il prossimo anno, stime che appaiono contrassegnate da un eccesso di ottimismo.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*), nel convenire con i rilievi formulati dalla senatrice Bernini, segnala criticamente che il Governo, per ragioni di propaganda, ha previsto, nella nota di aggiornamento del DEF, stime di crescita non supportate da elementi oggettivi, annunciando prospettive di crescita superiori ai dati reali, in tal modo accentuando un progressivo e sempre più rilevante scostamento rispetto ai valori attesi. In particolare, dal 2014 ad oggi, si può registrare una divergenza di circa il 2 per cento rispetto ai valori attesi di Pil, in evidente violazione degli obblighi comunitari e, conseguentemente, dello stesso articolo 81 della Costituzione. I rilievi della Banca d'Italia e soprattutto dell'Ufficio parlamentare di bilancio, le cui procedure di composizione ne assicurano la massima imparzialità, denunciano - nella misura più esplicita - gli artifici contabili del Governo, rilevando il sostanziale fallimento delle politiche economiche attuate.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle ore 15,50.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 551 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 152)**

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni, si esprime in senso favorevole.

1.3.2.1.17. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 483 (pom.) del 10/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017
483ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TORRISI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

[\(2258\)](#) **Disposizioni in materia di conflitti di interessi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

[\(840\)](#) **Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti**

[\(853\)](#) **MUCCHETTI ed altri. - Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità**

[\(904\)](#) **LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

[\(1319\)](#) **BUEMI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche**

(2170) Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti

- e petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre 2016.

Il relatore **MARAN (PD)** presenta una proposta di testo unificato, pubblicato in allegato, coerente con i rilievi formulati e che tiene conto degli esiti del dibattito che si è svolto in Commissione.

Propone quindi che esso sia adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2208) Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati

(2230) Maria MUSSINI. - Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il relatore **MARAN (PD)** propone di svolgere un ulteriore ciclo di audizioni su specifici profili, meritevoli di maggiore approfondimento. Si riserva, quindi, di indicare i soggetti da invitare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. [2258](#), [840](#), [853](#), [904](#), [1319](#), [2170](#)

NT

[MARAN](#), *relatore*

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 51, 54, 97 e 98 della Costituzione, la presente legge reca disposizioni volte a prevenire e a risolvere ogni situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, in cui possono venirsi a trovare i titolari di cariche pubbliche, garantendo la massima trasparenza e pubblicità degli interessi di natura privata ad essi imputabili.

Art. 2.

(Esclusiva cura degli interessi pubblici)

1. I titolari di cariche pubbliche, nell'esercizio delle loro funzioni, operano esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati e per l'interesse generale della Repubblica e ispirano la propria condotta ai valori dell'integrità, dell'indipendenza, dell'imparzialità, della correttezza, della lealtà e della trasparenza.

2. Essi hanno il dovere di evitare di porsi in una situazione di conflitto di interessi, ancorché potenziale, e comunque l'obbligo di adottare tutti i comportamenti e i provvedimenti necessari per prevenirla e rimuoverla, in conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge.

Art. 3.

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai:

a) titolari di cariche di governo:

1) nazionali: il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché ogni altro soggetto, persona fisica, cui sono affidate funzioni pubbliche, su decisione o proposta del Governo, nei casi previsti dalla legge;

2) regionali: i presidenti delle regioni e delle province autonome e i componenti delle giunte regionali e delle province autonome;

3) locali: i sindaci e i componenti delle giunte dei Comuni capoluogo di Regione;

b) i titolari di incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice nelle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali nonché di incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato in controllo pubblico, regolati o finanziati, di livello nazionale, regionale e locale, - comunque denominati e a qualsiasi titolo conferiti - di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ivi compresi gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. Ai fini e per gli effetti della presente legge per «livello locale» si intendono gli enti locali di cui alla lettera a), numero 3), del presente articolo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai componenti delle autorità indipendenti.

Art. 4.

(Autorità di vigilanza)

1. L'autorità competente per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata «Autorità».

2. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a

- qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa.
3. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché di banche di dati pubbliche, ivi comprese quelle del sistema informativo della fiscalità detenute dalle agenzie fiscali, sulla base di specifiche linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini di cui al presente comma, l'Autorità può stipulare apposite convenzioni con le competenti agenzie fiscali e con i titolari delle predette banche di dati pubbliche nonché richiedere ai soggetti privati le informazioni pertinenti e rilevanti, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità in attuazione della presente legge deve essere motivato.
5. I provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *internet* dell'Autorità, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali.

Capo II CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 5.

(Situazioni di conflitto di interessi)

1. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui al titolare di una carica pubblica sia imputabile, direttamente o indirettamente, e comunque in relazione alla sua specifica condizione economica e patrimoniale, sulla base dell'esame delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, uno o più interessi privati che, per natura e intensità, siano tali da influenzare o poter influenzare l'esercizio indipendente, imparziale e obiettivo delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Art. 6.

(Obblighi dichiarativi)

1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 3:
- a) dichiarano all'Autorità di quali cariche o attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 siano titolari, anche se cessate nei dodici mesi precedenti;
 - b) trasmettono all'Autorità l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona, inclusi i dati relativi alla titolarità di imprese individuali e agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - c) comunicano all'Autorità ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dalla carica, un impiego o un'attività di qualunque natura.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 si riferiscono anche ai beni, alle attività patrimoniali, alle cariche e alle altre attività, ivi indicati, detenuti o svolti all'estero.
3. Ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui al comma 1 è comunicata, attraverso apposita dichiarazione integrativa, dal soggetto di cui all'articolo 3 all'Autorità entro venti giorni dalla sua realizzazione.
4. Entro i venti giorni successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui all'articolo 3 presentano all'Autorità una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui al comma 1, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi

del comma 3 e la cessazione dalla carica pubblica, salvo l'avvenuto ricorso alla gestione fiduciaria a norma della presente legge.

5. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato e dai parenti entro il secondo grado del soggetto di cui all'articolo 3 o comunque dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, ove acconsentano. Nel caso in cui non acconsentano, l'Autorità procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili secondo le modalità previste dal comma 7, lettera a).

6. Alle dichiarazioni di cui al comma 1 è allegato l'elenco dei beni di cui al medesimo comma 1, lettera b), che il soggetto di cui all'articolo 3 dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei soggetti di cui al comma 5.

7. L'Autorità, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, provvede agli accertamenti della completezza e veridicità delle dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 anche avvalendosi, ove occorra, tramite il Corpo della guardia di finanza, delle banche di dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria. L'Autorità può, entro lo stesso termine, richiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non siano presentate o risultino incomplete o non veritiere, l'Autorità ne informa immediatamente gli interessati perché provvedano entro venti giorni all'integrazione o alla correzione delle dichiarazioni stesse. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità:

a) procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili, con le modalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, avvalendosi, ove occorra, del Corpo della guardia di finanza, sulla base di apposito protocollo d'intesa con cui sono stabiliti le modalità dell'avvalimento e il rimborso degli oneri anticipati dal Corpo medesimo;

b) qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 siano rese successivamente alla scadenza del termine fissato per l'integrazione o la correzione delle stesse ma non oltre trenta giorni da tale scadenza, applica nei confronti dei soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro;

c) informa contestualmente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Presidenti delle Camere, i Presidenti delle regioni e delle province autonome, i sindaci nonché le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato che hanno conferito gli incarichi, e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria.

8. I soggetti di cui all'articolo 3 che non presentano le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 nei trenta giorni successivi al termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse sono puniti ai sensi dell'articolo 328, secondo comma, del codice penale; nel caso di dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non veritiere o incomplete si applica l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

9. L'Autorità procede con gli stessi poteri previsti dalla lettera a) del comma 7, allorché, anche in tempi successivi, entro cinque anni dalla fine del mandato, emergano elementi che rendano necessarie correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese; procede con gli stessi poteri e con le stesse modalità previsti alle lettere b) e c) del comma 7 allorché, anche in tempi successivi, entro cinque anni dalla fine del mandato, emergano violazioni degli obblighi dichiarativi previsti dal presente articolo, ferma restando l'applicazione del comma 8.

10. Le dichiarazioni dei soggetti di cui all'articolo 3, ovvero dei soggetti di cui al comma 5 del presente articolo, sono pubblicate nel sito *internet* dell'Autorità, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi. Le dichiarazioni dei soggetti di cui al citato comma 5 del presente articolo sono pubblicate a condizione che i medesimi soggetti vi abbiano acconsentito. Nel caso in cui i predetti soggetti non abbiano reso le dichiarazioni o non abbiano prestato il proprio consenso alla loro pubblicazione, ne è data notizia nel medesimo sito *internet*.

Art. 7.
(Incompatibilità)

1. La titolarità di una carica pubblica è incompatibile con:
 - a) qualunque carica o ufficio pubblico, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione pubblica svolta;
 - b) qualunque impiego pubblico o privato ad eccezione, nel caso delle cariche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), di quello ricoperto in ragione della relativa funzione svolta;
 - c) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuito ad eccezione, nel caso delle cariche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), di quello ricoperto in ragione della relativa funzione svolta;
 - d) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;
 - e) qualunque carica, ufficio o funzione comunque denominati, ovvero l'esercizio di compiti di gestione, in imprese o società pubbliche o private, ivi comprese le società in forma cooperativa, in enti di diritto pubblico, anche economici, e enti privati in controllo pubblico, regolati o finanziati, di livello nazionale, regionale e locale, o in fondazioni ad eccezione di quelli ricoperti in ragione della funzione pubblica svolta.
2. Sussiste incompatibilità anche quando le cariche, le attività e, in ogni caso, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte o ricoperte all'estero.
3. Il soggetto interessato, per evitare la dichiarazione di incompatibilità, d'intesa con l'Autorità, accede all'applicazione di una delle misure per la prevenzione dei conflitti di interessi di cui agli articoli 9 e 10.
4. Per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto.
5. I titolari delle cariche pubbliche non possono, nell'anno successivo alla cessazione dal loro ufficio, svolgere attività di impresa né assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Autorità che, considerata l'attività precedentemente svolta in qualità di titolare della carica pubblica, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi. L'autorizzazione si intende favorevolmente rilasciata qualora, entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta, l'Autorità non si sia pronunciata in senso negativo.
6. L'accertamento della violazione del divieto di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.
7. I dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analogia posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.
8. I titolari delle cariche di governo nazionali iscritti in albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di governo.
9. Dopo l'assunzione di una delle cariche pubbliche, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in ragione della relativa funzione svolta nonché per quelle prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari ovvero determinati o determinabili in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa antecedente all'assunzione della carica pubblica. In caso di accertamento della violazione del divieto di cui al precedente periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende

per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.

10. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 6, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica pubblica e il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica pubblica che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 8.

11. Della comunicazione dell'invito a optare vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Presidenti delle regioni e delle province autonome, i sindaci nonché le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato che hanno conferito gli incarichi. La comunicazione dell'invito a optare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

12. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 10 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica pubblica.

13. Nel caso di cui al comma 12, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Presidenti delle regioni e delle province autonome, i sindaci nonché le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti di diritto privato che hanno conferito gli incarichi e l'interessato. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica pubblica sono nulli.

14. Quando la comunicazione dell'Autorità ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera c), dei commi 11 e 13 del presente articolo e dell'articolo 8, comma 7, riguarda il Presidente del Consiglio dei ministri, è informato il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 8.

(Astensione)

1. L'Autorità, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 6, se rileva che il titolare di una carica pubblica, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 6, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, informa il medesimo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione, fatta salva la possibilità per l'Autorità di applicare le misure di cui all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 10, su richiesta dell'interessato. A decorrere dall'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 10, non sussiste obbligo di astensione.

2. L'Autorità procede ai sensi del comma 1 anche se rileva che il titolare di una carica pubblica, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 6 un vantaggio economicamente rilevante.

3. L'obbligo di astensione dalla partecipazione ad una deliberazione ai sensi del presente articolo riguarda ogni attività del Consiglio dei ministri relativa alla deliberazione medesima. Della mancata partecipazione del titolare di una carica di governo nazionale al Consiglio dei ministri ai sensi del primo periodo è sempre data comunicazione all'Autorità, che provvede alla pubblicazione della notizia nella sezione del sito internet prevista dall'articolo 6, comma 10.

4. Indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, il titolare della carica pubblica soggiace comunque al generale obbligo di astensione nel caso in cui si trovi in una situazione di

conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 5.

5. Il titolare di una carica pubblica, prima di adottare una decisione o partecipare a una deliberazione, può richiedere all'Autorità una pronuncia sulla sussistenza nel caso specifico dell'obbligo di astensione.

6. L'Autorità deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato è esente dall'obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.

7. Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui il titolare di una delle cariche pubbliche è tenuto ad astenersi sono comunicate dall'Autorità stessa ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, perché ne informi il Consiglio dei ministri nonché ai Presidenti delle regioni e delle province autonome, ai sindaci nonché alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e agli enti di diritto privato che hanno conferito gli incarichi.

8. In caso di astensione, prescritta dall'Autorità o volontaria, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone l'atto al Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell'adozione di atti dovuti.

10. Se, in violazione dell'obbligo di astensione, il titolare di una carica pubblica prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 6 un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati.

11. Nel caso in cui il titolare della carica di governo nazionale abbia partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, il Consiglio dei ministri può revocare l'atto o procedere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli atti individuali posti in essere in violazione del dovere di astensione possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della violazione dell'obbligo di astensione al Presidente del Consiglio dei ministri da parte dell'Autorità. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 9.

(Conflitto di interessi patrimoniale)

1. Esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 6, l'Autorità procede a norma del presente articolo:

a) quando il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti in imprese operanti nel settore della difesa, del credito o in imprese di rilevanza nazionale nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'editoria, della raccolta pubblicitaria, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale o dei servizi erogati in concessione o autorizzazione;

b) quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

2. Ai fini della presente legge sono rilevanti le partecipazioni, detenute direttamente o per interposta persona, superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi, nonché le partecipazioni inferiori a tali soglie che

assicurano al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ai fini della presente legge sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 6, una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 10.

4. Entro i successivi quindici giorni, l'interessato può sottoporre all'Autorità osservazioni e rilievi o proporre misure alternative. L'Autorità esamina le osservazioni e le controproposte e, qualora le ritenga comunque idonee a prevenire i conflitti di interessi, le accoglie, anche con eventuali integrazioni e modifiche, sentito l'interessato. L'Autorità adotta in ogni caso la decisione definitiva, con provvedimento motivato, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 6.

Art. 10.

(Misure tipiche per la prevenzione del conflitto di interessi e contratto di gestione fiduciaria)

1. Nel caso in cui risulti inadeguata la previsione di obblighi di astensione, l'Autorità, al fine di prevenire i conflitti di interessi, può disporre che i beni e le attività patrimoniali, rilevanti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere *a)* e *b)*, siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria.
2. L'affidamento in gestione dei beni e delle attività patrimoniali di cui al comma 1 ha luogo mediante la sottoscrizione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato «gestore», scelto con determinazione adottata dall'Autorità, sentiti gli interessati e, ove essa lo ritenga opportuno, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Banca d'Italia o la competente autorità di settore. I gestori sono scelti tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare. L'Autorità stabilisce i requisiti per lo svolgimento del mandato di gestore nonché i criteri per la determinazione del relativo compenso; a tale fine istituisce un elenco dei gestori al quale possono accedere tutti i soggetti in possesso dei requisiti. Il mandato al gestore comprende il potere di trasformazione, anche mediante alienazione parziale o totale, dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione. Il contratto di gestione regola le condizioni per l'alienazione, prevede espressamente che qualunque comunicazione relativa alla gestione, ancorché ammessa dalle disposizioni della presente legge, avvenga in forma scritta e per il tramite dell'Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il gestore e il titolare della carica di governo. Il contratto di gestione non può contenere clausole incompatibili con le disposizioni della presente legge ed è, a tal fine, sottoposto all'approvazione dell'Autorità.
3. Ai beni e alle attività patrimoniali affidati al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. In caso di cessazione dalla carica di governo per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la gestione dei beni e delle attività patrimoniali, salvo diverso accordo tra le parti.
4. I creditori possono far valere i propri diritti sui beni e le attività patrimoniali affidati in gestione ai sensi del presente articolo. Il titolare della carica di governo può richiedere al gestore, per il tramite dell'Autorità, di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni. In tal caso, il gestore dispone il trasferimento, previa, se necessaria, liquidazione anche parziale dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, di somme di denaro in misura sufficiente a soddisfare i crediti. Il titolare della carica di governo può altresì comunicare al gestore, per il tramite dell'Autorità, che intende opporsi al credito e può a tale scopo fornire le indicazioni e le informazioni necessarie a proporre le eccezioni e le azioni a tutela dei beni e delle attività patrimoniali.

5. Il gestore assicura il conseguimento della finalità di cui al comma 1 e opera per la valorizzazione dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, disponendo a tal fine dei medesimi beni e attività patrimoniali. Il titolare della carica di governo non può chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti l'attività di gestione; ha diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità, ogni novanta giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione; ove ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, quale risultante dai resoconti periodici, esso può richiedere la sostituzione del gestore all'Autorità, che può provvedervi nei modi previsti dal comma 2.
6. Il gestore deve essere dotato di organizzazione adeguata al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 e la riservatezza delle informazioni concernenti l'attività di gestione.
7. Il gestore è tenuto ad amministrare i beni e le attività patrimoniali conferiti con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze, apprestando altresì a tal fine, salvo diverso accordo tra le parti, idonee garanzie assicurative. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, il gestore presenta al titolare della carica di governo, inviandone copia all'Autorità, un dettagliato rendiconto contabile della gestione.
8. Il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Qualora il gestore venga meno agli obblighi di cui al presente comma, l'Autorità applica nei suoi confronti una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, al 5 per cento dei beni e delle attività patrimoniali gestiti e, nel massimo, al 20 per cento dei medesimi.
9. L'Autorità vigila sull'osservanza, nella gestione dei beni e delle attività patrimoniali, di quanto stabilito dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.
10. Qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, l'Autorità può disporre che il titolare della carica di governo proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti. In tal caso, l'Autorità fissa il termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Entro il predetto termine, il titolare della carica di governo può tuttavia comunicare all'Autorità che non intende procedere alla vendita. In tal caso, ove il titolare della carica di governo non opti per le dimissioni dall'incarico, conferisce, in favore dell'Autorità o del gestore, se già nominato, un mandato irrevocabile a vendere i beni e le attività patrimoniali rilevanti. Ove il mandato sia stato conferito all'Autorità, quest'ultima provvede senza indugio tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della vendita. Se entro il termine il titolare della carica di governo non ha proceduto alla vendita né ha conferito all'Autorità o al gestore il mandato a vendere, si intende che abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo e la vendita non ha luogo. Si applica l'articolo 7, comma 13.
11. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo, previa verifica dell'Autorità, i beni comunque destinati alla fruizione e al godimento personale del titolare della carica di governo e dei suoi familiari, indicati nell'elenco allegato alle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6.
12. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7, ove l'impresa facente capo al titolare della carica di governo nazionale o a uno dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 5, ovvero le imprese o le società da essi controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 5, l'Autorità, ove ricorrano le condizioni per l'applicazione di quanto stabilito ai commi da 1 a 10 del presente articolo, diffida l'impresa dal proseguire qualsiasi ulteriore comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo, dall'adottarne di nuovi ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive.
13. L'Autorità applica nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa, correlandola alla gravità del comportamento e alla pronta ottemperanza alla diffida di cui al comma 12.

Art. 11.

(Regime fiscale)

1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche pubbliche eseguite dall'interessato o dal gestore in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.
2. L'eventuale trasferimento di attività economiche in gestione fiduciaria ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta. I proventi derivanti dai beni e dalle attività patrimoniali trasferiti sono imputati al titolare dei beni e delle attività patrimoniali, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

Art. 12.

(Regioni e province autonome)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica contenuti nel presente capo e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 e fino all'emanazione della normativa regionale, si applicano le disposizioni della presente legge. In tal caso, i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 8, commi 8 e 11, sono esercitati, rispettivamente, dal presidente della regione e dalla giunta regionale.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 13.

(Autorità indipendenti)

1. Ai fini della presente legge, i componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione nazionale per le società e la borsa, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e degli organi di vertice della Banca d'Italia, di seguito denominati «autorità indipendenti», sono equiparati ai titolari di cariche di governo nazionali.
2. Quando le comunicazioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera c), dell'articolo 7, commi 11 e 13, e dell'articolo 8, comma 7, riguardano un componente di un'autorità indipendente, è informato altresì il presidente della relativa autorità. Quando la comunicazione riguarda il presidente dell'autorità, è informato il componente dell'autorità abilitato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
3. L'articolo 7, comma 5, si applica considerando l'attività di regolazione svolta in qualità di componente dell'autorità indipendente.
4. Per i componenti delle autorità indipendenti non trova applicazione l'articolo 8, comma 8. Nei casi di cui all'articolo 8, comma 11, l'atto può essere revocato o annullato dalla relativa autorità.
5. Per i componenti delle autorità indipendenti, l'articolo 9, comma 1, lettera a), si applica alle partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori soggetti alla vigilanza della relativa autorità.
6. Per i componenti delle autorità indipendenti restano ferme le disposizioni che recano misure più

restrittive rispetto a quanto stabilito dalla presente legge.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta l'applicazione delle disposizioni della presente legge ai componenti degli organi di vertice della Banca d'Italia e ai componenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

8. L'autorità competente per l'applicazione delle disposizioni della presente legge nei confronti dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'Autorità nazionale anticorruzione, che opera con i medesimi poteri riconosciuti dalla presente legge all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Capo III AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 14.

(Composizione e nomina dei membri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dai seguenti:

«2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri.

2-bis. I membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza e di specifica competenza e professionalità da individuare tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie, amministrative e contabili, gli avvocati dello Stato, gli avvocati e i commercialisti dopo quindici anni di esercizio della professione, nonché tra altre personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza.

2-ter. Le candidature a membro dell'Autorità, corredate del *curriculum* professionale, sono depositate presso la Segreteria generale di uno dei due rami del Parlamento, che le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che, a maggioranza dei due terzi dei componenti e nel rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, formano, rispettivamente, un elenco di dodici e uno di otto soggetti.

2-quater. La Camera dei deputati elegge tre membri dell'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui al comma *2-ter*. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a un quinto dei componenti. Il Senato della Repubblica elegge due membri nell'ambito dell'elenco di cui al comma *2-ter*. Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a un terzo dei componenti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un componente, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità medesima. In tal caso l'elenco di cui al comma *2-ter* è composto da quattro soggetti.

2-quinquies. Il presidente dell'Autorità è eletto dal collegio nella prima riunione dell'Autorità medesima».

2. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sull'attività svolta ai sensi della presente legge.

3. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata.

Capo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15. *(Giurisdizione)*

1. I ricorsi, anche in via d'urgenza, e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicati dall'Autorità ai sensi della presente legge sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
2. Le relative controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione e sono devolute alla corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio a cui si riferisce la carica pubblica. Il collegio è presieduto dal presidente della corte di appello e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'Autorità.
4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.
5. Contro la decisione il soggetto interessato e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro quindici giorni dalla comunicazione.
6. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata e di essa è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di far fronte alle funzioni e ai compiti attribuiti dalla presente legge all'Autorità, il ruolo organico di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aumentato fino ad un massimo di dieci unità. A tale incremento del ruolo organico nonché all'incremento del numero dei componenti dell'Autorità stessa, di cui all'articolo 14, si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie della predetta Autorità e senza incremento del contributo a carico dei soggetti vigilati dovuto ai sensi dell'articolo 10, comma 7-ter, della medesima legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Il personale di cui al comma 1 è reclutato, in posizione di comando, tra dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo esperimento di procedura selettiva pubblica tramite appositi bandi.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione dell'articolo 14 nonché del presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 17.

(Abrogazioni)

1. È abrogata la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione dell'articolo 6, commi 4, 5 e 7, e degli articoli 7 e 9.
2. All'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: «al coniuge e ai parenti entro il secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «al coniuge non legalmente separato, ai parenti entro il secondo grado o comunque alla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico»;
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le dichiarazioni ricevute dai titolari delle cariche di governo e dai soggetti di cui al medesimo comma 1».
3. Laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio alle disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme della presente legge.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2258
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di conflitti di interessi
Titolo breve: *Disposizioni in materia di conflitti di interessi*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 579 \(pom.\)](#)

18 maggio 2016

Attività

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
**1^a (Affari
Costituzionali)**

Esito: **Esame e
rinvio**

[N. 704 \(pom.\)](#)

1 marzo 2017

Pervenuta
relazione tecnica

Esito: **Esame e
rinvio**

[N. 750 \(pom.\)](#)

31 maggio 2017

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 238 \(pom.\)](#)

17 maggio 2016

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
**1^a (Affari
Costituzionali)**

Esito: **Esame e
rinvio**

[N. 239 \(pom.\)](#)

18 maggio 2016

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 579 (pom.) del 18/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016
579ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio ([n. 304](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, della legge 28 aprile 2016, n. 57. Esame e rinvio)

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente. In relazione agli articoli 1 e 2, segnala che gli stessi disciplinano il conferimento e la conferma del mandato dei giudici onorari. Per supportare la quantificazione è riportata all'interno della relazione tecnica la tabella recante la dotazione complessiva dei magistrati in parola nonché il costo totale e *pro capite* per le relative competenze (giudici di pace, giudici di pace onorari e vice procuratori onorari). L'articolo 5 prevede altresì oneri in relazione all'elezione straordinaria di magistrati onorari nei consigli giudiziari. La relativa copertura, tuttavia, appare utilizzare risorse, pur di modesta entità, già iscritte in bilancio e in relazione alle quali si chiedono quindi chiarimenti. L'articolo 7 riporta la clausola di invarianza finanziaria, in conformità con quanto

previsto nella corrispondente previsione della legge delega.

Il vice ministro MORANDO prende atto delle richieste formulate dal relatore e assicura che fornirà quanto prima gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833-A\)](#) ***Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute***

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra l'ulteriore emendamento 4.0.200 (testo corretto) relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire una relazione tecnica, conformemente a quanto valutato a proposito del testo originario.

Il vice ministro MORANDO informa che la relazione tecnica sull'emendamento 4.0.200 (testo corretto) è attualmente in fase di definizione. Tuttavia, al di là della consegna formale del documento, dichiara la propria disponibilità ad illustrare gli esiti degli approfondimenti svolti dal proprio Dicastero. La proposta emendativa include i fisici tra gli iscritti all'Ordine dei chimici, che muta pertanto denominazione. La nuova composizione dell'ente ordinistico consente di fornire un inquadramento, in particolare, ai fisici operanti presso le strutture sanitarie e che risultano essere gli unici dirigenti del settore privi di collocazione professionale. Conclude nel senso di escludere nuovi oneri per le finanze pubbliche, dal momento che l'effetto dell'emendamento si rivela in definitiva essere quello di un mero allargamento della base degli iscritti all'ordine.

Il presidente [TONINI](#) prospetta la possibilità di votare nella seduta in corso un parere sull'emendamento, ovvero di attendere la consegna formale della relazione tecnica.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) esprime la disponibilità del proprio Gruppo ad una votazione immediata.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), pur non avendo specifiche censure da muovere, esprime una preferenza per un rinvio della votazione, dal momento che il provvedimento non è inserito nel calendario dell'Assemblea in data ravvicinata.

Il PRESIDENTE conclude allora accogliendo la richiesta di rinvio della votazione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota del Ragioniere generale dello Stato con la quale si rimettono alla Commissione alcune valutazioni sui profili di competenza segnalati dal relatore. Tuttavia, sottolinea la necessità di attendere ulteriori approfondimenti per fornire riscontro puntuale a tutte le osservazioni formulate dal relatore.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(119) D'ALI. - Nuove disposizioni in materia di aree protette

(1004) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette

(1034) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette

(1931) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco

(2012) Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali

(Parere alla 13ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica, positivamente verificata, sul provvedimento.

Il relatore **DEL BARBA** (PD) prende atto della consegna e assicura che esaminerà gli elementi forniti per la redazione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che occorre acquisire conferma che i costi di tenuta del registro dei pegni non possessori di cui al comma 4, finanziati solo per gli anni 2016 e 2017, potranno essere affrontati anche nel prosieguo senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, a prescindere dalla diffusione che avrà l'istituto introdotto dalla norma. Occorre, poi, conferma che l'articolo 2, prevedendo effetti sospensivi sulle procedure esecutive, non comporti oneri in relazione all'estensione di tali effetti anche alle esecuzioni per crediti erariali.

Sull'articolo 3, necessita conferma che i costi di gestione del registro ivi disciplinato potranno essere affrontati anche nel futuro, dal momento la copertura dell'onere relativo alla sua istituzione si limita al triennio 2016-2018 e che la norma prevede l'erogazione di prestazioni gratuite a carico del registro medesimo.

A proposito dell'articolo 7, va appurato se l'acquisizione da parte del Ministero dell'Economia dell'intero capitale sociale della società S.G.A. S.p.A., pur trattandosi di società di capitali, possa determinare il trasferimento di passività o vincoli giuridici idonei ad incidere negativamente sul bilancio dello Stato.

Con riguardo all'articolo 10, posto che la disposizione elimina i limiti di intervento del fondo di solidarietà e che sopprime il riferimento ai limiti dati dalle risorse e dalla normativa europea, va chiarito se la nuova formulazione possa produrre effetti finanziari negativi per il bilancio pubblico.

Infine, in relazione all'articolo 11, per quanto riguarda la quantificazione degli oneri, fa rinvio alla Nota di lettura n. 131 del Servizio del bilancio, alla quale fa riferimento anche per ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà in tempi brevi i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2314) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, preso atto che il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento recepisce le condizioni poste dalla Commissione bilancio e dei chiarimenti forniti dal Governo per i profili finanziari, nell'esame in sede consultiva, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme al relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso non è provvisto di relazione tecnica. Per quanto di competenza, stanti i numerosi compiti affidati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che assume la funzione di garante dell'attuazione della legge, le modifiche alla struttura della stessa Autorità e la previsione di assunzione di nuovo personale, segnala che risulta necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica verificata. Essendo previste assunzioni di personale pubblico la relazione va corredata delle informazioni supplementari previste dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO concorda con la necessità di una relazione tecnica, che sarà fornita alla Commissione non appena disponibile.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1732) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Laniece, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire dal Governo conferma della capienza dei

Fondi speciali impiegati dall'articolo 3, comma 1, a copertura degli oneri finanziari, valutando altresì l'opportunità di aggiornare la decorrenza degli oneri e il bilancio triennale di riferimento. Occorre infine acquisire dal Governo rassicurazioni in merito all'assenza di ulteriori conseguenze finanziarie dell'Accordo, in particolare per quanto riguarda l'articolo 8, concernente la cooperazione nel settore dei materiali di difesa. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conferma, da un lato, la capienza dei fondi utilizzati a copertura e, dall'altro, concorda sull'opportunità di un aggiornamento dei riferimenti temporali. Quanto, poi, all'articolo 8, segnalato dal relatore, assicura che l'attività di cooperazione ivi indicata non risulta idonea a generare nuovi oneri. Mette a disposizione dei senatori una nota del Ragioniere generale dello Stato sul punto.

Il PRESIDENTE propone allora di esprimere un parere così formulato: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione all'articolo 3, comma 1 delle parole "anno 2014", ovunque ricorrono, con le seguenti: "anno 2016", e delle parole "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2016-2018."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

(1892) Deputato Raffaella MARIANI ed altri. - Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano novità da parte del Governo sul provvedimento in ordine alla richiesta di chiarimenti effettuata dal relatore e dalla relazione tecnica di passaggio.

Il vice ministro MORANDO conferma che non è pervenuta alcuna ulteriore relazione tecnica dopo la verifica negativa effettuata sul precedente testo. Non avendo ricevuto alcun altro elemento dal ministero competente per materia, la posizione del Dicastero del Tesoro rimane contraria. Ove venisse predisposta una nuova relazione tecnica, in grado di affrontare i profili problematici emersi, ovvero pervenissero emendamenti idonei allo scopo, sarà senz'altro riesaminata la questione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 704 (pom.) del 01/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 1 MARZO 2017
704ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2705) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **SANTINI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'istituzione presso alcuni tribunali ordinari di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione, appare opportuno acquisire maggiori informazioni sulla sostenibilità di tali riorganizzazioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione all'articolo 2. Le nuove attività di formazione da questo previste, infatti, verrebbero coperte con stanziamenti di bilancio calibrati per far fronte ai fabbisogni preesistenti rispetto a quelli derivanti dal provvedimento. Andrebbe assicurato che tale riprogrammazione delle risorse sia effettivamente sostenibile, escludendo quindi anche la necessità di maggiori stanziamenti futuri.

Quanto all'articolo 6, comma 1, capoverso 3-*septies*, occorre chiarire se l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al responsabile del centro o della struttura possa comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le innovazioni procedurali previste dall'articolo 9 sono finanziate mediante riprogrammazioni delle

risorse disponibili su esistenti capitoli di bilancio. Occorre acquisire maggiori informazioni sulla sostenibilità di tali riprogrammazioni, anche in relazione alla possibilità che esse possano riguardare precedenti funzioni a cui sono associati oneri inderogabili.

Per quanto riguarda l'articolo 10, si segnala che la relazione tecnica individua le risorse impiegate a copertura di oneri che non sono quantificati dal testo della disposizione.

In relazione all'articolo 11, si fa presente che la copertura finanziaria indicata dal comma 3 viene riferita dalla relazione tecnica al comma 2 anziché, come sembra suggerire il testo della disposizione, al comma 3 medesimo. In tal caso, gli eventuali oneri derivanti dall'attribuzione del punteggio di anzianità aggiuntivo ai magistrati risulterebbero privi di copertura.

Quanto all'articolo 12, si segnala che la relazione tecnica non precisa le aliquote adottate per la determinazione degli effetti "indotti", come invece espressamente previsto dalla legislazione vigente. Emergono inoltre alcune differenze tra i dati indicati dalla relazione tecnica e quelli riportati nel Conto Annuale 2015 relativamente al personale contrattualizzato del Ministero dell'interno. Si segnala inoltre che non sono quantificati i costi di espletamento della procedura concorsuale, contrariamente a quanto avviene per l'analoga disposizione di cui all'articolo 13.

Considerazioni analoghe valgono per l'articolo 13. Inoltre, si fa presente che per il personale oggetto di tale articolo gli oneri sembrano essere calcolati in modo diverso rispetto a quelli dell'articolo 12, nonostante si tratti del medesimo profilo professionale e area funzionale.

In relazione all'articolo 17, appare necessario acquisire assicurazioni in merito alla possibilità di svolgere le attività di rilevamento previste dalla disposizione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Nel caso tali attività richiedano personale e strumentazione specializzati, potrebbero invece derivarne maggiori oneri.

Quanto all'articolo 18, occorre acquisire chiarimenti in merito alla possibilità che la riprogrammazione prevista dal comma 2 non comporti pregiudizio alle finalità a cui le risorse erano precedentemente destinate.

Per quanto riguarda l'articolo 19, occorre acquisire conferma che la quantificazione dell'onere associato al comma 3 sia corretta. Quanto al comma 4, oltre ad acquisire conferma della disponibilità delle risorse previste a copertura, occorre chiarire se la riprogrammazione delle risorse medesime possa pregiudicare le attività precedentemente finanziate. In relazione al comma 5, infine, andrebbe confermato che la modifica del trattamento economico disposta risulti effettivamente "neutrale" rispetto alla spesa già prevista, anche in relazione al bilancio della Croce rossa italiana.

Per ulteriori osservazioni si rinvia alla Nota di lettura n. 163 del Servizio del bilancio del Senato.

Il vice ministro MORANDO si riserva di acquisire presso gli uffici gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1847) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **LUCHERINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre acquisire conferma dal Governo che la revisione proposta dalla novella di cui all'articolo 1 delle condizioni previste dalla

disciplina vigente per definire le filiazioni di istituti di insegnamento universitario per stranieri sia compatibile con il comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 4 del 1999 che si intende novellare (concernente le esenzioni fiscali IVA di cui al comma 8-*bis*, dell'articolo 34 del decreto legge n. 69 del 1989), sia con riguardo alla nuova lettera *b*) ove non è più esplicitamente previsto che queste istituzioni possono impartire insegnamenti solo a studenti iscritti alle università dei paesi di origine (la nuova lettera *b*) propone infatti solo un limite temporale di corsi e una delimitazione di materie) sia con riguardo alla lettera *d*) del comma 2 che, introducendo l'articolo 5-*bis*, sembra allargare la platea dei soggetti sin qui disciplinati dall'articolo 2 della legge n. 4 del 1999. In secondo luogo occorre acquisire conferma della neutralità finanziaria della norma contenuta alla lettera *c*) con cui si intende sostituire il comma 5 del richiamato articolo 2, soprattutto in ordine all'applicazione dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi (Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986). Fa presente che occorre altresì acquisire conferma della neutralità finanziaria dell'articolo 2 del disegno di legge che amplia i limiti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 1.6, 1.10, 1.11, 2.3 e 2.4. Osserva poi che comporta maggiori oneri la proposta 2.0.1. Fa infine presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione due note tecniche predisposte rispettivamente dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il vice ministro MORANDO, nel far presente che la relazione tecnica non è stata ancora predisposta, ribadisce quanto già riferito nella precedente seduta sia in merito alla difficoltà di coordinare il lavoro di approfondimento delle numerose amministrazioni coinvolte, sia in relazione alla contraddizione presente nell'articolo 9 del testo del provvedimento. Si impegna, tuttavia, ad accelerare il processo di redazione della relazione tecnica.

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Broglia, prospetta due alternative. La Commissione può attendere la predisposizione della relazione tecnica, oppure procedere a esprimere un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica dell'articolo 9 del provvedimento, sulla scorta delle due note tecniche precedentemente messe a disposizione dal vice ministro.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) ritiene necessario disporre di una relazione tecnica compiuta per poter adeguatamente valutare il provvedimento. Propende, pertanto, per la prima ipotesi.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) reputa sufficiente la documentazione già prodotta dal Governo per l'espressione di un parere.

Il presidente [TONINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Broglia, propone quindi di predisporre una bozza di parere che tenga conto delle note già disponibili, rinviando l'esame alla prossima seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2484\)](#) *Deputato QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta 3.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO ribadisce quanto già precedentemente espresso in merito all'assenza di osservazioni di alcun tipo sugli aspetti finanziari del provvedimento, così come confermato dalla nota tecnica già posta a disposizione della Commissione. La predisposizione di una formale relazione tecnica appare pertanto superflua, anche in considerazione del fatto che le due autorità interessate dal provvedimento si dichiarano in grado di espletare le nuove funzioni nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Quanto agli emendamenti, esprime un parere non ostativo sulla proposta 3.7 segnalata dal relatore.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del GOVERNO, il relatore propone l'approvazione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio 2016.

Il vice ministro MORANDO deposita formalmente la relazione tecnica verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, da cui si evince la necessità di un profondo ripensamento del testo per superarne i problemi di natura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1110) Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

(1410) BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space

(1544) TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 gennaio scorso.

Il vice ministro MORANDO riferisce che la Ragioneria generale dello Stato è ancora in attesa della relazione tecnica chiesta all'amministrazione di competenza sulla terza versione del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 750 (pom.) del 31/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017
750ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare
(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **TONINI** ricorda che nella giornata di ieri è stata trasmessa da parte del Governo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, sul testo approvato dalla Camera dei deputati, predisposta dal Ministero della giustizia e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Sono stati infatti evidenziati numerosi punti critici del testo, in relazione ai profili finanziari, che necessitano di chiarimenti. Risulta, pertanto, impossibile da parte della Commissione bilancio esprimere un parere compiutamente motivato che possa risolvere tali criticità. Fa presente, peraltro, che la Commissione giustizia, stante la particolare rilevanza del provvedimento e la delicatezza del tema trattato, intende terminare l'esame degli emendamenti presentati in quella sede. Ritiene tuttavia che, prima del conferimento del mandato al relatore da parte

della Commissione giustizia, sarebbe auspicabile che il Governo, attraverso il necessario confronto tra le amministrazioni coinvolte, possa prospettare soluzioni che consentano di superare gli aspetti problematici indicati dalla Ragioneria generale, anche approfittando della sospensione dei lavori parlamentari, già prevista per la prossima settimana. Ciò, infatti, consentirebbe alla Commissione bilancio di potersi esprimere sia sul testo che sugli emendamenti e alla Commissione del merito di conferire il mandato al relatore per poter riferire all'Assemblea come previsto dal calendario dei lavori della medesima.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere all'8ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) comunica che è pervenuta, da parte della Ragioneria generale dello Stato, una nota che, in relazione alla proposta emendativa 1.27 (testo 2), propone l'espressione di un parere non ostativo condizionato all'introduzione di un criterio che nella determinazione delle tariffe preveda l'integrale copertura dei costi per la tenuta del registro ivi contemplato.

Quanto alla proposta 1.0.5 (testo 3), rende noto che manca ancora il parere della Ragioneria generale dello Stato. Propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla proposta 1.27 (testo 2), condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di un criterio che nella determinazione delle tariffe preveda l'integrale copertura dei costi per la tenuta del registro.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione che sulla proposta 1.0.5 (testo 3), sulla quale il parere è sospeso."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(2287-bis\)](#) **Delega al Governo per il codice dello spettacolo**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa (Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota tecnica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, da cui risulta che le proposte emendative 1.49/1 (testo 4), 1.101 (testo 2) e 1.112 (testo 2) sono prive di profili di onerosità. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sulle stesse.

Il relatore [LAI](#) (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.101 (testo 2), 1.49/1 (testo 4) e 1.112 (testo 2) esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento ([n. 411](#))

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [RICCHIUTI](#) (Art. I-MDP), sulla scorta della nota depositata dal Governo, illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative, nel presupposto che la destinazione dei proventi da sanzioni, di cui all'articolo 6, comma 3, abbia carattere di neutralità finanziaria, stante la diversità di fattispecie rispetto alla precedente norma sanzionatoria, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, che viene abrogata."

La rappresentante del GOVERNO condivide la proposta illustrata dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere viene approvata dalla Commissione.

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rettifica del parere già reso sul testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 3 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che, ad avviso del Governo, il parere contrario precedentemente espresso sul testo dalla Commissione bilancio potrebbe essere superato con l'accoglimento, da parte della Commissione di merito, degli emendamenti 2.2 (testo 3), 3.1 (testo 4) e 4.1 (testo 3), sui quali il parere è favorevole.

La relatrice ZANONI (PD), preso atto delle indicazioni della rappresentante del Governo, a rettifica del parere precedentemente espresso sul testo, propone l'approvazione del seguente: "La Commissione programmazione economica, bilancio, a rettifica del proprio precedente parere del 22 marzo 2017, esprime parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 2.2 (testo 3), 3.1 (testo 4) e 4.1 (testo 3).".

La Commissione approva la proposta di parere.

La relatrice ZANONI (PD) illustra quindi poi i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo. Per quanto di competenza, occorre valutare la proposta 4.100 (testo 2) nonché le proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4 3.5, 5.2, 5.3, 5.0.1, 5.0.1 (testo 2), 6.1, 6.1 (testo 2), 6.1 (testo 3), 6.2, 6.9, 7.1. Comporta maggiori oneri l'emendamento 5.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO propone l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 4.100 (testo 2). Propone, altresì, l'espressione di un parere non ostativo sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4 3.5, 5.2, 5.3, 6.1, 6.1 (testo 2), 6.1 (testo 3) e 6.9. Il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.0.1, 6.2, 7.1 e 5.0.2. Sull'emendamento 5.0.1 (testo 2), propone, infine, l'espressione di un parere non ostativo condizionato alla trasformazione dell'obbligo ivi previsto nei commi 1 e 2 in facoltà.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Sottosegretario, propone l'espressione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.1, 6.2, 7.1, 5.0.2.

Il parere non ostativo sull'emendamento 5.0.1 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire la parola: "partecipano" con le seguenti: "possono partecipare";

al comma 2, sostituire la parola: "elabora" con le seguenti: "può elaborare".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. "

La Commissione approva la proposta di parere.

(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1º marzo.

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il nuovo testo unificato del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare se il nuovo articolato consenta di superare le problematiche finanziarie precedentemente emerse, con particolare riguardo al complesso di compiti attribuito alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dagli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10. Ad esse si fa fronte con il comando di alcune unità di personale secondo quanto prevede l'articolo 16, comma 1.

Occorre inoltre una valutazione sulla revisione della composizione della medesima autorità (articolo 14) e sulla relativa copertura (articolo 16).

Da ultimo risulta opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle previsioni dell'articolo 11 in materia di trattamento fiscale.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di intervenire sul provvedimento in una prossima seduta della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2323) ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione della Commissione una nota tecnica sul testo e sugli emendamenti predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

La rappresentante del GOVERNO deposita una nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2807) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo alla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2808) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana

ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che preso atto delle modifiche introdotte nel testo in accoglimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di intervenire in una successiva seduta della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2809) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 1° giugno 2017, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.55.

1.4.2.2. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.2.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 238 (pom.) del 17/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
238ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi, (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato)
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge n. 2258, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, con il quale si detta una nuova disciplina in tema di conflitti di interessi, sostituendo la vigente normativa contenuta nella legge n. 215 del 2004, che viene contestualmente abrogata, fatta eccezione per alcune disposizioni che regolano, principalmente, le funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia.

Sottolinea, innanzi tutto, che, rispetto alla legislazione vigente, l'iniziativa assume e valorizza un approccio preventivo nell'affrontare i conflitti di interessi, sancendo una serie di obblighi e procedure volte a evitare l'insorgenza dei conflitti stessi: si intende intervenire quindi *ex ante* su situazioni considerate potenzialmente in grado di configurarlo, mantenendo peraltro gli interventi successivi e il sistema sanzionatorio; una specifica disciplina - di particolare rilievo per le competenze della Commissione industria - regola i conflitti di interessi di natura patrimoniale, che riguardano anche

interessi in ambito imprenditoriale, beni e attività patrimoniali.

Dopo aver affermato che i titolari di cariche politiche sono tenuti a operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati e nell'interesse generale della Repubblica, il disegno di legge precisa che la nuova disciplina si applica ai titolari di cariche di governo nazionali e regionali, ai membri del Parlamento e ai consiglieri regionali, nonché ai componenti delle Autorità indipendenti.

Competente a dare attuazione alla nuova disciplina è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la cui composizione passa da tre a cinque membri.

Le misure che il disegno di legge prevede sono modulate in maniera differente a seconda del ruolo e delle funzioni svolte dai titolari delle varie cariche politiche.

Un primo gruppo di disposizioni regola i conflitti di interessi per i titolari di cariche di governo, ossia per coloro che fanno parte degli esecutivi nazionale o regionali (e delle province autonome). A tale riguardo, l'articolo 4 individua, in via generale, l'insorgere di un conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuitegli o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Per i titolari di cariche di governo nazionali sono previsti, in primo luogo, obblighi di dichiarazione concernenti un elenco tassativo di situazioni e di dati patrimoniali, assistiti da sanzioni precise; viene inoltre esteso l'ambito dei soggetti obbligati. L'Autorità svolge compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo e può chiedere chiarimenti o informazioni ulteriori al dichiarante. In caso di tardiva integrazione o correzione delle stesse, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre per il caso di mancato adempimento o di dichiarazioni non veritiere o incomplete sono previste sanzioni penali. Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito *internet* dell'Autorità.

Viene quindi disciplinato un sistema di incompatibilità più stringente rispetto alla legislazione vigente; con particolare riferimento all'attività imprenditoriale, si prevede l'incompatibilità con qualunque carica, ufficio o funzione comunque denominati, ovvero con l'esercizio di compiti di gestione, in imprese o società pubbliche o private, ivi comprese le società in forma cooperativa, in enti di diritto pubblico, anche economici, o in fondazioni ad eccezione di quelli ricoperti in ragione della funzione di governo svolta; è incompatibile altresì l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie. Illustra quindi gli accertamenti svolti dall'Autorità che invita, se del caso, l'interessato a optare tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile, ferme restando l'aspettativa nel caso di impieghi pubblici o privati e la sospensione dagli albi e dagli elenchi professionali per la durata della carica. A decorrere dalla data della comunicazione, sul titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità grava l'obbligo di astensione. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo e di ciò viene data adeguata pubblicità da parte dell'Autorità. Dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino già determinati in misura fissa o predeterminabili.

In via generale, il testo prescrive un obbligo di astensione del titolare della carica di governo dall'adozione di atti o dalla partecipazione a deliberazioni che - pur essendo destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti - possano produrre un vantaggio economicamente rilevante nel suo patrimonio; l'interessato può richiedere all'Autorità una pronuncia sulla sussistenza dell'obbligo di astensione, ma è comunque tenuto ad astenersi nel caso in cui abbia un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuitegli o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza; l'obbligo di astensione non opera, invece, qualora si tratti di atti dovuti. L'Autorità comunica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri i casi in cui vi è l'obbligo di astensione; sono previste sanzioni pecuniarie in caso di violazione di tali obblighi. Il Consiglio dei ministri può peraltro convalidare gli atti individuali posti in essere in violazione dell'obbligo di astensione, ove ravvisi ragioni di interesse generale; in mancanza di

convalida, l'atto cessa di produrre effetti.

Il disegno di legge individua poi, nel suo articolo 8, situazioni di conflitto di interessi patrimoniali e al successivo articolo 9 prevede e disciplina la gestione fiduciaria di tali beni e attività patrimoniali al fine di prevenire il conflitto stesso. Illustra quindi l'articolo 8, il quale prevede che si determinino situazioni di conflitto di interessi patrimoniali qualora il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti in imprese operanti in determinati settori specificamente individuati. Sono considerate rilevanti le partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi, nonché le partecipazioni inferiori a tali soglie che assicurano al titolare il controllo o la partecipazione al controllo. Sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

Ulteriori casi di conflitto di interessi patrimoniali si rilevano quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato, questi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuitegli o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

In tali casi l'Autorità sottopone al titolare della carica di governo nazionale una proposta di applicazione delle misure tipiche per la prevenzione del conflitto: il contratto di gestione fiduciaria o la vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti.

L'articolo 9 disciplina l'affidamento a una gestione fiduciaria dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti ai sensi dell'articolo 8, che ha luogo con la sottoscrizione di un contratto di gestione con un soggetto scelto dall'Autorità tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare. Il mandato al gestore comprende il potere di trasformazione, anche mediante alienazione parziale o totale, dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione. Durante la gestione sussiste un divieto di comunicazione tra il gestore e il titolare della carica di governo, pena una sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'Autorità. Il titolare della carica di governo ha diritto di conoscere, tramite l'Autorità, ogni 90 giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato e di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione. Qualora ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, può chiedere la sostituzione del gestore all'Autorità.

Ove non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, l'Autorità può disporre che il titolare della carica di governo proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti, fissando un termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Nel caso in cui il titolare della carica di governo non abbia proceduto alla vendita né conferito mandato a vendere alla Autorità o al gestore, si intende che abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo e la vendita non ha luogo.

Al di fuori delle situazioni di incompatibilità, ove l'impresa facente capo al titolare della carica di governo nazionale ovvero le imprese o le società da essi controllate, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi, l'Autorità, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla gestione fiduciaria e alla vendita, diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità applica nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il testo prevede la neutralità fiscale delle plusvalenze realizzate con eventuali operazioni di dismissione di valori mobiliari e ai contratti stipulati ai fini del trasferimento dei beni alla gestione fiduciaria.

Per quanto riguarda i parlamentari e i consiglieri regionali, l'incorrere in una delle situazioni previste ne comporta l'ineleggibilità, fermo restando che per i consiglieri regionali è rimesso alle Regioni l'adeguamento delle rispettive discipline.

In particolare, si prevede una nuova causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o il controllo anche indiretto nei confronti di un'impresa che svolge prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o concessione di notevole entità economica rilasciata dallo Stato che importi l'obbligo di adempimenti specifici e l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta. Tale previsione opera anche nei casi in cui, nei riguardi di tale tipo di impresa, si abbia l'esercizio di un'influenza dominante e negli altri casi specificamente indicati.

Viene inoltre modificata una causa di ineleggibilità già vigente: si stabilisce infatti, l'ineleggibilità di coloro che risultino vincolati con lo Stato - in proprio o in qualità di rappresentanti - per "contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di notevole entità economica", mentre la norma finora vigente menziona "contratti di opere o di somministrazioni", senza far riferimento alla rilevanza economica. Rimane immutata invece la previsione vigente circa l'ineleggibilità per coloro che siano vincolati con lo Stato per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta.

Tali fattispecie configurano una causa di ineleggibilità anche per i dirigenti di cooperative e consorzi di cooperative: è infatti prevista l'abrogazione della norma che li escludeva dall'ineleggibilità.

Queste cause di ineleggibilità non si applicano agli amministratori delle imprese che siano cessati dalla carica prima della presentazione della candidatura e ai proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, i quali - prima della presentazione della candidatura - perfezionino la cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo "ovvero si adeguino alle prescrizioni dai medesimi richieste dall'Autorità". Infatti, coloro che intendono candidarsi possono accedere alla procedura di cui agli articoli 8 e 9 per i titolari delle cariche di governo nazionale, che prevede la gestione fiduciaria e la vendita.

Si apre il dibattito.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva l'inadeguatezza del nostro ordinamento giuridico nell'affrontare alcuni aspetti della disciplina del conflitto di interessi: la normativa vigente consente un controllo democratico e controlli di carattere giuridico formale, ma vi sono situazioni di fatto, vincoli affettivi o di amicizia, legami di parentela non stretta - ma non per questo meno forti, in molti casi - che facilmente sfuggono a regolazioni come quella vigente e anche a quella di cui al disegno di legge in titolo. Dopo aver ricordato come le indagini di natura penale siano concretamente limitate, essendo legate a una notizia di reato, e come l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sia avviata sulla base di segnalazioni e svolta alla luce di criteri prevalentemente giuridici e formali, ribadisce che per prevenire il conflitto di interessi occorre - a suo giudizio - prendere in considerazione anche le situazioni di fatto prima ricordate.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (*PD*), nel concordare con l'intervento che l'ha preceduta, sottolinea come - senza cadere negli eccessi di uno Stato di polizia - occorra considerare legami e situazioni della natura più varia. Per quelli preesistenti alla nomina occorre a suo giudizio prevedere autocertificazioni ad ampio spettro, assistite da sanzioni per i casi di inadempimento e di false o incomplete dichiarazioni. Ritiene che l'articolo 8 del disegno di legge in titolo vada integrato inserendo tra i settori ivi specificamente indicati quello della sanità, in cui l'azione di governo e quella parlamentare possono avere un'incidenza considerevole. Segnala inoltre come alcune attività professionali, come quella legale e quella fiscale, siano a suo parere in palese conflitto con il mandato parlamentare e con la titolarità di cariche di governo; sottolinea inoltre che, come per i candidati alle elezioni si prevede l'ineleggibilità, per coloro che intendano assumere incarichi di governo occorre prevedere che si possa procedere alla nomina solo previa dismissione delle partecipazioni rilevanti e comunque dopo aver

risolto il conflitto di interessi. Infine, riterrebbe utile prevedere che gli esiti dell'attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia fossero sindacabili.

La senatrice [FISSORE](#) (PD) chiede chiarimenti in merito agli obblighi di dichiarazione da parte di parenti e affini del titolare della carica di governo e rileva come la previsione della loro pubblicazione sia eccessiva, soprattutto con riferimento ai gradi di parentela o affinità meno prossimi.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), relatore, segnala a sua volta alcune questioni su cui sollecita una riflessione: in primo luogo, l'ambito di applicazione soggettivo del disegno di legge dovrebbe comprendere anche coloro che, avendo un incarico di consulenza, possono incidere in modo rilevante sulle decisioni del governo. In secondo luogo, segnala come l'individuazione di possibili conflitti di interessi patrimoniali sulla base di un'elencazione di settori strategici sia frutto di un approccio superato: sarebbe più efficace, a suo parere, far riferimento alle imprese che operano in settori regolati e a quelle che abbiano rapporti economici rilevanti con pubbliche amministrazioni, indipendentemente dal settore in cui operano.

Sempre in tema di conflitti di interessi patrimoniali, esprime apprezzamento per il testo approvato dalla Camera, che adegua una disciplina risalente agli anni Cinquanta del secolo scorso alla mutata realtà economica del nostro Paese, prevedendo l'insorgenza di un conflitto di interessi - e, per i parlamentari, di un'ipotesi di ineleggibilità - nel caso di controllo anche indiretto o di partecipazioni rilevanti in imprese con determinate caratteristiche. Tuttavia, invita a valutare l'efficacia della gestione fiduciaria, prevista dall'articolo 9 del disegno di legge n. 2258: tale rimedio, adatto alla gestione di ricchezze mobiliari, rischia infatti di non garantire la "cecità" della gestione stessa quando il titolare della carica sia il proprietario di un'impresa rilevante o un suo azionista di maggioranza. A suo giudizio si dovrebbe prevedere la vendita, garantendo a tali fini un tempo congruo e sancendo nel frattempo un obbligo di astensione; tutto ciò contemperando, per i parlamentari, le finalità di prevenzione dei conflitti con il diritto costituzionalmente garantito all'elettorato passivo. Quanto ai parenti e affini, nel condividere come la pubblicità delle loro dichiarazioni possa presentare profili di delicatezza, considera necessario sia sempre previsto un divieto di vendita e di retrovendita a tali soggetti.

Conclude osservando come il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento rappresenti un significativo passo avanti, ma richiede qualche chiarimento e semplificazione.

La senatrice [VALDINOSI](#) (PD) interviene per invitare a valutare anche i conflitti di interesse che possono concernere i titolari di cariche negli esecutivi degli enti locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.2.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 239 (pom.) del 18/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016
239ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

[\(2085\)](#) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il relatore [TOMASELLI](#) (PD) informa che, insieme all'altro relatore, Luigi Marino, domani incontrerà il nuovo Ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, per discutere dei contenuti del disegno di legge n. 2085 e dei relativi punti problematici ancora da risolvere nel prosieguo dell'iter parlamentare. Sottopone quindi alla Commissione l'opportunità di rinviare ulteriormente l'esame del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario GENTILE concorda con le valutazioni dei relatori e garantisce l'impegno del Governo affinché il provvedimento, fermo da alcune settimane, ma che si trova comunque in uno stato di esame piuttosto avanzato, venga approvato nel più breve tempo possibile, auspicabilmente entro il

mese di giugno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1836) Camilla FABBRI ed altri. - Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile scorso.

Il presidente [MUCCHETTI](#), con riferimento ai disegni di legge in titolo, ricorda che la Commissione ha concluso il ciclo di audizioni informali in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e informa che a breve sarà fissato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2272) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

(1498) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e l'esercizio del commercio equo e solidale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

Il relatore [DLBIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto il disegno di legge n. 2272, già approvato dalla Camera dei deputati,

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Propone, inoltre, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di mercoledì 25 maggio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione non ostantiva)

La senatrice **FISSORE** (PD), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, adottato in attuazione della legge n. 234 del 2012 per le parti di interesse per la Commissione.

Secondo la consueta struttura dei disegni di legge di questa natura, l'articolo 1, delega il Governo ad attuare le direttive elencate negli allegati A e B; esso rinvia - per quanto riguarda procedure, principi e criteri direttivi - alle disposizioni della legge n. 234 e prevede che sugli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, estendendo tale procedura anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

Passando all'articolato, richiama brevemente i contenuti dell'articolo 4, che stabilisce criteri direttivi specifici per l'attuazione di una direttiva del 2015, nella quale vengono inserite misure specifiche per le borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di limitarne l'utilizzo e ridurre l'impatto negativo sull'ambiente, e dell'articolo 5, che delega il Governo a emanare decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.

L'articolo 7 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo che provveda a riordinare e semplificare le procedure di autorizzazione all'exportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso (cosiddetti dual use), ossia i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare, nonché tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari, e ad applicare le sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

L'articolo 8 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea e alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. In merito ricorda che la relazione fa riferimento all'impatto di questa materia sulla competitività delle imprese.

Riferisce poi sull'articolo 9, che prevede l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, e sull'articolo 10, che delega il Governo ad attuare la raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio

sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, in particolare disponendo la creazione di un apposito Comitato per le politiche macroprudenziali, cui partecipino le autorità del settore bancario e finanziario.

Ricorda poi l'articolo 11, che individua i principi e criteri direttivi specifici per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

L'articolo 12 delega il Governo ad attuare la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (payment services directive II ? PSD II), secondo la quale il servizio di disposizione di ordine di pagamento e il servizio di informazione sui conti, così come definiti dalla direttiva, vengono assoggettati alla riserva prevista per la prestazione di servizi di pagamento.

Si sofferma sull'articolo 13, che detta disposizioni per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei (ELTIF) del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Illustra l'articolo 14, che reca i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

Infine, l'articolo 16 introduce principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, mentre l'articolo 17 contiene norme concernenti la delega per il recepimento della direttiva 2015/2193/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera.

Riferisce quindi, per i profili di interesse della Commissione, sulle direttive oggetto del disegno di legge in titolo: la direttiva (UE) 2015/652 sui metodi di calcolo e sugli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (in proposito, si prevede che gli obblighi di comunicazione per i fornitori, ossia le PMI, saranno ridotti al minimo); la direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento; la direttiva (UE) 2015/637 - adottata il 20 aprile 2015, sulla tutela consolare dei cittadini UE non rappresentati nei paesi terzi.

Si sofferma poi in particolare sulla direttiva 2014/26/UE (il cui termine per il recepimento da parte dei singoli Stati membri era stato fissato al 10 aprile 2016), che riguarda la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. Tale direttiva origina dalla necessità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, nonché di adeguare il sistema di concessione delle licenze per l'uso online delle opere musicali, in un'ottica multiterritoriale.

Richiama quindi le direttive (UE) 2015/720 e (UE) 2015/849, rispettivamente sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero e sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La direttiva (UE) 2015/1513 del 9 settembre 2015 modifica la direttiva 98/70/CE, sulla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulle energie rinnovabili, al fine di avviare la transizione verso i biocarburanti limitando la possibile incidenza di gas ad effetto serra di origine antropica dovuti al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

Infine illustra la direttiva (UE) 2015/2193 sulla limitazione delle emissioni da impianti di combustione medi stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell'aria di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di

azoto (NOx) e polveri, al fine di ridurre le emissioni e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente, nonché per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio (CO), e la direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio dell'8 dicembre 2015, che interviene sulla materia dello scambio di informazioni nel settore fiscale, in particolare modificando la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni concernenti i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

In conclusione, propone di esprimersi in senso favorevole sul disegno di legge in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione non ostativa, allegata al resoconto, posta ai voti, è approvata.

(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi, (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato)

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice **FISSORE** (PD), riprendendo quanto già detto nel corso della seduta di ieri, interviene criticamente in merito agli obblighi di dichiarazione da parte di parenti e affini del titolare della carica di governo, che ritiene eccessivi, soprattutto con riferimento ai gradi di parentela o affinità meno prossimi.

Inoltre ipotizza che l'interessato possa essere dispensato dall'obbligo di fornire informazioni relative al proprio status patrimoniale di cui lo Stato, nelle sue varie articolazioni, sia già in possesso.

Il presidente **MUCCHETTI** (PD), relatore, assicura che, in sede di stesura del parere, terrà conto dei rilievi critici ora segnalati.

Ribadisce poi come, a suo parere, per l'individuazione di possibili conflitti di interessi patrimoniali sia più efficace far riferimento alle imprese che abbiano rapporti economici rilevanti con pubbliche amministrazioni, piuttosto che ai settori in cui operano.

La senatrice **VALDINOSI** (PD) condivide la posizione del Presidente in proposito.

Inoltre, in merito a quanto rilevato dalla senatrice Fissore, segnala che l'Agenzia delle entrate dispone già di molte informazioni sulla situazione patrimoniale del soggetto interessato e dei suoi parenti e affini, che andrebbero, a suo giudizio, acquisite d'ufficio, sollevando quindi tali soggetti da un obbligo in merito.

Il presidente **MUCCHETTI** (PD), relatore, ricorda che le informazioni in possesso dello Stato possono non essere sufficientemente dettagliate ai fini della previsione normativa in oggetto e giudica

comunque più opportuno che sia l'interessato a comunicare i dati relativi al proprio status patrimoniale. Evidenzia poi che la finalità della misura ricordata è duplice: da un lato, garantire la trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica; dall'altro, fornire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le informazioni necessarie a accertare una eventuale situazione di incompatibilità per conflitto di interessi.

In conclusione, si riserva di presentare uno schema di parere sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, per le parti di competenza, si esprime in senso non ostativo.

